



TRIBUNALE PER I MINORENNI
DELL'EMILIA-ROMAGNA



Assessorato alla promozione delle politiche
sociali e di quelle educative per l'infanzia
e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione.
Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo
e del terzo settore



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il processo penale minorile tra progettualità educativa e valori costituzionali

Esiti e potenzialità

di una rivoluzione sistemica della Giustizia minorile





TRIBUNALE PER I MINORENNI
DELL'EMILIA-ROMAGNA

 **Regione Emilia-Romagna**

Assessorato alla promozione delle politiche
sociali e di quelle educative per l'infanzia
e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione.
Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo
e del terzo settore



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il processo penale minorile tra progettualità educativa e valori costituzionali

Esiti e potenzialità
di una rivoluzione sistemica della Giustizia minorile

Atti del Convegno di studi, 28 settembre 2009

a cura di Alberto Calciolari

Progetto Editoriale

Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza

Regione Emilia-Romagna

Viale A. Moro, 21 - Bologna Tel. 051/5277497 Fax 051/5277075

E-mail: infanzia@regione.emilia-romagna.it

<http://www.regione.emilia-romagna.it/infanzia>

Coordinamento, redazione, videoimpaginazione e grafica

Alessandro Finelli

Il presente volume riporta gli interventi tenuti al Convegno di studi “Il processo penale minorile tra progettualità educativa e valori costituzionali - Esiti e potenzialità di una rivoluzione sistemica della Giustizia minorile”, svoltosi a Bologna, lunedì 28 settembre 2009 in Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio.

Stampato presso il Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna nell’aprile 2010

 **Regione Emilia-Romagna**

Assessorato alla promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l’infanzia e l’adolescenza. Politiche per l’immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore



Osservatorio Infanzia e Adolescenza
Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza

Indice

PRESENTAZIONE	7
GIUSEPPE CENTOMANI	9
Il processo penale minorile dopo vent'anni di <i>messa alla prova</i> LUIGI FADIGA	15
Valori costituzionali e interventi educativi ex art. 25 RDL 1404/34: una proposta per qualificare ed integrare gli strumenti del processo penale minorile MAURIZIO MILLO	21
Il carcere minorile prima e dopo la riforma. Tra innovazione e restaurazione GINO RIGOLDI	27
Dai significati della devianza ai significati dell'intervento: il processo minorile come promozione di responsabilità PATRIZIA PATRIZI	31
Giustizia minorile e mediazione reo-vittima. Luci e ombre ADOLFO CERETTI	39
L'alternativa violenta. Il ragazzo straniero tra inclusione e devianza ALESSANDRO BOSI	53
LUCA DE GIORGIS	57
Appendice normativa	59
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni	61

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni	71
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni (estratto)	77
Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures	79

Presentazione

Il presente volume contiene gli atti del convegno di studi tenutosi a Bologna il 28 settembre 2009, presso la Cappella Farnese di Palazzo D'Accursio, e dedicato al tema "Il processo penale minorile tra progettualità educativa e valori costituzionali. Esiti e potenzialità di una rivoluzione sistemica della Giustizia minorile".

L'iniziativa, di respiro nazionale, è stata promossa dalla Regione Emilia-Romagna, dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e dal Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna, con una duplice valenza:

- ha rappresentato innanzitutto l'importante frutto di un percorso di riflessione che l'Amministrazione regionale da tempo ha intrapreso con l'Autorità Giudiziaria Minorile e con il Centro per la Giustizia Minorile sui temi sia della prevenzione della devianza che della presa in carico dei ragazzi in condizione di disagio;
- dall'altro lato il Convegno ha rappresentato una importante tappa di riflessione a vent'anni dall'introduzione della norma sul processo penale minorile (D.P.R. 448/88 e D.Lgs. 272/89) e a dieci anni dalla sottoscrizione del protocollo tra Regione e Ministero per l'attuazione degli interventi per i minori imputati di reato.

Nel maggio del 2000, in un seminario promosso dalla Giunta regionale, nel quale si presentava il citato protocollo, si parlò di interventi e prospettive per i minori imputati, si ragionò su come connettere tra loro le norme, le risposte e le risorse; dopo circa dieci anni si tratta di dare una lettura degli esiti di anni di lavoro, di studiare lo "status quo" per comprendere:

- dove la risposta ha saputo sostenere in modo efficace i percorsi educativi delle adolescenze più "in difficoltà";
- dove invece le mutate esigenze della società e le risorse disponibili richiedono un ripensamento delle forme di risposta offerte dal sistema dei servizi.

Ma quella del Convegno è stata anche l'occasione per comprendere come i nuovi strumenti approntati dalla Regione (tra cui la L.R. 3/08, la L.R. 14/08, il Piano sociale e sanitario regionale, approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa 175/08) possano portare un effettivo contributo alla qualificazione del sistema.

Per tali finalità è stato importante il lavoro di analisi e di verifica di tre gruppi tematici – costituiti da professionisti afferenti a diverse amministrazioni: Enti locali, servizi scolastici, forze dell'ordine, sanità... – attivati nei mesi precedenti il Convegno e i cui risultati sono sintetizzati nella relazione di Giuseppe Centomani.

L'evento è stato altresì occasione di riflessione su quegli istituti che stanno trovando terreno fertile di applicazione in questa Regione, come i provvedimenti amministrativi di prevenzione (ex art. 25 R.D.L. 1404/34), di cui ha trattato Maurizio Millo, e che vedono direttamente impegnati i servizi sociali ed educativi territoriali. Ma anche per pensare a quelle iniziative che possono costituire le prossime tappe di lavoro, come la mediazione penale, di cui ha parlato Adolfo Ceretti, per la cui introduzione è comunque necessaria la conclusione un percorso di confronto tra i servizi e le magistrature.

Per accompagnare la riflessione, il Convegno ha ospitato diversi tra i massimi esperti, in campo nazionale, di diritto minorile e di educazione delle giovani generazioni, che oltre ai contenuti hanno portato anche la testimonianza storica ed esperienziale di una significativa stagione che ha posto le premesse per lo sviluppo di una "rivoluzione sistemica" della giustizia minorile: oltre a quelli sopra citati, Gino Rigodi, Luigi Fadiga, Patrizia Patrizi, Alessandro Bosi.

Hanno altresì partecipato ai lavori, con un proprio messaggio di saluto, Serenella Pesarin, direttrice generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari, in rappresentanza del Capo Dipartimento Giustizia Minorile, Consigliere Bruno Brattoli; la Consigliera Lina Delliquadri, in rappresentanza del Sindaco di Bologna; Luca De Giorgis, segretario regionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia; Lucio Strazziari, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; Roberto Casella, in rappresentanza di Nadia Del Frate, presidente della Camera Minorile di Bologna.

Ugo Pastore (procuratore per i Minorenni dell'Emilia-Romagna) e Maura Forni (responsabile del servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza della Regione) hanno condotto i lavori delle due sessioni.

Giuseppe Centomani

Dirigente del Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia-Romagna

Ringrazio tutti i convenuti e ringrazio anche i rappresentanti politici e delle istituzioni; volevo ringraziare anche tutti quelli che hanno partecipato ai lavori preliminari a questo convegno, ma l'assessore Dapporto mi ha sollevato da questo impegno perché di fatto lo ha già fatto lei; ovviamente io mi associo ai suoi ringraziamenti e intendo specificare soltanto che si sono formati 4 gruppi, ognuno mediamente composto da 10 – 12 persone, che si sono incontrate 2 volte. Quindi abbiamo avuto 50 – 60 persone che hanno riflettuto sulle questioni, secondo noi centrali, di questo tema della giustizia minorile; della riflessione di queste persone oggi io vi presenterò un piccolo precipitato, una piccola sintesi attraverso le slide tematiche. Naturalmente la premessa che intendo fare è questa: noi ci troviamo in un contesto mediamente di eccellenza, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna ma anche le altre Province, che tra l'altro hanno partecipato in maniera significativa anche ai lavori di preparazione; sono contesti dove l'azione sociale non è un'azione di minima, è un'azione qualitativa, è un'azione storicamente qualitativa, quindi stiamo parlando di un complesso di istituzioni, di contesti di eccellenza. Però anche nei contesti di eccellenza – o forse perché ci si trova in situazioni di eccellenza – ci si può e ci si deve permettere di riflettere su quello che è migliorabile; quindi prendete le nostre come delle notazioni che partono da una valutazione mediamente positiva del lavoro fatto, ma che propongono diciamo strade, prospettive di miglioramento.

Cercherò di trasgredire poco alla prescrizione del tempo e parto subito con la presentazione della sintesi di uno dei gruppi di lavoro che si occupava di un aspetto che secondo noi, in questo momento come ormai da almeno una decina d'anni, è un problema centrale: ossia i minori stranieri all'interno della giustizia minorile.

Questo gruppo è stato condotto dalla Dott.ssa Antonella Martini che ringraziamo, e si è posto il problema dei *minori stranieri, tra opportunità educativa e rischi di sistema*. Siamo partiti dall'analisi del momento in cui questo nuovo codice di procedura penale è stato promulgato: come vedete ci sono una serie di indicazioni sulle caratteristiche del codice, quindi un codice moderno, che prevede una centralità della funzione educativa, una residualità del carcere e una partecipazione attiva dei minori. Ma vi è un problema: di fatto questo codice era pensato per quella che era l'utenza di allora (gli anni '80), quindi maggiormente ragazzi italiani, in situazioni di disagio sociale, familiare ed economico, mentre pochi erano gli stranieri, di fatto rappresentati da ragazzi cosiddetti zingari, appartenenti a minoranze Rom e Sinti, ragazzi che in parte erano nati in Italia, in parte erano di fatto stanziali; insomma quelle erano le caratteristiche dei ragazzi per i quali è stato di fatto pensato il nuovo codice di procedura penale per i minorenni. Ma nel corso degli anni è aumentata la proporzione, la percentuale dei ragazzi stranieri, e questo naturalmente ha generato molti problemi di applicazione di questo nuovo codice.

Infatti, ricordo agli amici giuristi che accompagnano questa giornata, che all'inizio il nuovo codice di procedura penale era definito «il codice dei garantiti», cioè un codice molto utile, diciamo appunto garantista, molto moderno per quanti godevano di determinate condizioni sociali, che permettevano loro di essere restituiti a una famiglia certa, a una casa «che esisteva», a una scuola che li aveva conosciuti, a un lavoro che li accoglieva, ecc.

Di fatto, però, si generava un'applicazione differente di tali misure garantiste nei confronti di persone che non avevano queste caratteristiche, persone straniere, che di fatto non erano/sono neppure una categoria omogenea, perché c'erano e ci sono molte differenze dal punto di vista geografico, culturale, ma anche da un punto di vista delle storie migratorie.

Oggi noi ci troviamo in una situazione ormai nota, grazie anche a molteplici studi sugli effetti pratici, sull'impatto concreto nella gestione degli interventi del nuovo codice di procedura penale per i minorenni: per i ragazzi stranieri vi è una forte difficoltà di fruire dei questi benefici previsti dal codice. In particolare, ciò genera almeno un effetto negativo dal punto di vista dei diritti in termini generali: esiste una maggiore propensione ad applicare misure detentive, ad esempio la custodia cautelare, ai ragazzi stranieri rispetto ai ragazzi italiani, quindi ai meno garantiti si applica

una forma di processo penale più restrittiva, e allo stesso tempo esistono problemi nell'applicazione di percorsi di trattamento psico-educativo e percorsi di socializzazione, per le questioni di cui si parlava prima ed anche perché esiste una difficoltà a coniugare il codice di procedura penale con le molte leggi di carattere generale, ma anche con le norme locali, che in qualche modo dovrebbero presidiare la realizzazione di inserimenti nelle scuole, nei percorsi di formazione, ecc.

Naturalmente il gruppo si è chiesto se le difficoltà incontrate nell'applicazione di questo codice rinviano alla condizione stessa dell'essere stranieri o a una percezione sociale diffusa, alla teoria che gli operatori utilizzano nell'approccio al problema; in ogni caso il risultato non cambia, il risultato è una difficoltà ad applicare alcune misure penali. Le difficoltà rinviano a diversi piani: la disarmonia fra le norme che tutelano i diritti dei minori e la normativa in materia di immigrazione, che è un punto molto importante; la questione delle norme contenute nel «pacchetto sicurezza» la questione dell'eterogeneità locale dei criteri nelle procedure per l'apertura di tutela o per il rilascio del permesso di soggiorno, ecc. Voi sapete, infatti, che in molte città si agisce in maniera differente: sono differenti gli accordi, i protocolli che esistono con le questure; insomma, ci sono delle interpretazioni molto differenti nei diversi contesti.

Ma le criticità, se partiamo dal piano trattamentale, rinviano anche alla difficoltà del riconoscimento dei titoli di studio; ai percorsi di formazione, che sono declinati secondo tempi e caratteristiche proprie dei ragazzi italiani o comunque dei ragazzi in libertà. Di fatto si riscontra una difficoltà diffusa a mettere in atto percorsi di inclusione e di integrazione. Esistono naturalmente delle problematiche legate anche all'attività operativa, agli interventi, alla professionalità di quelli che si devono occupare di questi ragazzi. Allora alcune delle possibili prospettive verso le quali occorre muoversi, sono la formazione, l'affinamento degli strumenti, la professionalizzazione degli operatori.

La categoria più generale che mi viene in mente è la necessità di crescita della sensibilità interculturale e l'ideazione, attuazione e valutazione delle buone prassi. Uno dei problemi che si aggiunge a quelli che accennavamo prima è proprio il cattivo passaggio di informazioni sulle cose utili, sulle cose che funzionano, che si fanno già nel nostro territorio. L'idea portante era quella di tracciare un attimo la prospettiva su dove bisogna arrivare.

Da un punto di vista delle risorse, per appunto, occorre agevolare l'inclusione: si è così pensato a una particolare attenzione alla continuità dell'intervento nel momento del passaggio di questi ragazzi alla maggiore età: prevedere la riformulazione dei percorsi formativi per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la formazione professionale; prevedere, come dicevo prima, il potenziamento della comunicazione sulle buone prassi fra gli enti e i soggetti che si occupano di questi ragazzi.

Dal punto di vista delle risorse umane, è importante lo sviluppo qualitativo, la formazione di mediatori interculturali e il loro inserimento «organico»: non cioè come consulenti, ma come strumenti che devono essere presenti *organicamente* all'interno dei servizi minorili per la gestione del rapporto con i ragazzi stranieri.

Altro aspetto rilevante, come ha osservato il gruppo di lavoro, è l'attivazione di percorsi di educazione alla legalità con la collaborazione diretta, co-costruita, coordinata, con le forze dell'ordine. Infine, ecco lo slogan che è stato proposto: «passare dalla rete dei servizi ai sistemi dei servizi», cioè superare la dimensione dell'accertamento dell'esistenza di una molteplicità di servizi, a un contesto dove il loro intervento è coordinato alla luce di un progetto condiviso e di obiettivi dichiarati e condivisi. Questo comporta l'armonizzazione delle indicazioni del nuovo codice di procedura penale per i minorenni con le altre disposizioni legislative, la promozione di un tavolo locale di confronto e di elaborazione per le linee di indirizzo tra i diversi servizi pubblici e anche con il privato sociale, l'individuazione di buone prassi, la formalizzazione di accordi operativi a livello locale tra i vari soggetti coinvolti. Questo in particolare per cercare di concentrarsi sulla definizione di procedura e di prassi concordate per quanto riguarda il passaggio dalla minore alla maggiore età.

Il gruppo condotto dalla D.ssa Martino, consulente psicologa della giustizia minorile, ha riguardato il tema dei *percorsi educativi intramurali in comunità ed esperienze a confronto*.

Questo gruppo si è interrogato su chi siano gli adolescenti con cui si lavora nei contesti della giustizia minorile. Si tratta per lo più di minori stranieri non accompagnati, che in realtà spesso sono minori allontanati o abbandonati; spesso sono di seconda generazione: in generale, sia questi ragazzi, sia quelli italiani, fanno registrare un abbassamento dell'età di commissione dei reati.

Questi ragazzi, naturalmente, rappresentano il precipitato sociale delle dinamiche, delle problematiche, delle questioni che esistono nei nostri contesti. Ad esempio vi è una generalizzazione nell'uso degli stupefacenti, con un'ulteriore problematizzazione che deriva da una parte dalla poliassunzione e dall'assunzione situazionale, ma dall'altra dalla mancata identificazione di questi ragazzi con il problema della tossicodipendenza.

Di fatto questi ragazzi spesso sono già conosciuti dai servizi, molto spesso hanno problematiche già conosciute, già espresse e sono in carico ai servizi territoriali in ambito civile.

L'ultimo punto di attenzione è quello sui minori italiani, che fanno registrare in questa regione un piccolo incremento rispetto al passato; ma in altre regioni – per esempio in Lombardia, nell'Istituto penale «Beccaria» di Milano – di fatto i ragazzi italiani sono già arrivati al 60% dei presenti: ciò rappresenta un campanello di allarme molto forte.

Nel nostro contesto, per fortuna, siamo ancora a percentuali minori, ma il fenomeno è in crescita. Questo gruppo ci teneva tuttavia a sottolineare che, oltre alle caratteristiche particolari e sicuramente negative di partenza sopra illustrate, vi sono però anche aspetti positivi di cui bisogna tenere conto, che, diciamo, rappresentano le potenzialità di questi ragazzi: si tratta di giovani più moderni, che utilizzano nuovi strumenti e tecnologie, con facilità di movimento e di apertura al cambiamento: quindi diciamo che sono ragazzi «plasmabili», con i quali si può lavorare e si possono ottenere dei risultati.

Dal punto di vista operativo risulta essenziale essere in grado di mettere in campo degli strumenti moderni e adeguati. Von Foerster evidenziava l'importanza di aumentare la competenza psicosociale nei nostri ragazzi, e il gruppo si è chiesto quali siano gli strumenti che aumentano le opportunità dei ragazzi di non scegliere la devianza.

In questa prospettiva ci sono alcuni strumenti presenti già grazie al D.P.R. 448/88, che evidenzia la centralità della funzione educativa del servizio Istituto penale per i minorenni. Ma ci sono anche le varietà possibili dei percorsi comunitari, ci sono le varietà degli strumenti giuridici che rendono accessibili opportunità di intervento differenti; ed ancora, la residualità del carcere, la possibilità di applicazione a cascata delle varie misure cautelari, la possibilità di sospensione del processo e di messa alla prova. Sono tutti strumenti assolutamente moderni e fortemente capaci di ridurre l'esperienza istituzionale di questi ragazzi, ma probabilmente non basta: il gruppo riteneva che c'è da potenziare la predisposizione di risposte più specifiche per i minori stranieri, la valorizzazione delle esperienze di volontariato, la valorizzazione degli strumenti classici, come le borse lavoro e i laboratori formativi, la circolarità della comunicazione tra i servizi, l'introduzione di esperienze innovative come per esempio quella del tutore volontario e l'incremento delle risorse economiche, anche se siamo ben coscienti della criticità attuale, su questo aspetto.

Sul piano delle proposte, inoltre, un primo passo, per questo gruppo, è la costituzione di un tavolo permanente: qui non parliamo di tavoli a livelli regionali o provinciali, ma parliamo di tavoli fatti da chi concretamente opera con i ragazzi, che sono all'interno delle istituzioni penali e delle comunità.

Passando al terzo tema, vi presenterei a questo punto la sintesi prodotta dal gruppo condotto dalla D.ssa Chiricosta, che si è occupato di *politiche e percorsi educativi del territorio*.

Sulla questione territoriale dei servizi c'è il grosso impatto della legge costituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione; su questo aspetto il gruppo si è concentrato facendo presente quali sono gli elementi normativi di prevalente interesse, con riferimento alla Commissione ex articolo 13 D.lgs. 272/89, che sentirete nominare più volte e che prevede proprio il coordinamento delle attività dei servizi minorili nell'Amministrazione della Giustizia con i servizi sociali dell'ente locale. Questo gruppo ha individuato 6-7 aree di interesse problematico, mettendo in evidenza l'impatto della riforma del titolo V della Costituzione sugli assetti organizzativi e i confini delle competenze dei vari attori territoriali.

È stato rilevato come le differenti forme di gestione dei servizi incidano sui percorsi di intervento e come manchino un linguaggio comune e delle visioni condivise sulla situazione attuale e futura.

Il gruppo si è allora interrogato su quali siano i possibili strumenti migliorativi. Naturalmente il principale strumento migliorativo è quello delle *linee guida*, la definizione di strumenti in grado di stabilire delle azioni concrete di miglioramento; bisogna dire che queste linee guida non sono soltanto un discorso ipotetico, nelle intenzioni, ma è un processo già in corso di realizzazione, poiché di fatto tali linee già si stanno predisponendo, e non soltanto con l'apporto degli interlocutori locali di Bologna, ma anche grazie ai servizi di Modena, di Forlì-Cesena, di Reggio Emilia, cui va il mio ringraziamento. Tra l'altro questo prodotto consentirà di avere un'adeguatezza e un respiro più

ampio di quello locale, comunale; vi sono previste delle azioni concrete di miglioramento, come la definizione di un denominatore comune come patrimonio trasversale, a livello macro, quindi stabilire dei punti cardine per una cultura omogenea dell'intervento a livello regionale: tendono quindi a creare dei criteri di collaborazione tra i territori e il Centro Giustizia minorile, che è l'interlocutore principale di tutti quelli che operano nel settore del disagio e della devianza, e a definire azioni di prevenzione diversificate per fasce d'età.

L'ultimo punto, l'ultima azione di miglioramento che le linee guida possono generare è la possibilità di partecipare, coordinare e valutare gli interventi sui minori dell'area penale.

Un'altra area di difficoltà rilevata è quella della traduzione in azioni concrete di quanto viene stabilito dalla Commissione ex articolo 13 D.Lgs. 272/89 Tale Commissione in Emilia-Romagna è ben riconosciuta, ben strutturata, ma vi è difficoltà nella traduzione delle sue decisioni: quindi la prospettiva migliorativa è quella di sviluppare una maggiore frequenza di incontro e di interlocuzione fra tutti i partecipanti e di quanti operano nei sottogruppi/tavoli tematici di lavoro, nei quali essa si è articolata. Occorre, in definitiva, uno sforzo per recepire i risultati di questo lavoro: quindi in questo senso la prospettiva, l'azione di miglioramento, è il potenziamento degli effetti pragmatici dei tavoli tematici e delle loro proposte.

Un altro aspetto critico emerso su questo piano di riflessione è la difficoltà complessiva della rete dei servizi ad assumersi la responsabilità delle azioni che vengono delegate. Vi sono dei protocolli interistituzionali che di fatto non generano sistematiche azioni preventive e educative; c'è una mancata tempestività degli interventi.

A partire dalla situazione rilevata, qual è lo strumento migliorativo? I protocolli operativi, però non intesi come atti soltanto formali, ma che siano in grado di individuare forme concrete di integrazione delle competenze dei servizi territoriali e della giustizia minorile in materia di interventi sui minori. Ciò significa creare una situazione in cui gli interventi non siano estemporanei, ognuno pensato al proprio interno, nel proprio servizio, nel proprio settore o area, ma integrati, in modo da rendere i servizi più adeguati e più efficaci.

In questo senso un'azione di miglioramento è l'individuazione di ambiti e di interventi per la prevenzione primaria e secondaria, insieme a una sorta di matrice di responsabilità in cui si dice chi fa che cosa, quando, dove e perché. Questo naturalmente dovrebbe anche favorire la tempestività degli interventi. Nella stessa prospettiva, per una maggiore efficacia degli interventi, l'ipotesi migliorativa è quella di una co-progettazione delle azioni educative e di prevenzione del disagio.

Un altro aspetto problematico è costituito dalla sovrapposizione dei tavoli di confronto, insieme ad un eccessivo avvicendamento dei rispettivi componenti. Tale fenomeno naturalmente crea delle difficoltà nel costruire un'attività di progettazione costante e coerente. Un ulteriore carenza si registra nell'effettivo sviluppo della «cultura di sistema»: molti parlano di sistema, molti ne discutono; tuttavia molto di meno si agisce in termini sistemici!

Qual è il possibile strumento migliorativo? Un coordinamento interistituzionale continuo, che non deve essere inventato perché esiste già, è la «Cabina di regia» di livello regionale. Su questi aspetti il gruppo di lavoro ha proposto alcune azioni concrete di miglioramento: fare evolvere la rete in sistema, definendo un progetto, degli obiettivi condivisi come dicevamo prima; promuovere la flessibilità e unicità dei tavoli di lavoro: ciò significa che occorre evitare la moltiplicazione di tavoli sullo stesso tema, oppure il tavolo può essere «ibridato» da altre competenze che allargano il tema di competenza del tavolo. Naturalmente va assicurata la cura della costanza degli incarichi, la possibilità di avere sempre gli stessi interlocutori quando si lavora in certi tavoli e la valorizzazione delle azioni di sistema.

Un ultimo punto, forse uno degli ultimi, è la molteplicità degli interventi di prevenzione spesso autoreferenziali e di difficile valutazione. Esistono una molteplicità di enti che sviluppano un diluvio di iniziative: il problema è che queste iniziative possono mal collegarsi a quelle fatte dagli altri! Qual è allora lo strumento migliorativo possibile? Il coordinamento delle progettazioni in ambito provinciale: ciò potrebbe produrre la creazione di criteri per il monitoraggio e la valutazione delle progettazioni attivate.

Un ulteriore aspetto, trasversale alle problematiche rilevate, riguarda il fatto che esistono poche risorse e queste risorse a volte vengono troppo parcellizzate, diventando meno efficaci per quanto riguarda l'intervento.

Complessivamente, il lavoro del gruppo ha rilevato una scarsa percezione del ruolo di tutela o prevenzione da parte della comunità, oltre ad una scarsa attenzione al contesto in cui si generano e codificano le condotte a rischio. Stiamo parlando delle classi, delle squadre, dei gruppi di pari. Lo strumento migliorativo che il gruppo ha individuato è la progettazione integrata degli interventi.

L'azione migliorativa che questo strumento potrebbe generare è il coinvolgimento della scuola, della sanità, delle realtà educative ecc. nell'attività di promozione alla legalità; ma anche (cosa altrettanto importante) il coinvolgimento della cittadinanza nella promozione di una «comunità educante». In questa logica, si è pensato alla realizzazione di percorsi con i minori a rischio nel contesto sociale.

Per finire, il gruppo ha fatto riferimento alla necessità di attivare delle risorse e opportunità di conoscenza e sensibilizzazione sulle problematiche delle nuove generazioni, mentre purtroppo registriamo in questo momento lo sviluppo e l'affermazione di teorie di senso comune riduttivistiche, grossolane, più centrate sulla dimensione securitaria, piuttosto che sull'interesse reale alla conoscenza e alla complessità dei problemi. Su tale aspetto, qual è lo strumento migliorativo? Ovviamente quello della formazione che però non è pensato soltanto per gli operatori sulle principali tematiche di settore, ma anche alla cittadinanza.

Ancora, un approccio che riteniamo importante presentare all'attenzione di questa giornata è quello della *giustizia ripartiva*, sul quale ha svolto una riflessione il quarto dei gruppi di preparazione al convegno, condotto dal sottoscritto. La giustizia ripartiva che come sapete in Italia ha cominciato a balbettare i primi passi, i primi pensieri organizzativi, agli inizi degli anni '90 dello scorso secolo, e che a Bologna ha generato un'attività concreta, ovvero l'organizzazione e la gestione operativa di un Servizio, partito nel 2001 negli spazi del quartiere S. Stefano, dove è ospitato il Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione (CIMFM). Questo centro di fatto con il suo lavoro qualitativo ha ottenuto un riconoscimento formale dalla Regione, ha svolto diversi tipi di intervento e in collegamento con gli uffici istituzionali, ma di fatto non è mai diventato un contesto riconosciuto e sostenuto istituzionalmente dall'intero sistema dei servizi territoriali.

Quali erano gli aspetti problematici iniziali? La difficoltà di accoglienza operativa da parte del Tribunale per i Minorenni di Bologna, fino al 2007 in particolare, quando c'è stata una modalità di invio abbastanza sporadica e mai un orientamento consolidato. In quella fase si è registrata, da una parte, l'assenza di una cultura di base sulla giustizia ripartiva; dall'altra, sul piano tecnico, il servizio faceva registrare delle carenze nella definizione precisa delle prassi preliminari di invio e aggancio, oltre ad uno scollegamento degli interventi da una logica di intervento, che potremmo definire «educativo», più complessivo.

Oggi ci troviamo invece in una situazione più favorevole: infatti dal 2007, di fatto, c'è un incremento statistico con un'impennata nel 2008 dei casi inviati per la mediazione, oltre ad una reale accoglienza e ad un cambio di orientamento costante per la mediazione penale da parte dell'Autorità giudiziaria. Tale mutamento è tra l'altro favorito da una buona propensione anche da parte dei giudici onorari, che voi sapete sono una componente essenziale nel Tribunale per i Minorenni. Oggi al CIMFM di fatto registriamo una potenzialità del servizio che potrebbe accogliere dagli 80 ai 110 casi all'anno, e contestualmente si registra una significativa disponibilità istituzionale ad un investimento in termini di formazione per gli operatori.

Ma vediamo quali sono oggi gli aspetti problematici: innanzitutto una prevalenza della mediazione sul complesso delle attività possibili della giustizia ripartiva, per la quale si identifica quasi la giustizia ripartiva con la mediazione – cosa che, come sapete, non è vera, in quanto la prima rappresenta solo una delle tante forme in cui può esprimersi la giustizia ripartiva –. Inoltre, si rileva una sorta di sbilanciamento a favore del reo, in una prospettiva in cui la vittima viene quasi vista come uno strumento esclusivamente funzionale alla sua riabilitazione. L'assenza di un ufficio che si occupi specificamente delle vittime, in qualche modo conferma tale problema. Inoltre deve registrarsi, ancora una volta, la carenza di un coordinamento tra i diversi attori istituzionali, la resistenza al cambiamento e a ripensare le abitudini, le routine, le prassi operative che già si conoscono. In tal senso, ci sono delle esperienze realizzate anche nei nostri servizi, ma sono esperienze scollegate fra di loro, e vi è un'assenza di visibilità di queste attività. A ciò sembra aggiungersi l'esigenza di prevedere nell'agenda delle priorità di ordine politico, questo tipo di intervento.

Per concludere su questo punto, i concetti chiave individuati dal gruppo di lavoro sono la *visibilità*, la *diffusione* e *l'informazione*, la *formazione degli operatori*, la *progettazione interistituzionale*, *l'articolazione di interventi riparativi in politica sociale*, *l'assunzione di responsabilità istituzionale*, il *Protocollo d'Intesa interistituzionale*.

Da ciò, una efficace proposta operativa può seguire questa scansione:

- innanzitutto la definizione di una specie di comitato di garanti, cioè il piano politico e il piano tecnico insieme, che riflettono e decidono come concretamente realizzare questa impresa;
- un incontro preliminare con la cabina di regia, ovvero il piano di coordinamento regionale;
- uno studio di proiezione sul risparmio in costi sociali ottenibile evitando i percorsi giudiziari e penali classici, funzione che riguarda prevalentemente il Centro per la Giustizia Minorile;
- una valutazione complessiva del bisogno di mediazione;
- un collegamento organico fra il tema del conflitto e lo strumento della mediazione;
- dei percorsi di formazione di base per gli operatori e non solo;
- l'approfondimento delle riflessioni sul contesto e sul servizio da costruire, come deve essere strutturato, organizzato, agganciato ai vari contesti istituzionali, tenendo conto di quanto è espresso in seno alla Commissione ex articolo 13 D.Lgs 272/89 e in cabina di regia;
- per finire, l'obiettivo fondamentale è quello della stipula del Protocollo d'Intesa Interistituzionale

Noi riteniamo che questo si possa fare!

Il processo penale minorile dopo vent'anni di *messa alla prova*

Luigi Fadiga

Docente di Diritto minorile presso l'Università LUMSA di Roma, già Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma

1. Vorrei prima di tutto ringraziare dell'invito, e manifestare il mio apprezzamento per questa iniziativa che la Regione Emilia-Romagna, il Tribunale per i minorenni e il Centro per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia hanno organizzato. Mi sembra infatti che essa vada molto al di là dell'ambito regionale, perché l'argomento e il taglio delle relazioni, la qualità dei relatori, la sede prestigiosa e il numero dei partecipanti le danno sicuramente una valenza a livello nazionale.

Due parole adesso sul titolo della mia relazione. Io parlo di messa alla prova *del* processo penale, non *nel* processo penale. Voglio cioè riflettere sul processo penale per i minorenni come su di una entità che dopo 20 anni deve essere valutata nella sua attuale estrinsecazione, considerando sperimentale questo periodo di tempo (che per una normativa così complessa non è eccessivo), per vedere se possiamo dare un giudizio positivo sull'esperimento oppure se dobbiamo cercare strade diverse.

Teniamo però presente, restando nella metafora, che la messa alla prova si deve attuare nell'ambito di un progetto di intervento, e con dei sostegni qualificati. Non si può mettere alla prova senza un progetto e senza sostegni, altrimenti l'esperimento fallisce. Ora, il nostro codice di procedura penale minorile (che non è un codice, sono semplicemente delle «disposizioni»: e dirò poi perché), non ha avuto ahimè questi vantaggi. È nato senza un progetto di intervento organico sulla giustizia minorile; senza una riforma dei tribunali per i minorenni; senza un apposito sistema sanzionatorio e un apposito ordinamento penitenziario minorile; e senza un sostegno adeguato dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie. Ciò va tenuto presente nell'esprimere il giudizio, ma alla fin fine non è del tutto un male. Ci permette infatti di vedere *in vitro* quello che succede troppe volte in Italia quando si fanno delle messe alla prova per dei ragazzi senza un sostegno, senza un progetto e senza una lira.

2. Allora partiamo dall'inizio, cioè dal contesto in cui nasce questo processo penale per i minorenni. È una gestazione incredibilmente lunga e laboriosa. Una prima legge delega per rifare il processo penale ordinario, cioè quello «degli adulti», risale infatti agli anni Settanta. Il codice di procedura penale risaliva agli anni '30, e di conseguenza era necessario riscriverlo adeguandolo alla Costituzione repubblicana, introducendo maggiori garanzie per la difesa e passando dal modello inquisitorio a quello accusatorio. La commissione di studio incaricata di predisporre il primo progetto si domandò se era opportuno prevedere delle norme apposite anche per i procedimenti a carico di minorenni, ma concluse che era meglio non toccare quell'aspetto, perché apparteneva a una materia bisognosa di essere interamente rivista e riscritta in modo organico, perché risalente all'ormai lontano 1934. Ritenne insomma che non sarebbe stato sufficiente intervenire sul solo aspetto processuale, ma che sarebbe stato necessario rivedere tutta la legislazione minorile, anche dal punto di vista ordinamentale e sostanziale. Così, la prima legge delega non si volle occupare di imputati minorenni.

Nel 1977 accadde un importante fatto nuovo: con un decreto del Presidente della Repubblica (il D.P.R. 616/1977) la competenza agli interventi nei confronti di minorenni soggetti a provvedimenti civili o rieducativi dei tribunali per i minorenni passò dallo Stato agli Enti locali, nell'ambito del decentramento e del trasferimento di funzioni al nascente sistema regionale. Questo passaggio fu salutato in modo molto positivo, e per alcune parti ha dato adito a sviluppi estremamente felici: ma, nella parte più sgradevole, quella più connotata da momenti educativi e di controllo, rimase incompleto e gli interventi più difficili si persero per strada. In quegli anni, intervenire nei confronti di adolescenti con problemi comportamentali era cosa sgradita a tutti, e tutti cercavano di evitarlo. Possiamo dire ormai che ci fu una vera e propria fuga degli adulti davanti alla responsabilità educativa, una fuga della quale ancora risentiamo gli effetti.

3. Questa situazione si protrasse per quasi 10 anni, e cioè fino alla seconda metà degli anni Ottanta. In quel periodo le risposte al minore che commetteva un reato furono di tipo prettamente carcerario, e si concentrarono nella fase della custodia cautelare, allora gestita dal pubblico ministero. Schematizzando l'ipotesi più frequente, quella del furto, il ragazzo veniva arrestato in flagranza – di solito obbligatoriamente, come prevedeva il codice di allora – e subito portato in carcere. Il procuratore minorile lo lasciava in custodia cautelare per qualche mese, concedendogli poi la libertà provvisoria. Tutto questo senza nemmeno vedere il ragazzo, che durante la detenzione aveva contatti solo con la polizia e col personale del carcere e con l'avvocato difensore, di solito nominato d'ufficio. Di vedere il giudice, nemmeno parlarne. Dopo circa un anno, quando il ragazzo era ormai in libertà provvisoria e nessuno più si occupava di lui, arrivava al tribunale per i minorenni la richiesta del pubblico ministero: solitamente, la concessione del perdono giudiziale. Il tribunale per i minorenni si riuniva in camera di consiglio, il ragazzo non veniva sentito né convocato, gli veniva dato il perdono giudiziale e il fascicolo andava in archivio.

Con quel sistema, profondamente lesivo dei diritti della difesa e dei diritti primari del minore, la punizione era anticipata a livello di custodia cautelare. Esso però non scandalizzava più di tanto: forse perché a quell'epoca la custodia cautelare era un intervento assai diffuso, o forse perché la sensibilità su questi problemi era minore. Esso inoltre aveva il «vantaggio» (se così si può dire) dell'immediatezza della risposta punitiva e della sua flessibilità.

4. Arriviamo così al 1987, cioè alla vigilia delle nuove disposizioni sul processo penale minorile. C'erano alcuni fatti nuovi, vale a dire una forte tendenza a livello scientifico e a livello di strumenti giuridici internazionali per un rinnovo della risposta penale verso i minorenni. Devo citare in proposito le importantissime *Regole minime delle Nazioni Unite per la giustizia minorile* del 1986 (cosiddette «Regole di Pechino»), e una importante Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1987, che appunto parlava di nuove risposte alla delinquenza minorile.

Sulla spinta di queste sollecitazioni e anche in base al fatto che la nuova legge delega della procedura penale aveva previsto un'apposita direttiva nell'articolo 3, dove erano specificati i criteri che avrebbero dovuto fungere da correttivi delle norme generali quando si trattava di giudicare un minore, venne finalmente approvato il decreto legislativo 22 settembre 1988 n. 448 contenente le «Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni». È da notare che esso non fa parte del nuovo e coevo codice di procedura penale. Il guardasigilli dell'epoca, il ministro Vassalli, non ritenne infatti di accogliere le richieste della commissione redigente e preferì lasciar fuori questa materia. Caddero infine uno dopo l'altro, per scioglimenti anticipati delle Camere o per fine legislatura, tutti gli altri progetti di riforma della giustizia minorile nel frattempo presentati.

Così, il processo penale minorile ha potuto ritagliarsi solo un piccolo spazio nell'ordinamento giuridico italiano, e non gli sono state risparmiate le accuse. Fin dall'inizio si è detto da molti che è un processo ambiguo; altri lo hanno lodato considerandolo un processo «educativo»; altri lo hanno accusato di voler «riconquistare i territori perduti»; altri infine – con riferimento alla sospensione e alla messa alla prova - hanno addirittura parlato di novità «devastanti». A ben vedere però, la disputa sul suo valore educativo è fuorviante. Non è il processo in sé ad essere educativo: non può esserlo. Un processo non deve e non può avere per scopo l'educazione dell'imputato, ma l'accertamento dei fatti e della colpevolezza. Semmai, il rischio è che diventi diseducativo. Ogni impatto del minore con le istituzioni (e quindi anche e specialmente col sistema della giustizia minorile) assume infatti inevitabili valenze educanti o diseducanti, e di questo bisogna essere consapevoli. In questo senso dunque si può parlare di educatività dell'esperienza processuale: non come fine, ma come ricaduta conseguente al contatto col mondo della giustizia.

5. Oggi però si è parlato del processo penale minorile come di una rivoluzione sistemica, e a me fa piacere sentirne parlare bene perché potrei essere imputato di concorso materiale nel reato, avendo fatto parte a suo tempo della commissione redigente. Però devo dire che ho un po' di paura quando vedo enfatizzare così questo piccolo pezzo di diritto minorile che in qualche maniera è stato rimediato per supplire a un disinteresse generale nei confronti delle tematiche minorili: disinteresse a livello politico, a livello accademico, a livello giudiziario, e per lungo tempo anche a livello di avvocatura.

Il processo penale minorile è stato in realtà come il bicchiere d'acqua che si dà all'assetato, e non vi sembri una metafora troppo forte. Bisognava fare qualcosa, perché non si poteva riformare il processo penale ordinario senza provvedere agli imputati minorenni: altrimenti col nuovo rito il minorenne sarebbe stato travolto dal nuovo meccanismo processuale accusatorio, e questo non era accettabile. Nemmeno era possibile lasciare il vecchio processo penale per i minori e riformare quello ordinario, poiché ciò sarebbe stato incostituzionale. Si provvide quindi a inserire nella legge delega i principi generali dell'art. 3, a seguito del quale furono emanate le «Disposizioni» del D.P.R. 22 settembre 1988,

n. 448 poi le norme di attuazione emanate col D. lgs. 28 luglio 1989, n. 272. Non fu toccato l'aspetto ordinamentale, e neppure quello sostanziale. Si ebbe così un processo penale minorile del tutto nuovo, da celebrarsi però davanti a un giudice vecchio, che applicava un sistema sanzionatorio ancora più vecchio di lui e previsto sin dall'origine per gli imputati adulti.

6. È dunque un ben piccolo spazio quello consentito al tribunale per i minorenni, dove tuttavia – talora forzando un po' l'ambito della delega – è stato possibile inserire alcune importanti innovazioni. Esse però, calate in un sistema privo di organicità e di adeguate risorse, sono cresciute in maniera spontaneistica, e presentano talora delle malformazioni, delle deformazioni, delle disarmonie e anche addirittura delle anchilosi.

Cominciando da queste ultime, un ottimo esempio è dato dall'articolo 32, comma 4, in base al quale il giudice dell'udienza preliminare, in caso di urgente necessità, può prendere provvedimenti civili temporanei a protezione del minore. Questa norma è molto importante, perché davanti al GUP (giudice dell'udienza preliminare) compaiono spesso ragazzi che sono al tempo stesso imputati di un reato e vittime di situazioni familiari gravemente diseducanti; oppure sono minori stranieri che si trovano in Italia privi di figure adulte di riferimento. In tal caso non ci possiamo limitare a guardare l'aspetto penale, chiudendo gli occhi davanti al pregiudizio derivante al ragazzo dal contesto in cui vive. È necessario provvedere subito alla sua protezione.

Malgrado ciò, la disposizione dell'art. 32, comma 4 è applicata così raramente che ho parlato di norma anchilosata. È un brutto segnale: esso vuol dire che il GUP minorile (composto da un giudice togato e da due giudici onorari) è divenuto insensibile agli aspetti protettivi civilistici, e concentra la sua attenzione e il suo operato sugli aspetti penali. Si sta dunque verificando una pericolosa frattura nella funzione giudiziaria minorile, che è composta da diverse attribuzioni ma è concettualmente unitaria, come ci ricorda espressamente l'art. 2 delle norme di attuazione citate più sopra.

7. Altri difetti di crescita sono da attribuire a interventi legislativi successivi, che hanno inciso sull'impianto originario in nome di un garantismo che pare francamente eccessivo e comunque fine a se stesso e incomprensibile per il minore imputato. Un buon esempio è dato dall'applicazione esasperata delle norme sul giusto processo all'udienza preliminare, là dove il giudice, prima dell'inizio della discussione, deve chiedere al ragazzo se consente alla definizione del processo in quella fase (art. 32, comma 1). È vero che, a norma dell'art. 1, comma 2 delle «Disposizioni», lo stesso giudice deve «illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, e il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni». Ma è lecito dubitare che ciò avvenga sempre, e soprattutto è lecito chiedersi come sia possibile spiegare a un ragazzo norme di carattere processuale molto tecniche.

Mi rendo conto che l'udienza preliminare è cosa diversa dall'udienza dibattimentale, e che il GUP minorile ha maggiori poteri del GUP ordinario, potendo emettere pronunce che – come il perdono giudiziale – presuppongono la colpevolezza dell'imputato. Tuttavia, nel processo penale minorile sono da temere grandemente quelle modifiche che rischiano di bloccare la comunicazione tra giudice e minore, quei tecnicismi che rendono impossibile la percezione da parte del minore di ciò che accade, che rendono insomma il processo penale diseducativo e diseducante.

8. A questo proposito vorrei parlare di un altro aspetto del processo penale minorile che è rimasto sterile, mentre aveva in sé forti potenzialità educanti: il primo contatto tra il pubblico ministero ed il minore. Mi rendo perfettamente conto, perché ho presieduto per molti anni un grande ufficio giudiziario come il tribunale per i minorenni di Roma, di come possa essere gravoso il lavoro dei magistrati del pubblico ministero. Tuttavia, quanti dei ragazzi arrestati in flagranza vedono il pubblico ministero? Nemmeno all'udienza di convalida, dove il PM può limitarsi a presentare richieste scritte. E quanti di quelli denunciati a piede libero per reati di particolare allarme sociale (penso a fatti di razzismo, di bullismo, di danneggiamento di edifici o di arredi scolastici) vengono subito chiamati in Procura, insieme ai genitori, e sentiti dal magistrato e responsabilizzati sulla negatività della loro condotta? Ben che vada, si delega la polizia giudiziaria: ma è profondamente diverso per un ragazzo (e per i suoi genitori) incontrare il magistrato o incontrare l'ispettore della polizia. O almeno dovrebbe esserlo.

9. Continuando nell'esame delle malformazioni, pensiamo alle sanzioni sostitutive previste dall'art. 32, comma 2. Possono essere applicate dal GUP in udienza preliminare, e dunque consentirebbero una rapida risposta al reato ed al minore, col doppio effetto di responsabilizzare quest'ultimo e di non tenerlo a lungo in attesa della definizione del

processo. Ma le sanzioni sostitutive sono applicate assai raramente, sia perché è carente il sistema penitenziario sia perché (lo so, sta male dirlo...) è più semplice per il giudice chiudere tutto con un bel perdono giudiziale.

Ed anche il proscioglimento per irrilevanza del fatto nella fase delle indagini preliminari (art. 27, comma 1) potrebbe avere ricadute positive e responsabilizzanti, se il ragazzo venisse sentito dal magistrato e gli fosse chiarito che il fatto da lui commesso non avrà conseguenze sul piano penale non solo perché «tenue», ma anche perché «occasionale», e perché vengono privilegiate le sue esigenze educative davanti a quelle della giustizia. Eppure, quando la guida senza patente era un reato, io ho visto dare l'irrilevanza del fatto a un minore sorpreso alle tre del mattino mentre in una zona malfamata della città guidava un'auto senza avere la patente: il che dimostra che l'art. 27 ha subito una burocratizzazione che nemmeno la routine e la mole di lavoro possono giustificare.

10. Da ultimo, esaminiamo la sospensione del processo e la messa alla prova (art. 28). Si tratta di una innovazione introdotta molto faticosamente, sospettata all'origine di incostituzionalità ma poi fortunatamente «assolta» dalla Corte costituzionale. Essa dunque ha pieno diritto di cittadinanza nel processo minorile, ed anzi ne costituisce l'esito più nuovo e stimolante per i servizi sociali. Infatti, la messa alla prova è disposta sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili della giustizia, in collaborazione con i servizi socio assistenziali dell'ente locale. In tal modo essa permette di dare al minore sostegno e controllo nel suo stesso ambiente di vita o se necessario in ambiente protetto, impegnandolo in attività che possono essere dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa (la grande dimenticata del processo minorile).

Grandi sono le potenzialità di questa norma, che sin dalla sua entrata in vigore dava spazio alla mediazione tra offensore e vittima e disegnava uno schema di giustizia riparativa (la cosiddetta *restorative justice*) che oggi è considerata la risposta migliore al minore che delinque.

Eppure, malgrado ciò, e nonostante il felice esito della maggior parte dei casi, molto scarso è stato lo sviluppo della sospensione e della messa alla prova. Le ricerche in proposito (A. Mestitz, 2007) parlano di un'applicazione che a livello nazionale non arriva al 10% delle denunce e che in alcune Regioni scende addirittura al 3,5%.

Le cause di ciò sono molteplici. In primo luogo, va considerato che sospensione e messa alla prova impegnano parecchio giudici e operatori, e presuppongono l'esistenza di adeguate risorse sul territorio. L'assillo dei fascicoli che si accumulano, l'insufficienza dei servizi locali, inceppano il meccanismo. Ma, come è stato messo in luce dalla ricerca citata, sulla scarsa applicazione influiscono anche gli orientamenti personali/ideologici dei magistrati e degli operatori, a volte pregiudizialmente contrari a interventi considerati troppo lassisti. A volte invece si ha l'effetto opposto, perché la sospensione viene percepita come una possibilità di trattenere più a lungo il ragazzo nel circuito penale, e si tende ad applicarla per lunghi periodi o a prolungarla oltre misura.

Inoltre, non sono pochi i casi in cui il programma d'intervento è povero di contenuti, impersonale e burocratizzato, cosicché la sua riuscita è piuttosto dovuta alla buona sorte che all'impegno del ragazzo. E vi sono casi di messa alla prova per reati di violenza sessuale dove la conciliazione con la vittima non viene neppure tentata, nella convinzione che sia inutile. Ma allora viene da chiedersi se qui è giusto applicarla, dando alla vittima la dolorosa sensazione che il suo o i suoi violentatori l'abbiano fatta franca, e che a lei sia stata fatta una seconda ingiustizia.

In realtà, è proprio sulla capacità di formulare un progetto di conciliazione e di riparazione delle conseguenze del danno che si misura la validità di una messa alla prova. In questo consiste quella giustizia riparativa che è ormai considerata come la più valida delle risposte al minore che delinque.

11. Il Consiglio d'Europa, 21 anni dopo la Raccomandazione del 1987 che ho citato all'inizio, si è occupato nuovamente di minorenni imputati o condannati per reato, e con la *Raccomandazione CM/Rec.(2008)11*¹ dello scorso anno ha fissato una serie di principi più adeguati all'epoca attuale. La privazione della libertà deve essere considerata misura estrema, e speciali sforzi devono essere presi per evitare la carcerazione preventiva. Devono essere preferite sanzioni e misure di carattere comunitario (*community sanctions or measures*), cioè tali che, pur mantenendo il ragazzo nel suo ambiente, prevedano limitazioni di libertà attraverso l'imposizione di condizioni o di obblighi, e siano attuate da organismi appositamente designati dalla legge. Deve essere data precedenza a sanzioni o misure aventi un impatto educativo, come quelle che mirano a dare una risposta riparatrice al reato commesso dal minore (*restorative response*). Le sanzioni e le misure devono essere tipicizzate per legge, e la loro durata deve poter essere abbreviata in caso di progressi nel comportamento.

¹ Vedi *Infra*, Appendice normativa, pag. 79.

Non è questa la sede per un'analisi dettagliata della Raccomandazione: è tuttavia fortemente auspicabile che il suo testo venga tradotto in lingua italiana e largamente diffuso tra operatori, magistrati minorili e amministratori. Non poche delle sue parti già potrebbero essere attuate, specialmente qui in Emilia-Romagna, dove la Regione, con la sua L.R. 14/2008, ha dato prova di grande attenzione per questi problemi e dove l'esistenza di una valida interazione con l'Autorità giudiziaria minorile e con gli organismi decentrati del Ministero della Giustizia è testimoniata dalla stessa organizzazione di questa giornata di studio.

Ma è tempo di concludere questo mio intervento, e non posso sottrarmi a dire la mia opinione sull'esito della ventennale messa alla prova del processo penale minorile. Ebbene, vi sono tante luci ma anche tante ombre, queste ultime causate da povertà di risorse umane e finanziarie, ma anche da mancanza di coraggio (e di cultura minorile) da parte delle Regioni, dei Comuni, e non di rado da parte degli stessi giudici. E tuttavia le luci sono forti, perché la sperimentazione che si va facendo in molte zone (tra le quali mi piace includere questa Bologna, che è la mia città) lascia sperare in una evoluzione positiva.

Insomma, proseguiamo ancora per un po' nella messa alla prova del nuovo processo minorile, ma sforziamoci di intensificare l'applicazione dei suoi aspetti più innovativi. Perché l'anno prossimo esso compirà ventuno anni: quelli che una volta segnavano l'ingresso nella maggiore età, e ulteriori ritardi non saranno più giustificabili.

Vi ringrazio.

Valori costituzionali e interventi educativi ex art. 25, R.D.L. 1404/34: una proposta per qualificare ed integrare gli strumenti del processo penale minorile²

Maurizio Millo

Presidente del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna

Quando abbiamo pensato a come impostare questo convegno e quindi anche a quale ordine attribuire agli interventi, ho subito creduto che avrei potuto usufruire della relazione del collega Fadiga che – come infatti è stato – immaginavo interessante e brillante. Comincio perciò proprio da quanto detto da lui, cercando di dire cosa si può fare per guardare al futuro, perché, per usare l'immagine del collega, in quel bicchiere d'acqua che è stato dato al minorenni disperso nel deserto, ci sono alcune idee molto interessanti che si accompagnano però ad altre di valenza ambigua. Quando venti anni fa si è dato quel bicchiere d'acqua, seguendo sempre la metafora, si è fatto in realtà un grande passo avanti, ma così facendo ci si è addentrati lungo una strada molto complessa che ha origine dalla volontà di rendere educativa l'avventura, o meglio la disavventura, umana che si collega ad una vicenda penale.

Tutti conosciamo l'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato: un'idea bella da enunciare, ma non sempre riusciamo a comprendere come si possa realizzare. Soprattutto questa idea ha una valenza diversa quando la si pensa applicata agli adulti o invece ai minorenni. D'altra parte, pur rimanendo comunque un bel principio e riuscendo ad essere certamente fonte di umanizzazione della società, non ci dice che cosa si deve e che cosa si può fare nei confronti di un imputato, cioè di una persona che, prima di essere condannata, ha tutto il diritto di essere rispettata nella sua libertà e rifiutare perciò ogni "rieducazione", perché potrebbe essere assolto. In ogni caso, anche se verrà condannato, non si sa ancora a quale pena. Per questo non è previsto nel codice di procedura penale ordinario, né nelle varie leggi collegate al sistema penale, che si possa fare un intervento rieducativo nei confronti dell'imputato, ma solo nei confronti del condannato. Al contrario, nelle pur frammentarie norme pensate per i ragazzi sono previsti degli interventi che consapevolmente – non per sbaglio – rappresentano il tentativo di fare comunque qualcosa di più e di meglio quando si è di fronte a minorenni anche solo imputati. Perché entrano in gioco altri principi costituzionali che impongono di farsi carico comunque dello sviluppo e dell'educazione dei più giovani.

La circostanza che essi siano imputati – e quindi che non sia stata ancora accertata la loro effettiva responsabilità penale – non impedisce, anzi per certi versi rende urgente, di occuparsi di loro, della loro crescita, del loro sviluppo sociale, per aiutarli comunque a trarre profitto educativo dalla vicenda penale che stanno attraversando. Per questo è anche prevista la possibilità di adottare provvedimenti civili a loro tutela, come già prima ricordava l'amico Fadiga. Questa possibilità di intervento allargato alla fase del processo, quando il minore è ancora solo imputato, rappresenta una posizione intelligente anche per chi pensi soprattutto, o quasi solo, alla sicurezza della società, preoccupazione giusta nelle sue radici, anche se pericolosa se portata a conseguenze unilaterali. Anche se, appunto, ci vogliamo mettere nell'ottica di chi pensa solo alla sicurezza, non ha comunque molto senso immaginare che si possa risolvere il problema del disadattamento giovanile con la segregazione dell'imputato prima e del condannato dopo, sin da quando è ancora minorenne. Già non è facile pensarlo per chi commette reati da adulto, per i costi umani, ma anche economici che ciò comporta. Come possiamo immaginare che il problema sicurezza si possa risolvere segregando

² Il presente testo è basato sulla deregistrazione, controllata e riveduta dall'autore, dell'intervento. Esso mantiene pertanto il carattere discorsivo del contributo originale (n.d.r.).

un minorenni sin da quando ha 16 o 17 anni? Una tale ipotesi – anche ammesso che abbia un senso umano e sociale (e non ce l'ha) – ha dei costi economici comunque insopportabili. Chiunque, di fronte a questa prospettiva, direbbe: “No, un momento, non possiamo mantenere questa persona in carcere da quando ha 17 anni fino a quando sarà vecchio, se continuerà a commettere reati. È assolutamente necessario cercare di reinserirlo positivamente nella società; di farlo diventare non più un problema, ma anzi una risorsa per tutti noi!”

Diviene perciò anche una prospettiva pratica, al di là dell'intelligenza e della saggezza della Costituzione, che pure non dovrebbero essere mai dimenticate.

Cosa fare allora di fronte a un imputato minorenni, volendo e dovendo rispettare le sue garanzie, ma tenendo conto che per lui la Costituzione ed il sistema giuridico, ma anche il buon senso, impongono di farsi subito carico dei suoi problemi educativi e di farlo anche se poi risultasse innocente, perché comunque si deve evitare che la vicenda penale pregiudichi i suoi percorsi educativi? Che cosa è stato pensato? Cosa si può fare di più e di meglio?

Si sono costruite norme che si propongono di affrontare questi problemi educativi, ma nel farlo si sono generate, proprio dal punto di vista educativo, alcune contraddizioni che si deve allora cercare di superare.

Una prima contraddizione si può individuare nell'ambito delle misure cautelari: per queste si sono fissati tempi rigidi e comunque molto brevi. Questo era probabilmente necessario dal punto di vista delle garanzie di un imputato così giovane; ma fissare tempi molto brevi e soprattutto rigidi, se ci si riflette, non ha senso dal punto di vista educativo. Chiunque si occupi di educazione – e anche semplicemente chiunque abbia figli – sa che i processi educativi non hanno mai tempi brevi, proprio mai se si punta ad un risultato educativo serio, e comunque i tempi richiesti sono molto incerti. Qualche volta si raggiungono alcuni risultati quasi improvvisamente, e ciò è fonte di meraviglia; altre volte – molto più spesso – bisogna aspettare, tentare, ritentare, avere un'incredibile pazienza.

Inoltre – e questa è la seconda contraddizione – in questa normativa per il procedimento penale minorile non è stato previsto in alcun modo un collegamento tra la fase del processo e quella dell'esecuzione ed inoltre quest'ultima fase è rimasta letteralmente abbandonata alla legge degli adulti.

Proprio così, anche se appare aberrante! Per i minorenni si deve fare ricorso, per l'esecuzione delle pene, alla stessa legge che si utilizza per gli adulti. Una legge per molti versi avanzata – alcuni infatti dicono troppo avanzata e cercano, in maniera non sempre razionale, di correggerla – ma si tratta comunque di una normativa non pensata per i problemi che presenta un adolescente in difficoltà. Un adolescente ha come caratteristica principale l'imprevedibilità, persino per se stesso. Mi capita a volte di concludere un colloquio con questi ragazzi e chiedermi come possano riuscire a progettare dei reati, perché anche per ideare e realizzare dei reati si richiede costanza, impegno, capacità organizzativa; in sostanza almeno un po' di quelle doti che si devono dimostrare quando si organizza un'impresa. Al contrario, questi giovani normalmente non manifestano affatto tali capacità. Per questo, forse, commettono molto spesso reati di impeto – come si definiscono nel diritto penale –; quasi sempre, cioè, viene loro in mente qualcosa in quel momento e lo fanno immediatamente. Magari dopo qualche ora farebbero il contrario. In questo senso dicevo che sono imprevedibili persino per loro stessi; manifestano quella che chiamerei una e vera e propria anarchia delle tendenze. Questa caratteristica ha motivi fisiologici, motivi psicologici, motivi sociologici, tipici dell'adolescenza; ma anche senza analizzarne i motivi, il dato di fatto rimane comunque questo. Ebbene la legge, sia nella fase dell'esecuzione, sia soprattutto nel collegamento tra questa fase e quella del processo, non consente di fare un percorso unitario e quindi un progetto educativo unico ed adeguatamente prolungato che tenga conto di questa caratteristica di fondo e dia un vero senso educativo ai vari interventi posti in atto.

Per gli adulti la logica è ben diversa. Ci sono strumenti di reinserimento sociale, di rieducazione, come dice la Costituzione, che funzionano perché sono rivolti a persone ormai adulte, capaci perciò di scegliere. Possono “liberamente” decidere di continuare a rimanere inseriti nell'ambiente delinquenziale da sempre conosciuto: ed allora, fino a che stanno in carcere, chiudono i contatti effettivi con l'esterno, si comportano in genere rispettando perfettamente le regole della vita da detenuto (a volte chi le rispetta di più è proprio colui che sarà più pericoloso quando tornerà fuori, come sa chiunque si occupa di questa materia), ma poi tornano tranquillamente a reinserirsi nel mondo e nella vita di prima. Se invece fanno la scelta contraria, hanno la maturità necessaria per sapere che cos'è una scelta e per portarla avanti. Per questo gli strumenti previsti dall'ordinamento penitenziario per la rieducazione,

quali il lavoro, l'istruzione, la religione ecc., acquistano un senso perché vengono utilizzati da un soggetto adulto capace di sfruttarli al meglio.

Quando invece si tenta di fare lo stesso discorso a un minorenne e gli si presentano gli stessi strumenti, senza però collegarli alla sua ancora immatura e continuamente mutevole maniera di affrontare la vita, si rischia di agire come chi spera di poter usare, per vincere la battaglia, delle pozioni ad effetto magico, al modo di Asterix. Come se bastasse somministrare questi strumenti perché abbiano effetto positivo. Invece non basta affatto. Non è vero che solo perché si inserisce un giovane adolescente nel mondo del lavoro, solo perché gli si fa frequentare la scuola, solo perché gli si fanno conseguire livelli di istruzione superiori, solo perché lo si mette in contatto con la religione e i suoi alti valori e principi, l'adolescente magicamente risponderà bene. Anzi è notoriamente vero il contrario.

Per un adolescente si deve realizzare un progetto educativo molto più raffinato e attento alla fase di crescita, soprattutto al momento particolare che il giovane sta attraversando, alle sue reattività di quel momento. Magari la settimana successiva le stesse proposte dovrebbero essere fatte in un'altra maniera; e soprattutto le proposte e gli strumenti debbono essere accompagnati da tutta una serie di interventi, variabili a seconda del momento e delle diverse personalità e situazioni, rivolti a far crescere la responsabilità e la perseveranza. Di tutte queste problematiche, oggi nella normativa non c'è traccia effettiva e si tratta di una carenza grave perché, appunto, finisce per dare l'impressione che tutte le affermazioni che si fanno in campo educativo, nel campo della risocializzazione e del reinserimento dei minori, siano solo frutto di elucubrazioni mentali e speranze ideologizzate che poi, alla prova dei fatti, non danno risultati efficaci. Al contrario molto spesso questi strumenti non danno esito positivo semplicemente perché non sono utilizzati in modo da averlo.

Il mio intervento è collegato a tali problematiche: in questo momento siamo sostanzialmente sprovvisti di strumenti concretamente educativi all'interno del processo penale. V'è certamente l'enunciazione della loro necessità ed, anzi, lo stimolo ad usarli e l'impostazione per farlo, ma non ci sono gli sviluppi del tema, salvo l'istituto della messa alla prova, che pure presenta qualche rigidità di troppo, per esempio in relazione ai tempi, che vengono fissati all'inizio e non sembrano suscettibili di modifiche successive. Inoltre si tratta di tempi legati, giustamente per certi versi, ma anche in questo caso in maniera un po' troppo rigida e aprioristica, all'entità della pena prevedibile per il reato e solo entro certi limiti alle necessità educative.

In realtà, per molti aspetti, l'educazione consiste nell'aumentare la capacità di scelta, nel renderla più effettiva perché più libera. Il problema diviene però spesso quello di riuscire a dare delle possibilità reali per ottenere questo scopo a chi non vuole cogliere le occasioni giuste per farlo. Chi non ha mai provato vie diverse da quelle conosciute e chi non ha fiducia in se stesso è molto spesso frenato, nell'intraprendere nuove esperienze, dalla paura dell'insuccesso e dalla sfiducia in sé stesso. Un'altra delle carenze del sistema diviene perciò la impossibilità di far fare delle esperienze, che si spera siano positive, non solo quando il giovane è disponibile, ma anche, come dico a volte, scherzando, "spintaneamente". Perché l'interessato non le vuole fare spontaneamente ma noi lo spingiamo ad intraprenderle, nella speranza che trovi, lungo la strada, la motivazione a continuarle volontariamente, perché coinvolto, perché attratto dalle persone che ha conosciuto, perché ha acquistato la fiducia di poter riuscire in ciò che ha iniziato

E quindi, mentre è del tutto illogico pensare che l'educazione possa essere fatta in maniera forzata, è chiarissimo, anche nella vita di tutti i giorni, che in alcune fasi della crescita si possono aiutare davvero i giovani solo se li si sostiene nell'aderire ad una proposta e ad un progetto di cui all'inizio possono avere paura. Se per esempio non vogliono tornare a studiare, perché si tratta di ragazzi ormai abituati a fare un'altra vita, abituati ad avere frequentazioni con gente che noi definiremmo sbagliata, scoraggiati comunque dal misurarsi con la scuola perché sono sempre stati bocciati e quindi non hanno alcuna intenzione di mettersi alla prova di nuovo in quell'ambiente, non ci proveranno neanche. Ma se incontrano un giudice che li spinge a tentare quasi per forza, probabilmente penseranno di lui cose non riferibili e gli diranno intimamente molte parolacce, ma dopo un primo periodo è possibile che – se il giudice e l'educatore sono fortunati, perché magari l'educatore è bravo, è quello giusto, è simpatico – allora il ragazzo che ha cominciato "spintaneamente" vorrà continuare il percorso spontaneamente. Tutto ciò oggi non è previsto, se non come possibilità marginale nelle misure cautelari e sempre e solo per i tempi brevi e rigidi che dicevamo, del tutto insufficienti rispetto alle reali esigenze educative. Ciò per tanti motivi, in parte probabilmente legati a un eccesso di

ottimismo che in quegli anni si respirava, mentre oggi al contrario si rischia di non approfondire la riflessione e perdere occasioni per un eccesso di pessimismo. Perché si rischia di pensare che le persone in difficoltà non possano riuscire a rispondere positivamente.

Si tratta allora di saper rivisitare tutta questa problematica senza vuoti ottimismo, ma anche senza inutili e fuorvianti pessimismi. Questo è ciò che il Tribunale per i Minorenni di Bologna sta cercando di fare utilizzando le “misure rieducative amministrative”. Si tratta di uno strumento arrugginito, che sta in un angolo semi-dimenticato della normativa (l’art. 25 del R.D.L. 1404/1934), che quasi nessuno cercava più di utilizzare.

Si tratta di cambiare l’ottica riuscendo a comprendere che abbiamo a disposizione uno strumento più elastico e perciò ancora più adatto delle misure civili. Quest’ultime, infatti, partono dal presupposto – attenzione, giusto come presupposto – che la responsabilità sia della famiglia, ma esagerano nel pensare che la colpa possa essere a quell’età solo della famiglia; ciò non è tutta la verità ed è anzi diseducativo, specialmente in certe fasi, perché finisce per deresponsabilizzare i giovani. È vero che ci sono normalmente forti responsabilità della famiglia, ma ci sono anche responsabilità di tanti altri soggetti e dello stesso giovane. E comunque, arrivato il minore ormai all’adolescenza, da una parte ciò che è successo non si può più cancellare, dall’altra è inutile sperare che attraverso la famiglia, che finora si è dimostrata inadeguata, il ragazzo possa recuperare. Ci sono fasi nelle quali, se si cerca di responsabilizzare i genitori, il primo vero ostacolo verso un risultato positivo è che comunque non c’è più dialogo tra loro ed il figlio.

Le misure rieducative partono dal presupposto, secondo me molto più interessante, che la responsabilità diviene ad una certa età in prima persona del minore. Bisogna riuscire a fargli comprendere che, certamente ci sono le responsabilità della famiglia, certamente ci sono quelle della società, certamente tutti noi, perché uomini, abbiamo colpe e siamo responsabili di molti eventi negativi interconnessi tra loro. Tutti siamo molto imperfetti, ma proprio per questo lo è anche lui. D’altra parte è essenziale fargli comprendere che nessuno, neppure lui, si esaurisce negli errori che ha commesso. *Ogni persona è molto di più dei suoi errori; vale enormemente di più e può fare davvero molto meglio.* E allora in quel momento è inutile parlare delle responsabilità altrui, soprattutto passate (anche se è auspicabile che gli altri si impegnino in futuro per aiutarlo ad affrontare gli ostacoli che ha davanti), ma parliamo delle sue responsabilità. Gli dobbiamo dare la possibilità di diventare un cittadino cosciente e contento di impegnarsi; soprattutto fiducioso di riuscirci con successo.

Oggi per ottenere questo risultato abbiamo qualche problema in più. Anche molti uomini che rappresentano le istituzioni agli occhi dei cittadini e specialmente dei ragazzi, per motivi che sarebbe lungo approfondire adesso, vanno ripetendo – e la gente allora se ne convince sempre di più, perché purtroppo lo dicono personaggi pubblici che appaiono autorevoli per gli incarichi che ricoprono – che la società in cui viviamo, poiché è liberale, poiché è pluralista, non può proporre valori e non deve farlo. Dovrebbe apparire indifferente rispetto ai valori. Io credo che chiunque dice questo manifesti un grande ignoranza rispetto alla nostra Costituzione, forse non l’ha mai letta veramente, se l’ha letta non l’ha di certo capita.

Perché faccio una tale recisa affermazione? Lo spiego facendovi degli esempi molto sommari, ma che mi sembrano significativi. L’articolo 2, che tutti conoscono almeno nella parte in cui si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’individuo, continua proprio nella stessa frase, affermando che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, sociale, economica”. Quindi la Repubblica non è affatto indifferente rispetto al valore della solidarietà, ma ne richiede anzi l’adempimento a qualunque cittadino, compreso il minorenne in difficoltà, che ha perciò il diritto/dovere di sentirsi ricordare le sue responsabilità verso la solidarietà. E le istituzioni hanno il dovere, non solo il diritto, di ricordargliele. Quando nell’articolo 4 al primo comma si dice che la Repubblica riconosce il diritto al lavoro, nel 2° comma si aggiunge che ogni cittadino (cioè ognuno, senza eccezioni), ha il dovere di svolgere un’attività che concorra al progresso spirituale e materiale della nazione. Anche questo è un valore che va presentato con forza a tutti i cittadini perché se vivono problemi nella loro vita, devono comprendere che proprio le persone in difficoltà hanno spesso più da insegnare e meglio possono contribuire a costruire una società migliore.

Quando i nostri figli vanno a scuola devono sentirsi fare precise proposte di valori e non di indifferenza. Dire che il pluralismo impedisce di fare proposte di valori è sbagliato: *il pluralismo non è un limite alla proposta dei valori, è uno dei valori da saper proporre.*

Bisogna saper ricordare che i Costituenti provenivano da un'epoca tragica, avevano attraversato una guerra che ormai noi non riusciamo più a comprendere nella sua drammaticità, perché troppo lontana nel tempo, con un'ultima fase di lotte e combattimenti – anche fra italiani – nelle strade delle città e nelle campagne, con la gente che si sparava e si ammazzava anche per vendetta. Una guerra continua tra le case, con macerie, bombardamenti. Una situazione che non riusciamo ad immaginare veramente, ma per farlo possiamo pensare a situazioni in qualche modo paragonabili, pur nelle tante diversità, a quelle cioè che adesso si vivono in Iraq o in Afghanistan.

Allora i Costituenti hanno pensato di costruire una bellissima Costituzione volendo risolvere due problemi. Il secondo lo conosciamo tutti, perché se ne discute pure troppo: hanno cercato cioè di realizzare una buona opera di ingegneria costituzionale. Hanno ipotizzato che le Istituzioni, per essere veramente democratiche, debbano funzionare in un certo modo ed essere costruite in una certa maniera: si tratta della seconda parte della Costituzione (della quale, a questi fini, sono soprattutto essenziali le Istituzioni di garanzia). Hanno riflettuto sulle tragiche esperienze da loro vissute: si sono preoccupati di affrontare il problema costituito dal fatto che Hitler è andato al potere con il voto favorevole del popolo e che anche Mussolini è andato al potere con il sostegno della maggioranza relativa degli italiani e seguendo una via per quei tempi costituzionalmente corretta. D'altra parte anche nei paesi dell'est Europa molti governi comunisti sono andati al potere con il voto favorevole dei cittadini, ma ne hanno poi approfittato per realizzare delle dittature. I Costituenti su queste cose hanno molto riflettuto ed hanno concluso che, per poter sperare che la Costituzione salvasse i loro figli ed i loro nipoti dalle esperienze tragiche che essi avevano fatto, dovevano rivolgere un appello a tutti i cittadini. Un appello proprio perché crescessero come cittadini. Questo è quello che si materializza nella prima parte della Costituzione (anche se si sviluppa poi anche negli articoli della seconda). L'appello educativo a crescere è essenziale secondo i Costituenti, non si tratta di un aspetto facoltativo.

Le misure rieducative possono allora diventare uno degli strumenti per rendere i giovani in difficoltà corresponsabili del progresso della società e per valorizzare questo loro impegno; e proprio attraverso questa valorizzazione ottenere una risposta positiva. È quello che cerchiamo di fare al Tribunale per i minorenni di Bologna, prima di tutto attraverso l'attività dei Giudici onorari che sono incaricati di trattare questi casi. Si tratta di convocare i giovani interessati, i loro genitori ed i servizi sociali e di riuscire, in quelle udienze, a far comprendere da una parte la responsabilità per quanto di negativo fatto e per i danni arrecati a qualche persona (magari avviando ipotesi di percorsi di mediazione) e, dall'altra, la responsabilità dei giovani per le occasioni che hanno già avuto e per i progetti che assieme ai servizi ed alla famiglia si possono costruire. Si tratta di farli sentire importanti – perché lo sono davvero secondo la nostra Costituzione –; devono avvertire dentro di sé che non possono continuare a creare problemi, mentre hanno invece il dovere e la possibilità di contribuire a risolvere quelli degli altri perché di questo la società ha molto bisogno.

I provvedimenti che poi il Tribunale prende sono necessari complementi dell'opera per far comprendere che le Istituzioni cercano di essere coerenti e di appoggiare e sostenere l'impegno dei giovani, ma fondamentale rimane il contatto in udienza con persone che sappiano testimoniare i valori della Costituzione e spiegare perché le Istituzioni ci tengono, così tanto da ricorrere, se necessario, anche ad interventi coercitivi.

In realtà sarebbero necessari interventi legislativi perché un simile percorso possa essere strutturalmente integrato nell'ambito penale (oltre che meglio utilizzato, come già avviene in termini di prevenzione, aspetto molto importante, ma estraneo al tema di questo incontro). Oggi si può anche tentare attraverso corretti rapporti con un Collegio GUP o un GIP adeguatamente attenti, ma tutto rimane affidato alla buona volontà personale e spesso più alla fortuna che non al sistema.

Si dovrebbe invece strutturalmente collegare il percorso penale agli sviluppi di quello rieducativo, per esempio in modo da condizionare agli sviluppi ed al rispetto dei progetti fatti in sede rieducativa l'applicazione, la sostituzione o la revoca, ma se necessario anche l'eventuale ripristino, delle misure cautelari. E, ugualmente, in sede di messa alla prova, in modo da dare comunque delle prospettive per quando il procedimento penale sarà terminato (si spera positivamente, anche in seguito al ricorso alle misure rieducative).

Si dovrebbero in sostanza potenziare queste forme di intervento in modo da far sì che la rieducazione sia - come vorremmo fosse per i nostri figli - una cosa seria, un percorso dove veramente, poiché viene fatto un progetto educativo, si faccia poi lo sforzo di controllare come venga realizzato. Oggi invece succede troppo facilmente che per risparmiare denaro si punti alla scarcerazione comunque, e non v'è nessuno che controlla la condotta di chi viene liberato o che lo sostiene nelle difficoltà. Spesso, purtroppo, la verità è che si ricorre alle misure alternative o alla depenalizzazione semplicemente perché non si ha voglia di spendere i soldi per fare nuovi ed adeguati istituti penitenziari, che costano, sono complicati e funzionano poco, ma neppure per seguire chi esce dalla prigione.

E allora prendiamo una parola inglese (come oggi va tanto di moda) e diciamo che ricorriamo alla *probation*; ma questo dovrebbe significare pagare molti operatori nel territorio per realizzare qualcosa di serio e poi rinforzare le forze di polizia perché possano controllare che tale *probation* sia seria. Per esempio, non dovrebbe accadere che si mandi qualcuno a casa a Napoli e poi che nessuno lo controlli, lo segua e lo sostenga per poi arrivare, dopo sei mesi, alla conclusione che sembra che non abbia commesso reati, perciò sarà andato tutto bene. Questo non serve per la sicurezza e, quando applicato ai minori, è fortemente pericoloso e controproducente sul piano dell'educazione.

Ho tenuto in fondo i ringraziamenti - molto meritati - per chi ha organizzato e realizzato questo convegno perché io spero che - non potendosi contare su serie riforme legislative, che in questo momento non sono alle porte - le riflessioni che tutti insieme andiamo facendo possano seriamente contribuire alla promozione culturale di queste problematiche.

Se noi tutti qui presenti - i politici, gli operatori, i magistrati, le forze dell'ordine - ci mettessimo d'accordo per meglio comprendere e valorizzare quanto emerge, la spinta potrebbe essere forte e soprattutto nella direzione giusta e potrebbe superare questa diatriba, secondo me sciocca, tra i cosiddetti "buonisti" e gli altri, che non so come si vogliano chiamare, ma diciamo "cattivisti". Perché tutte e due le posizioni affermano cose in parte vere, ma assolutamente non utilizzabili se portate alle loro ultime conseguenze.

Il problema è che in educazione, se si vuole essere buoni, si deve saper essere molto seri e spesso severi, e se si vuole essere cattivi, si deve ugualmente essere molto seri e spesso evitare di strillare soltanto. Personalmente temo che in Italia sia invece forte il rischio che tutti siano solo approssimativi, né buoni né cattivi, proprio solo approssimativi. E per questo comunque diseducativi.

Ringrazio chi ha organizzato questo incontro perché, per la serietà ed efficacia con cui è stato realizzato, spero e confido che possa aumentare la serietà e l'impegno di tutti e contribuire così a diminuire la pericolosa e demagogica approssimazione di troppi.

Il carcere minorile prima e dopo la riforma. Tra innovazione e restaurazione³

Gino Rigoldi

Cappellano dell'Istituto penale "C. Beccaria" di Milano

Vorrei partire dalla mia esperienza di "cappellano cronico": all'Istituto Penale "Cesare Beccaria" di Milano, infatti, ci sono da trentasei anni ed è come se ci fossi da sempre; peraltro ci sto pure bene!

Questa mia esperienza di vita ha influenzato il mio modo di pensare, di guardare alla legislazione, alle risorse che ci sono in campo e ai problemi: a questo riguardo, da sempre la prima preoccupazione mia e degli altri operatori della giustizia è quella di come far uscire i ragazzi dal circuito penale soprattutto preparando con loro la ricerca di lavoro, di casa, di attività e compagnie positive.

Ho imparato il "mestiere" negli anni nei quali al Beccaria facevano ingresso 1600 ragazzi all'anno e gli educatori erano il direttore, il cappellano, un educatore che assicurava una presenza saltuaria. In quegli anni esisteva e produceva progetti una cultura ed una riflessione molto ricca sui temi dell'educazione e delle difficoltà del crescere. Maestri erano personalità quali Bertolini, Meucci, Vercellone, Don Milani, Canevaro.

Questa cultura ci spingeva e infondeva speranza. Noi non avevamo paura dei ragazzi, non c'era paura di dialogare, di affrontare i problemi personali e della società sulla devianza e sul carcere. Abbiamo provato a realizzare iniziative oggi impensabili, come le vacanze al mare con alcune decine di giovani detenuti. Qualche volta abbiamo anche esagerato.

Mi ricordo che una volta facemmo trasferire un ragazzo a S. Vittore dal Beccaria. Prima degli anni '90 i minori che commettevano reati con dei maggiorenni venivano giudicati dal Tribunale ordinario e successivamente venivano trasferiti all'Istituto penale minorile. Quel ragazzo, in particolare, era stato trasferito al S. Vittore per punizione; era stato condannato per omicidio. D'accordo con il Direttore ed il Procuratore della Repubblica io stesso mi presentai da solo al carcere con una 500 decapottabile; questa situazione provocò una grande sorpresa, ma incontrò anche difficoltà a S. Vittore; quando la Procura per i Minorenni diede la conferma, partii verso il Beccaria con quel ragazzo. Ricordo che all'uscita di S. Vittore quando egli vide i carabinieri, incominciò insultarli e minacciarli, e questi ci fermarono subito: bell'inizio! Anche in questo caso vi fu la sorpresa dei carabinieri, la telefonata in procura e poi via finalmente fino al carcere minorile. Questo ragazzo ha comunque svolto il suo percorso al Beccaria.

Noi non avevamo paura dei minori, e comunque negli anni '70 c'era un vivace dibattito ed era in costruzione un pensiero sul come trattare questi minori. Si trattava di ragazzi italiani (e fu così fino circa agli anni '90), tutti figli di emigrati dal sud, tutti provenienti dalle periferie, da quelle specie di quartiere-ghetto da cui anche adesso provengono gli italiani ospitati al Beccaria, ma che ora si mescolano agli stranieri. Allora, come ora, erano aggressivi, volevano disporre a qualsiasi costo di denaro per avere gli oggetti di status; volevano segnalare al mondo la loro esistenza, la loro consistenza a fronte delle condizioni di povertà anche sociale loro e dei loro genitori.

È, per certi versi, ciò che adesso succede per gli stranieri: vogliono disporre di cose, oggetti, status symbol; vogliono segnalare la loro dignità, ma su di loro grava una sorta di contrappeso rappresentata dalla condizione familiare, magari sproporzionata perché condizionata anche da tempi e culture diverse.

³ Il presente testo è basato sulla deregistrazione, controllata e riveduta dall'autore, dell'intervento. Esso mantiene pertanto il carattere discorsivo del contributo originale (n.d.r.).

Di queste persone, di queste situazioni, si ragionò e si rifletté molto: con i servizi sociali della Giustizia, del territorio, con i magistrati: fu in quel periodo che a me venne in mente di aprire la prima comunità alloggio per minori. Sembrò un miracolo! Allora il papa parlava di emergenza educativa, il cardinale di Milano parlava di emergenza educativa: io mi chiesi: “Allora, cosa succede?” Niente, dovetti constatare... A Milano c’era l’emergenza droga: era la città più piena di droga d’Italia: se ne parlava dovunque. Così decisi di contattare la Regione: mi ricevettero e mi riempirono di complimenti, temevo che mi dessero un’altra targa (perché ne avevo già una collezione da riempire un autocarro!). Chiesi se alla regione vi fosse un ufficio tossicodipendenze: la risposta fu negativa. C’era un problema ripetutamente dichiarato, una specie di apocalisse in manette, ma non c’era la risposta. Fu questo il contesto nel quale aprii la prima comunità alloggio per minori a Milano.

L’apertura della comunità fu l’esito di un lungo lavoro preparatorio, al quale contribuirono tanti amici ed amiche operatori ed anche dei magistrati: ricordo che la notte prima dell’inaugurazione io ero insieme a due giudici del Tribunale per i Minorenni, l’amica dott.ssa Emilia Cappelli e la compianta dott.ssa Pavesi, a lavare e riordinare la struttura! Con l’apertura di quella comunità era finalmente accaduto un fatto che poi sarebbe stato ampiamente condiviso da operatori e magistrati: fu infatti significativa la partecipazione del Tribunale per i Minorenni di Milano, dove allora operavano giudici come Bartolini e Turri. Oggi i tempi sono cambiati e il Tribunale è molto lontano dai servizi della Giustizia. Credo che se oggi trasferissimo il Beccaria a Caltanissetta, il Tribunale per i Minorenni di Milano lo saprebbe dopo tre mesi...

Si diceva che noi non avevamo paura: noi avevamo in mente il messaggio di Don Milani, di Canevaro, di Bertolini; oggi invece c’è un approccio accademico: c’è la facoltà di Scienze dell’educazione, i master di scienze dell’educazione, una imponente letteratura in materia. Tuttavia io ho un’impressione, maturata nei contatti con gli operatori, le famiglie, gli insegnanti, gli esperti di educazione: a me pare che vi sia un analfabetismo impressionante relativamente all’educazione, perché, ve lo dico con una battuta, si educa per l’80% con la pancia e il 20% col cervello: la competenza, lo studio sono assolutamente necessari, è una norma etica il cercare una competenza vera su basi scientifiche. È importante una cultura significativa in materia di letteratura pedagogica: io sono partito da Makarenko per arrivare fino ai pedagogisti contemporanei; è tuttavia assolutamente necessario che anche le università si interrogino su cosa significa formare gli educatori, perché va da sé che questi educano soprattutto “con quello che essi sono”, con la loro identità riconosciuta, con il loro equilibrio raggiunto, con la loro personalità contenta di stare al mondo.

Io sono in grande difficoltà quando mi capita di spiegare che la relazione è fondamentale, il “come si sta con gli altri” è il pilastro della crescita delle persone. Qualcuno mi dice: “Che bell’idea questa”, e ne resto stupito perché mi pare una cosa ovvia: è vero che noi respiriamo un’aria avvelenata, che è quella della ricerca di sicurezza, per cui ci guardiamo alle spalle piuttosto che sorridere e guardarci davanti.

Negli anni ‘90 sono arrivati gli stranieri. Ora, il supporto che noi abbiamo per intercettare gli stranieri sono i mediatori culturali: i ragazzi e le ragazze stranieri appartengono a etnie, a culture, a storie assolutamente diverse: allora con gli albanesi bisogna avere un approccio, con gli arabi un altro, con i sudamericani un altro, con i rom o con gli altri ragazzi dell’est europeo un altro ancora. E qui devo dire che noi abbiamo bisogno di capire: noi li trattiamo come se fossero adolescenti italiani, e fruiscono, in ambito penale, degli stessi istituti previsti per i nostri connazionali – a parte alcuni svantaggi, come la difficile applicabilità di istituti quali la messa alla prova o la permanenza a casa: essi infatti possono non avere un domicilio o una residenza e quindi, in tal caso, finiscono in Istituto penale anche se compiono reati minimi.

Però resta poi il problema di intercettare questi giovani e di fornire delle risposte adeguate. Io, e qui mi rivolgo agli operatori sociali, vi farei una raccomandazione: non dimenticate che un minore straniero che arriva in Italia ha bisogno, per “sopravvivere” del permesso di soggiorno e di tanti documenti; invece un minore straniero che finisce nella rete della giustizia, resta all’istituto penale fino a 21 anni e poi può fruire dei benefici dell’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione. Diversamente, a 18 anni e un giorno, il minore straniero, se non ci affrettiamo a trovare il modo per regolarizzare la sua situazione, è clandestino: dopo di che tutti i nostri discorsi educativi possiamo anche buttarli all’aria perché questo è clandestino e siccome non se ne andrà via, starà qui in Italia e sarà candidato al carcere

per adulti. Dopo tutti i discorsi e gli insegnamenti alle responsabilità e ai valori, dopo che lo abbiamo mandato a fare scuola di formazione professionale, tutto diventa vano.

Io credo che noi dobbiamo riaffermare sempre i rapporti con la magistratura, anche provocandola se necessario. Il Tribunale per i Minorenni talora rischia di essere lontano dai servizi. Bisogna allora certamente riaffermarne la centralità come interlocutore dei servizi sociali.

A Milano noi non possiamo più affidare all'Ufficio di Servizio sociale minorile del Ministero i nostri ragazzi perché sono intasati e non hanno più disponibilità di persone e di tempo. A proposito del personale, al Beccaria ci sono quattro gruppi di ragazzi ed uno di ragazze, ciascuno dei quali dovrebbe disporre di due educatori, per seguire in modo appropriato l'attività dei ragazzi, per stendere le relazioni, fare i progetti, gestire i rapporti con l'esterno ecc. In realtà di educatori ve ne sono sei in tutto, più un'educatrice che fa il vicedirettore e un'altra che fa l'organizzatrice; allora sono intervenuto io fornendone due che stipendio io; poi altri due siamo riusciti a strapparli al Comune e alla Provincia; e pensare che siamo a Milano! Ma poi pensiamo a quando i nostri ragazzi incominciano a trovare degli equilibri che possono preludere a un inserimento sociale positivo, generalmente a 18, 19 anni: a quell'età chiedono un'offerta lavorativa dignitosa e allora è quello il momento di impegnare le energie. A Milano e in Lombardia, come a Bologna e in Emilia-Romagna, certamente vi sono delle risorse adeguate; tuttavia i nostri ragazzi hanno un passato di tanti fallimenti, di tanti guai, di tante occasioni bruciate; hanno una storia di maturazione che per tanti motivi è più lunga di quella degli altri. Allora bisogna avere degli strumenti forti, ed in particolare a 18, 19 anni, quando cade ogni tipo di supporto del pubblico, perché si supera la soglia della maggiore età.

Noi, al Beccaria, siamo arrivati a chiedere ai giudici di non rimandare più i ragazzi a casa loro: a Baggio, al Corvetto e in altri quartieri difficili; infatti in rapporto alla grossa offerta di "impiego" e di "prestigio sociale" che deriva dallo spaccio, il niente che gli offriamo noi è poco allettante.

Io mi ricordo il mio primo "successo" quando ho incrociato Vallanzasca che finiva la sua carcerazione al minorile (ha poi riportato 7 ergastoli! quindi meglio di così non poteva andare...). Ma già allora e ancora adesso, in certi quartieri di Milano ci sono delle tradizioni di devianza: cioè in Comasina si fanno le rapine, a Baggio si ruba, altrove si spaccia droga: siamo allora nelle condizioni di credere che non possiamo rimandarli in quelle zone, perché il territorio è così deteriorato da essere troppo provocatore.

Allora che fare? Io credo che, pur riaffermando la responsabilità del Tribunale, dell'Ente locale, occorra che chi ha voglia di lavorare si metta a proporre e sperimentare facendo quello che si chiama "found raising": del resto il found raising è ciò che si fa in ogni casa italiana. È troppo importante e, secondo me, anche molto bello dare a ragazzi e ragazze che sono confusi, che hanno difficoltà, che hanno perso delle partite, gli strumenti per crescere, per cambiare, per trovare un tipo di inserimento sociale possibile. Io credo che per fare questo occorra non avere paura di questi ragazzi, avere l'idea che "si può fare": si può fare, ad esempio, che una persona riesca a trovare una strada. Io sono al Beccaria da 36 anni e ho visto qualche migliaio di persone; di una cosa mi sono convinto: che le cose buone offerte e date restano, durano nel tempo, vengono fuori magari più tardi ma ci sono.

L'importante è non cercare mai l'alibi, identificato ora nel Ministero, ora nella Regione, ora nel Comune, ora nella cultura dilagante che chiede di "chiudere dentro" e buttare via la chiave. È vero, molte sirene rischiano di allontanarci da un serio impegno; e poi operare su certi ragazzi comporta un faticoso lavoro e non scoraggiarsi se è necessario ricominciare daccapo. Del resto c'è chi di noi si aspetta che qualche Padreterno ci salverà la pelle: a me hanno regalato una maglietta sulla quale c'era scritto: "Dio c'è, ma non sei tu: rilassati!" Ed era come se quei ragazzi che me l'hanno regalata dicessero: rilassati, agisci con positività guardando come si fa a "uscire" da certi tunnel, le cose buone che dai, da adulto, si vedono bene, come si vede che credi nelle cose dici e che parli proprio al cuore a ciascuno dei ragazzi, perché è lui che hai riconosciuto, che hai ascoltato. Credo che bisogna fare così: ma noi non creeremo nuove politiche e, forse tra 100 anni, nascerà un nuovo codice minorile che magari verrà prima, in ordine alfabetico,⁴ delle misure per provvedere agli animali: io continuo ad avere fiducia che è possibile, possibile ed è anche una bella impresa.

⁴ In uno degli interventi precedenti, il relatore ha fatto ironicamente riferimento al fatto che negli indici delle comuni edizioni del codice penale, il maltrattamento degli animali precede quello verso i fanciulli.

Dai significati della devianza ai significati dell'intervento: il processo minorile come promozione di responsabilità⁵

Patrizia Patrizi

Docente ordinario di psicologia sociale e giuridica presso l'Università degli Studi di Sassari

A distanza di venti anni dall'entrata in vigore delle *Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni* (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) appare necessario riflettere e trarre un bilancio sulla portata innovativa che ha avuto l'applicazione di tale normativa.

È particolarmente apprezzabile il tentativo qui sollecitato di raccogliere in una forma organica le riflessioni che hanno accompagnato il lavoro di ricerca, di intervento e di studio nei contesti della giustizia minorile, confrontandosi con le sfide che tali contesti stanno attraversando. Le sfide derivano dal passato in quanto, a due decenni dall'applicazione del processo penale per i minorenni, continuiamo a confrontarci con le complessità di una filosofia dell'intervento la cui tensione innovatrice richiede ancora cambiamento e, nella prospettiva futura, tende alla riorganizzazione di strutture e servizi, con l'esigenza di individuare equilibri più coerenti all'interno di una risposta di giustizia che intende proporsi, a un tempo, responsabilizzante e socializzativa.⁶

Venti anni non sono molti per un cambiamento di questo tipo: perché non si tratta solo di un mutamento normativo, bensì di un cambiamento di pensiero, di paradigma e di un modo diverso di affrontare la questione della devianza minorile e della sua gestione. Alcuni nuclei possono aiutarci in maniera significativa a ragionare su come ripensare quest'arco temporale in chiave positiva, in rapporto a quello che le tante sperimentazioni hanno offerto e prodotto e per superare quanto ancora sembra non funzionare. Preliminarmente è importante evidenziare i passaggi centrali che hanno portato a riflettere sulle direttrici da cui ha preso forma l'attuale normativa processuale per i minorenni:

1. svincolare da significati terapeutico-curativi gli interventi attuati in sede penale, riconducendoli agli obiettivi propri del giudizio, in fase processuale, e successivamente dell'esecuzione della pena;
2. riconsiderare i nessi fra la rilevanza sociale e penale del fatto-reato e la rilevanza della risposta sanzionatoria;
3. avviare una revisione concettuale della categoria della capacità di intendere e di volere, quale criterio discriminante l'ingresso del minore nel sistema penale;
4. in relazione a questi ultimi due aspetti, individuare forme di risposta penale, al contempo, responsabilizzanti e adeguate alle esigenze dell'individuo in età evolutiva;
5. costruire le condizioni perché disagi rilevati e problematiche personali possano essere affrontati nelle sedi idonee e nei cui confronti il contesto penale si configuri come soggetto dell'invio.

Le dimensioni principali che definiscono le modalità attuali del rapporto minori-justizia sono l'interesse per le esigenze di sviluppo del minore e il rispetto delle sue garanzie in qualità di imputato, in una cornice attenta ad includere la

⁵ Si ringrazia la Dott.ssa Stefania Tiroto che ha riorganizzato e sistematizzato la relazione presentata al convegno.

⁶ F. PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano, Giuffrè, 1991; G. DE LEO, P. PATRIZI, *Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Roma, Carocci, 1999.

società, la vittima e il sistema penale, come soggetti cui ricondurre l'obiettivo di ricomposizione dei conflitti attivati dal fatto-reato.

La ricomposizione di tali conflitti rappresenta l'obiettivo prioritario in una logica che intende ricercare coerenza fra "natura del problema" e "natura delle soluzioni". L'interazione reo-vittima viene a rappresentarsi come contesto privilegiato da cui attingere le dimensioni del nuovo modello di giustizia, sia nel senso simbolico dei significati della trasgressione penale e delle funzioni assegnate al diritto, sia sul piano pratico dei danni prodotti e delle "richieste" di restituzione. In primis il sistema di giustizia intende recuperare aderenza ai significati delle interazioni conflittuali che è chiamato a regolare, con l'importante conseguenza di ricercare all'interno dell'azione trasgressiva, e non del suo autore, gli elementi della risposta penale. Il reo viene considerato un soggetto a cui chiedere di rispondere degli effetti negativi dell'azione reato; la vittima (anche in un senso esteso di collettività) come principale interlocutore cui riferire le azioni restitutive poste in essere.

Il modello che si profila è quello della giustizia riparativa, informato al criterio della "promozione circolare della responsabilità", con la sollecitazione della capacità d'agire del minorenne e l'inclusione, fra gli obiettivi dell'azione penale, della sua responsabilizzazione nei confronti della vittima e, più in generale, rispetto alla società.

Le dimensioni principali, perciò, dell'attuale normativa processuale, con particolare riguardo a due temi a forte rilievo di riforma, sono: la revisione delle procedure di giustizia e la riduzione delle forme istituzionali di trattamento. Queste ultime caratterizzano innovativamente il D.P.R. 448/88 che, con la valorizzazione della prospettiva psicologica e l'adesione ai principi costitutivi del diritto penale minimo, si colloca fra le legislazioni minorili più avanzate.

A partire da questi principi è possibile definire il cambiamento di prospettiva attuato dal processo penale minorile e affermare che il D.P.R. 448/88 rappresenta quella rivoluzione sistemica affermata nel titolo del convegno, in quanto consente di agire e intervenire proattivamente attraverso la (co)partecipazione delle istituzioni, dei servizi, degli operatori, delle famiglie, dei giovani e della società in generale.⁷

Il D.P.R. 448/88 primariamente è caratterizzato al suo interno da una dimensione che è quella della "processualità", la quale si oppone dichiaratamente a quella logica deterministica che connetteva, nelle precedenti concezioni, gli esiti del comportamento di un minore autore di reato con le condizioni di partenza conosciute o conoscibili. È possibile osservare il passaggio da una visione statica ad una visione processuale/dinamica che sostanzia il senso della rivoluzione sistemica. Osserviamo, in particolare, l'art. 9 del D.P.R. 448/88 confrontandolo con l'art. 11 della legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni (R.D.L. 1404 del 20 luglio 1934). Nel dettaglio, l'art.11 introduce le indagini sulla personalità del minore e l'accertamento dei precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale attraverso speciali ricerche che devono essere volte a determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta. In una evidente diversa prospettiva, l'art. 9 del D.P.R. 448/88 cita: «Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le *condizioni* e le *risorse* personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'*imputabilità* e il *grado di responsabilità*, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili».

Due visioni fondamentalmente diverse: precedenti vs. condizioni e risorse = il passato vs. il presente/futuro.

Valutare condizioni e risorse (personali, familiari, sociali e ambientali) del minore significa basarsi sulla sua situazione attuale e sulle sue potenzialità, considerandolo non soggetto passivo che subisce la realtà, ma come soggetto attivo che anticipa continuamente gli effetti delle proprie azioni. Dunque, condizioni e risorse personali valutano il presente e proiettano verso il futuro: il saper essere e il saper fare del ragazzo (dei suoi sistemi) per intervenire nel migliore dei modi.

Questo passaggio è un'acquisizione recente di grande rilievo che afferma un nuovo paradigma, il passaggio da "quali sono le cause della devianza" a "quali sono i significati, le ragioni, i sistemi di un comportamento deviante".

Ciò comporta un orientamento verso condizioni e risorse, chiedersi qual è il senso dell'agire deviante in quella situazione, per quel ragazzo, qual è il senso che l'agire deviante assume nel momento in cui impatta con il sistema della giustizia e con il sistema dei servizi è ciò che spinge l'osservatore a spostare il suo focus *dalle cause alle ragioni*.

⁷ P. PATRIZI (a cura di), *Responsabilità partecipate. Percorsi d'inclusione sociale per giovani adulti autori di reato*, Milano, Giuffrè, 2007.

L'adulto che interviene non può essere considerato come un mero osservatore esperto che valuta una situazione per intervenire, ma, al contrario, deve principalmente osservare in maniera esperta e, nel contempo, assumere un orientamento in chiave di costruttore di significato. L'osservatore che interagisce con il minore autore di reato è parte della costruzione del suo percorso di devianza. In tal senso il sistema dell'adulto che interagisce con il sistema del minore ha un potere formidabile in quanto, entrando nel sistema di significati del ragazzo, ne orienta anche degli altri. Per questo i significati devono tener conto di quelle che sono le condizioni oggettive, che nell'articolo 9 sono chiaramente indicate: un'attenzione per quello che è, per quello che è stato, quali sono i vincoli, i limiti e in quale direzione è possibile andare rimanendo coerenti con quello che è il significato della cornice penale in funzione della rilevanza sociale, in funzione dell'imputabilità e in funzione del grado di responsabilità.

Fondamentalmente il cambio di paradigma è nel passaggio da un *pensiero* della giustizia minorile di tipo *reattivo*, cioè di risposta a quello che il ragazzo propone in chiave di problematicità, a un *pensiero proattivo*, cioè un pensiero che raccoglie la problematicità ma anticipa e guarda in prospettiva.

Un altro passaggio importante è lo spostamento di focus dalla motivazione deviante all'azione motivante: non è la motivazione deviante che produce il comportamento deviante, è il comportamento deviante che produce, nel corso del tempo, la motivazione deviante.⁸ Non è un caso che nel processo minorile ci si orienti per un fare, per collocare i ragazzi in un progetto che sia di natura sociale, nel quale ci siano possibilità di costruire, perché attraverso le azioni, attraverso il comportamento, è possibile costruire una motivazione personale. È un potente strumento di cambiamento: dal *conoscere per valutare* al *conoscere per agganciare e promuovere*. In tal senso la conoscenza è centrale all'interno del D.P.R. 448/88, al fine di promuovere responsabilità come strumento di costruzione di un diverso posizionamento dell'adolescente nel rapporto con le norme, con la società, con chi tiene conto dei suoi comportamenti.

L'idea sottesa a tale impostazione rinvia alla necessità di pensare alla responsabilità non solo nei termini affermati dal nostro diritto penale di *responsabilità rispetto al fatto* = retribuzione – pena e rieducazione, ma secondo un criterio di processualità complessa che dal riconoscimento di responsabilità rispetto al reato intenda promuovere responsabilità come presupposto di riattivazione di rapporti sociali conflittualizzati dalla trasgressione; una *responsabilità a partire dal fatto*, come predisposizione di una serie di condizioni affinché l'autore di reato possa agire la propria responsabilità attraverso azioni riparative dei diritti lesi e come strumento di apprendimento di responsabilità.⁹

La normativa processuale minorile accoglie tale ipotesi, assumendo la responsabilità non soltanto come criterio di accertamento del nesso soggetto – azione, quindi presupposto delle richieste di giustizia di rispondere del fatto, ma come obiettivo su cui tarare le linee d'intervento in sede giudiziaria e la previsione delle misure più idonee nella fase esecutiva della pena. La responsabilità si rappresenta sia come condizione di partenza sia come fine specifico dell'intervento di giustizia, che intende porsi come «occasione» perché l'imputato e successivamente il condannato possano, all'interno di un contesto giuridicamente controllato e garantito, avviare percorsi di socializzazione e apprendimento di responsabilità, e cioè un confronto con la norma, con le conseguenze per sé e per la vittima, con i significati sociali, con i conflitti sociali. Ci stiamo qui riferendo alla partecipazione agli interventi processuali che non riguardano solo l'adolescente autore di reato ma anche l'adulto che accompagna quell'adolescente. Tale ottica ha orientato l'interesse del diritto minorile a recuperare una «dimensione ecologica» che intende guardare al crimine come problema che emerge nel sociale e che sempre all'interno del sociale deve essere affrontato in termini di rimedi.

La responsabilità, come teorizzata da Gaetano De Leo,¹⁰ costituisce un concetto immediatamente e strutturalmente interattivo. Non è un contenuto interno alla mente o una qualità della coscienza e della volontà, è qualcosa che si *costruisce* nei rapporti fra soggetto, azione, istituzioni e società e, nello stesso tempo, è uno schema che organizza le relazioni tra individui, azioni, norme e collettività: non un'entità o una sostanza ma un processo relazionale, una qualità

⁸ H.S. BECKER, *Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance*, Glencoe (Illinois), Free Press, 1963; trad. it.: *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1987.

⁹ G. DE LEO, P. PATRIZI, *Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Roma, Carocci, 1999.

¹⁰ G. DE LEO, *Psicologia della responsabilità*, Bari-Roma, Laterza, 1996.

emergente nei sistemi di reciprocità. In questa sede, la responsabilità è considerata come una funzione costruita culturalmente e socialmente per connettere:

1. aspetti psicologici - il Sé e le prestazioni sociali dell'individuo -;
2. aspetti interpersonali e normativi – per produrre coerenza e continuità delle aspettative a questi livelli -;
3. aspetti istituzionali e sociali - per orientare le prestazioni e le aspettative mantenendo livelli sufficienti di ordine e prevedibilità -.¹¹

Gli attori sociali non sono mai del tutto privi di responsabilità: sono in grado di esprimere forme di responsabilità all'interno di particolari microcosmi relazionali di rapporti, i cosiddetti «formati di responsabilità», caratterizzati da specifici confini e in grado di dare forma alla relazione. In qualsiasi situazione di rapporto e lungo l'intero percorso evolutivo, gli individui sperimentano l'attribuzione a sé delle proprie azioni, anche se i modi con cui sono chiamati a risponderne cambiano a seconda del livello di sviluppo, delle capacità possedute, delle cornici regolative. Secondo questo orientamento, la responsabilità può essere valutata come disfunzionale o di cattiva qualità, ma non può essere mai totalmente assente. In ogni caso, è legata agli ambiti di richiesta sociale che sono differenziati e hanno a che fare con i sistemi di reciprocità con implicazioni in termini di acquisizione, riconoscimento e socializzazione alle norme.¹²

Tali premesse consentono di descrivere la responsabilità come un processo in divenire che costruisce abilità, competenze, interazioni, ruoli, sistemi di aspettative e risposte responsabilizzanti. Si tratta di una concezione interattiva che produce uno spostamento dell'analisi scientifica dall'*attribuzione* di responsabilità, così come concettualizzata dalle teorie classiche della psicologia sociale, alla sua *promozione*, anche attraverso una sua assegnazione (presupponendola) che sviluppa, circolarmente, la possibilità che la responsabilità stessa venga assunta.

Attribuire responsabilità a un individuo configura il senso di un'opportunità di potenziamento personale, nel riconoscerlo capace di rispondere delle proprie azioni, e di una promozione di responsabilità – secondo un'ottica circolare – che si costruisce, si mantiene attiva e si modifica all'interno delle interazioni. Viene sottolineato da alcuni autori che «la capacità di rendersi conto del disvalore di un atto entra nel patrimonio di conoscenza di una persona attraverso processi continui di comunicazione con la realtà circostante».¹³ Così inquadrata, la responsabilità è una funzione generativa che «non precede necessariamente l'azione ma fra responsabilità, azione e risposta degli altri vi è una circolarità costruttiva».¹⁴

Tale modello di responsabilità si definisce attraverso la connessione fra almeno tre livelli:

- l'*ecologia della responsabilità*, che fa riferimento alla circolarità attraverso cui le responsabilità sono reciproche e interconnesse all'interno del contesto o ecosistema;
- la *responsabilità di ruolo*,¹⁵ che si riferisce ad aspettative, risposte, effetti legati al ruolo assunto, da cui è possibile ricavare la qualità del posizionamento di responsabilità e le conseguenze concrete, sociali e simboliche;
- la *responsabilità personale*, che definisce come l'individuo interpreta e agisce la responsabilità, come si sente tenuto a rispondere alle aspettative di ruolo nel contesto, con quali competenze cognitive, affettive, relazionali.

¹¹ P. PATRIZI, E. DE GREGORIO, *Fondamenti di psicologia giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2009.

¹² G. DE LEO, *Psicologia della responsabilità*, Bari-Roma, Laterza, 1996.

¹³ G. DOSI, «Azione imputabile e responsabilità minorile», in *Esperienze di Giustizia Minorile*, n. 1, 1985, pp. 12-25.

¹⁴ G. DE LEO, *Psicologia della responsabilità*, Bari-Roma, Laterza, 1996, p. 55.

¹⁵ H. L. A. HART, *Punishment and Responsibility*, Oxford, Clarendon Press, 1968; A. ZAMPERINI, *Psicologia sociale della responsabilità. Giustizia, politica, etica e altri scenari*, Torino, Utet, 1998.



(Schema adattato da G. DE LEO, Psicologia della responsabilità, Bari-Roma, Laterza, 1996, p. 103)

Utilizzato per rappresentare il «ciclo della responsabilità nella giustizia minorile», lo schema viene proposto in questa sede come processualità applicabile anche in altri ambiti della giustizia. Esso illustra la caratterizzazione ecologica del modello di responsabilità ed evidenzia il processo che, attraverso i vincoli definiti dalla responsabilità di ruolo (nello specifico di nostro interesse: imputato, condannato, messo alla prova, ecc.), individua nel potenziamento delle variabili psicologiche della responsabilità (responsabilità – capacità) una risorsa privilegiata per «restituire» alla persona apprendimenti di responsabilità in grado di agire sul piano del rapporto fra persona e comportamento (responsabilità personale).

La cornice che dota di senso la predisposizione degli interventi è quella di una giustizia riparativa, dove il trasgressore è chiamato a confrontarsi con la propria azione non solo di fronte a un apparato formale e attraverso i percorsi standardizzati della retribuzione, ma per mezzo di comportamenti tesi a ristabilire l'ordine sociale infranto dal reato: nel senso retrospettivo di assunzione delle sue conseguenze, giudiziarie e sociali, e in una visione di prospettiva che valorizzi, anche sul piano simbolico, una gestione partecipativa dei conflitti.

Nel modello di giustizia riparativa la responsabilità appare come principio ispiratore e, contestualmente, obiettivo sia per gli autori di reato che per il sistema di giustizia. Per i primi, la responsabilità va intesa non solo rispetto al fatto commesso (responsabilità dell'azione), ma come attivazione di responsabilità riguardo alle conseguenze del reato sotto un duplice profilo:

- avviare un percorso di rielaborazione critica delle proprie modalità di gestire il rapporto con la norma, quale impegno di sviluppo auto regolativo;
- posizionamento attivo positivo nei confronti della vittima e del sociale, come forma di contrasto con il posizionamento negativo espresso nel reato.
- per il sistema di giustizia le responsabilità vanno riferite alla gestione del percorso successivo e conseguente alla commissione del reato nei termini di un intervento che abbia come fini:

- garantire la non interruzione dei processi socializzativi secondo la concezione sopra esposta di diritto, per il reo, alla continuità del proprio essere parte sociale;
- la tutela della vittima e, anche in senso simbolico, della società.

Tali obiettivi, anche se riferiti a soggetti diversi, appaiono raggiungibili solo attraverso un'interazione fra i rispettivi percorsi delle responsabilità, posto che le progettualità di impegno, rispettivamente del trasgressore e della giustizia, possono dotarsi di attualità se reciprocamente sostenute: il trasgressore non può agire in senso riparativo se, contestualmente, il sistema penale non attualizza politiche giudiziarie coerenti con tale obiettivo e il percorso individuale di cambiamento non può che esplicarsi sullo sfondo di una continuità sistemica dell'appartenenza del reo al sistema sociale.

Tutte le azioni (sia i reati che gli interventi) sono dunque sistemi nei quali le persone agiscono la responsabilità in chiave di circolarità reciprocamente costruttiva fra i livelli coinvolti: il soggetto, nelle sue capacità/competenze di rispondere delle proprie azioni; le azioni, in chiave di significati, scopi, esiti anticipati/prodotti; i soggetti/sistemi di aspettative e attribuzioni; i sistemi di regole/norme che agiscono da connettori fra gli altri livelli, configurandosi in tal modo come criteri generativi della loro interazione. La progettazione degli interventi infatti coinvolge, oltre al minore autore del reato, il suo nucleo familiare e il sistema degli operatori dei Servizi Territoriali e della Giustizia Minorile. È in questo senso che possiamo parlare di «promozione delle responsabilità» in relazione alla sicurezza e alle sue componenti: un posizionamento attivo dell'individuo nello sviluppo e nella gestione delle proprie capacità di fronteggiamento del rischio individuale e sociale, la consapevolezza del proprio ruolo nello sviluppo di condizioni sociali di benessere e sicurezza.

In senso promozionale possono considerarsi ambiti di prevenzione quelle dimensioni che, a vari livelli (individuale, familiare, gruppale e sociale), concorrono alla costruzione della devianza come azione individuale, come percorso di sviluppo deviante e come problema sociale. Ciò è possibile lavorando su una serie di aspetti, di variabili psicologiche e relazionali che riconducono a quei *sistemi* definiti in letteratura di *mediazione autoregolativa*,¹⁶ quegli ambiti (l'individuo stesso, la sua famiglia, il gruppo dei pari, il sistema dei servizi e quello sociale più allargato) dove può essere realizzato lo sviluppo di competenze e capacità nell'adolescente. L'attenzione in questa sede è rivolta soprattutto a ciò che concretamente l'adulto, a vari livelli, può fare al fine di raggiungere questo obiettivo. Prima di tutto, dal punto di vista promozionale e preventivo, è necessario operare delle scelte progettuali su come affrontare le variabili autoregolative individuali. In tale prospettiva è necessario che il bersaglio venga individuato nei sistemi, nei contesti e nelle reti, cioè nella famiglia e nel gruppo dei pari, che costituiscono i mediatori rilevanti del percorso evolutivo dell'individuo e quindi anche delle sue scelte.

Relativamente all'adolescente è importante interrogarsi su quali sono le ragioni, le regole e i significati che il ragazzo si dà e attribuisce al suo agire deviante piuttosto che sul problema, sulle condizioni e sulle cause che si suppone lo abbiano spinto ad agire in maniera deviante. Diventa necessario ragionare sui sistemi individuali di comunicazione, dell'adolescente, che attraverso l'agire deviante producono delle funzionalità nei termini di disimpegno morale, percezione di autoefficacia e convinzioni socio-cognitive.

L'efficacia dell'intervento è determinata dalla capacità di osservazione dell'adulto di cogliere nell'adolescente le capacità/abilità che possono svolgere funzioni protettive rispetto ai rischi di devianza, al fine di sviluppare capacità/abilità di resistere agli stessi o di saperli affrontare, di sviluppare competenze cognitive, relazionali, emotive, di legami amicali e dell'altruismo in senso solidaristico e pro-sociale. Ovviamente per lavorare sulle capacità e competenze che l'adolescente può sviluppare è importante che le stesse siano in accordo con le condizioni e con le risorse del sistema familiare al quale egli appartiene.

Nella veste di adulti istituzionali è bene interrogarsi e riflettere su quali sono le disfunzioni e le problematicità che possono generare disagio, quali sono le regole e le modalità di funzionamento del sistema. In tale cornice, la partecipazione della famiglia del minore va intesa come una specifica declinazione degli "altri" che il minore – durante il suo percorso

¹⁶ G. DE LEO, M. MALAGOLI TOGLIATTI, «Il rischio della delinquenza e la sua prevenzione», in G.V. CAPRARA, A. FONZI (a cura di), *L'età sospesa. Itinerari del viaggio adolescenziale*, Firenze, Giunti, 2000, pp. 179-196; G. DE LEO, P. PATRIZI, *Psicologia della devianza*, Roma, Carocci, 2002.

evolutivo – ha considerato “adulti significativi” e interlocutori privilegiati per la costruzione del suo senso di identità. La famiglia è un’analoga rappresentazione della responsabilità. La famiglia stessa è destinataria di interventi con una valenza riparativa, dal momento che la progettazione di interventi a sostegno del minorenne che ha commesso reati ne prevede un coinvolgimento e un’attivazione pari a quella del minore stesso. Laddove la famiglia non ci sia, sia assente o rifiuti di essere inserita in progetti (per esempio di messa alla prova) s’incontrano delle difficoltà e i progetti stessi sono esposti al rischio di fallimento.

L’obiettivo ultimo degli interventi e dei progetti è lo sviluppo di competenze autoregolative del ragazzo, di appropriazione o di sviluppo delle competenze genitoriali. In concomitanza con il sistema individuale e familiare rivestono particolare importanza il sistema normativo e quello istituzionale dei servizi.¹⁷

Il sistema normativo si configura come elemento strutturale, continuo di qualsiasi politica di prevenzione della criminalità in quanto regola la giustizia penale e la tutela assistenziale producendo importanti effetti, sia diretti che indiretti sul processo generativo della delinquenza, fra singole categorie e la società nel suo complesso. Un obiettivo di intervento direttamente connesso al sistema normativo è dato da come le norme e le leggi vengono vissute e quindi utilizzate dalle persone. Nell’ottica della prevenzione diventa indispensabile analizzare e aggiornare le conoscenze relative all’impatto culturale e psicologico che le norme agiscono a livello di rappresentazioni sociali e, nel contempo, sviluppare dei programmi che a vari livelli, di educazione alla legalità e responsabilità, possano orientare le persone alla conoscenza dei loro diritti rispetto alle norme nelle varie collocazioni sociali.¹⁸ Perché il sistema normativo possa avere un riscontro in senso preventivo e promozionale dispone di istituzioni e servizi che nell’applicazione delle norme attuano, promuovono e tutelano la giustizia civile e penale per minori e adulti. Le istituzioni e i servizi hanno un peso rilevante in quanto regolano gli esiti dell’incontro con le persone cui si rivolgono e per questo necessitano di qualità, funzionalità sotto i profili organizzativo, professionale, del coordinamento e delle comunità di pratiche sia nel sistema interno che nell’ambiente circostante, finalizzati a progettualità flessibili ed efficaci. Per far ciò è necessario un continuo monitoraggio affiancato da ricerca-intervento, formazione degli operatori che in itinere si costruisce nella sperimentazione di nuovi interventi.

All’interno di questa visione, il *monitoring* si configura come uno strumento che coinvolge adulti istituzionali, famiglie e gruppo dei pari in maniera efficace in quanto non rappresenta una forma di controllo ma uno strumento finalizzato allo sviluppo di una comunicazione tra i sistemi, la quale a sua volta è possibile solo all’interno di un sistema allargato dove collettività, istituzioni, servizi, famiglie, ragazzi e sistemi informali si sentano responsabilmente coinvolti. È necessaria una sinergia, un’ecologia della responsabilità, ossia il sistema delle responsabilità che circolano; è importante continuare a ragionare sul rapporto fra il ragazzo, la sua azione, la norma, e la richiesta da parte della giustizia.

Il contesto normativo formale e informale deve interrogarsi maggiormente su come rimettersi davvero in circolo per essere in grado di sviluppare capacità di orientamento propositivo finalizzate ad un agire responsabile che coinvolga le capacità dell’adolescente di stare responsabilmente all’interno delle sue azioni.

Concludendo possiamo affermare che dopo venti anni di applicazione del D.P.R. 448/88, è necessario ragionare in chiave di nuova complessità, generata dalle esperienze effettuate, su come la responsabilità individuale – quella dell’adolescente ma anche quella dello studioso, dell’operatore, del giudice, del pubblico ministero, quella della persona che incontra il ragazzo per la strada, quella dei sistemi che devono accogliere il ragazzo – si iscrive in un quadro definito dalla consapevolezza degli effetti delle proprie azioni e della regolazione del comportamento in considerazione del fatto che esso ha implicazioni e conseguenze a livello individuale, collettivo, sociale: le nostre azioni producono conseguenze che non sono soltanto le conseguenze per noi, che non sono soltanto le conseguenze per la persona che ci sta di fronte, ma sono delle conseguenze che coinvolgono tutti i sistemi appartenenti a questo ciclo delle responsabilità.¹⁹

¹⁷ A. MESTITZ (a cura di), *Messa alla prova: tra innovazione e routine*, Roma, Carocci, 2007.

¹⁸ G. DE LEO, P. PATRIZI, *Psicologia della devianza*, Roma, Carocci, 2002.

¹⁹ G. DE LEO, *Psicologia della responsabilità*, Bari-Roma, Laterza, 1996.

La responsabilità – sostiene ancora Gaetano De Leo – «potrebbe essere utilizzata come schema che regola e organizza le interazioni tra individuo, norma e società. Ed è in questa funzione regolatrice che risiede la potenzialità intrinseca di attivazione di competenze capaci di orientare il soggetto al recupero sociale sia in ambito penale, sia nella vita quotidiana, rimettendo in circolo, nella vita del soggetto, possibilità di apprendimento che innescano nuovo apprendimento».²⁰ E allora chiedere responsabilità a un adolescente è uno strumento fondamentale non solo in risposta alla sua azione, ma per potere attivare una comunicazione responsabile con quell'adolescente e offrire delle opportunità di reintegrazione attiva che possano metterlo nelle condizioni di agire delle responsabilità positive.

²⁰ G. DE LEO, *Psicologia della responsabilità*, Bari-Roma, Laterza, 1996, p. 24.

Giustizia minorile e mediazione reo-vittima. Luci e ombre

Adolfo Ceretti

Docente ordinario di criminologia presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

1. Ringraziamenti e introduzione

Ringrazio di cuore la Regione Emilia-Romagna, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, il Centro Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna per questo invito che anche per me, come per le Colleghe e i Colleghi che mi hanno preceduto, è molto gradito. I miei ringraziamenti non sono formali. L'invito a parlare sul tema della "mediazione", rispetto al quale mi sono speso da anni, invoglia a ripercorrere le tappe di un cammino che ha visto e vede protagoniste molte persone oggi presenti in questa prestigiosa sede, e a riprendere – *necessariamente* – alcune riflessioni svolte, anche con altri, sugli argomenti che convergono in questa giornata di studio.

Inizierò il mio intervento con alcune considerazioni *a latere* rispetto al tema che mi è stato assegnato, e che immagino molti tra i presenti non condivideranno. Mi assumo volentieri – come è naturale – la responsabilità di quanto andrò dicendo, anche perché queste riflessioni intendono mostrare, in estrema sintesi e solo in modo assai frammentato, come si sono trasformate – rispetto a quando ho iniziato, nel 1995, a occuparmi di mediazione – le visioni e le percezioni individuali e collettive dei mondi politici e sociali che abitiamo.

2. Stati tardo-moderni, pace, sicurezza²¹

"The Times They Are A-Changin'" scriveva nel 1963 il grande Bob Dylan... Senza banalizzare, potremmo aggiungere che i tempi stanno cambiando, ma purtroppo cambiano sempre in peggio. Gli Stati moderni si sono formati intorno alla promessa di pace e sicurezza.

Com'è noto, l'asse attorno al quale ruota tutto il "processo di cura" della violenza è, nello Stato moderno, quello della giustizia penale e del suo potere di punire, che inibisce i cittadini dal ricorrere alla vendetta privata. L'espansione dei diritti civili (Stato di diritto) e sociali (*Welfare State*), connessa al secolare processo di emancipazione democratica, non ha alterato questo nocciolo duro della modernità; al contrario, le "conquiste" civili e sociali sono state rese possibili proprio all'interno delle sue coordinate essenziali. A prospettare agli individui un futuro radioso, di pace e prosperità è stata la fiducia nella possibilità di "governare la natura" attraverso il progresso scientifico-tecnologico, e di contenere la violenza dell'uomo attraverso il suo ingabbiamento – inteso weberianamente come gestione razionale e burocratica – nelle istituzioni penali.

L'attuale crisi degli Stati nazionali – intrecciata all'evaporazione degli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità – comporta di-sperazione e dispersione: s'infrange la speranza di governare i conflitti sociali e si assiste spesso a una diffusione della richiesta di una loro cancellazione dalla scena sociale. Lo stato di guerra di tutti contro tutti riemerge nell'immaginario collettivo e, con esso, il tema della paura reciproca e della violenza – insensata e ingovernabile. Ma la domanda di neutralizzarla, e con essa ogni conflitto che l'accompagna, una volta inscritta nelle mappe culturali dell'individuo moderno

²¹ Questo paragrafo riprende le osservazioni contenute in A. CERETTI, R. CORNELLI, «Sicurezza», in AA.VV., *Sinistra senza sinistra*, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 114-124.

difficilmente viene riconosciuta come illusoria: al contrario, sostiene *ossessivamente* risposte statuali sempre più forti (ma non altrettanto effettive) e, nelle pieghe della disperazione collettiva, richiede nuove certezze.

Ricorrendo a una sorta di *slogan*, potremmo affermare che le politiche statuali e locali sostenute in molti Paesi d'Europa e d'Oltreoceano si rivolgono ai consociati con la promessa di "immunizzarli" dai pericoli che riguardano la loro sicurezza individuale nella vita quotidiana e rispetto alle aggressioni, alle violenze collettive che possono essere portate da un nemico esterno, e di creare le condizioni affinché possano vivere una vita asettica, priva di rischi di contaminazione.

La domanda che i "cittadini" rivolgono alla Politica è spesso, d'altro canto, speculare: non si vuole essere contaminati e si chiede di essere immunizzati.

Lo si chiede alla Politica, ma l'istanza contiene già in sé la risposta: l'eliminazione del *virus*.

L'attuale domanda diffusa di sicurezza sottintende, infatti, una visione del mondo fondata sul codice binario amico/nemico e traccia, in tal modo, il solco all'interno del quale s'inscrivono *necessariamente* le risposte politiche. *Necessariamente*, in quanto esse sono incapaci di scomporre e articolare la domanda di sicurezza nei suoi elementi di base e di recuperare, di conseguenza, la complessità delle passioni, dei bisogni e dei conflitti che la sostanziano.

Ma va registrata, a questo punto, un'ulteriore torsione.

La conclamata crisi di rappresentanza politica comporta sempre più la dislocazione delle risposte a queste "domande" verso la sfera penale. Non solo quest'ultima si presta più di altre a funzionare da deposito alle istanze di immunizzazione/sicurizzazione, ma costituisce un luogo in cui l'illusione dell'immunità può prendere forma, differenziando tra "noi" e "loro" e riducendo le tensioni a scontro tra "normalità" e "devianza". Il riferimento più immediato è al concetto, elaborato da Günther Jakobs, di un "diritto penale del nemico" (*Feindstrafrecht*)²² contrapposto al "diritto penale del cittadino" (*Bürgerstrafrecht*), che mette in risalto l'esistenza di un codice binario nella legislazione penale: garantista per gli inclusi, repressiva per gli "altri". Per Jakobs il "nemico" è colui che, nel suo comportamento, per la sua occupazione professionale o attraverso il vincolo a un'organizzazione ha, in forma presuntivamente duratura, rifiutato *volontariamente* lo *status* di cittadino, per auto-convertirsi in nemico del sistema.

Per ciò stesso, lo Stato si auto-legittimerebbe a offrire ai cittadini una protezione rafforzata da coloro che si pongono all'esterno del sistema di convivenza civile (terroristi, delinquenti sessuali, trafficanti di stupefacenti, mafiosi), ammettendosi, in ragione della pericolosità propria del tipo di autore, l'applicazione di misure di sicurezza, spesso nella veste di pene, in una fase antecedente alla realizzazione della condotta penalmente rilevante. In questa teorizzazione, profondamente conservatrice e regressiva, avversata da ogni giurista democratico, riemerge, in forma diversa, il paradigma del "diritto penale di autore",²³ pensato e praticato ora a partire dalla conversione politico-semanticamente del concetto di cittadinanza: da criterio per includere tutti nello stato di diritto e nella società del benessere a parametro per escludere gli "altri" dalla protezione dei diritti, anche quelli fondamentali.²⁴

In questo scenario, se inevitabilmente si chiede alla Politica e al sistema del Diritto e della Giustizia Penale di essere protetti, in realtà inizia a prendere forma la convinzione che l'unica strada praticabile è il fai-da-te. Detto altrimenti, proprio il cortocircuito tra promessa politica non mantenuta (e non mantenibile) e frustrazione delle aspettative diffuse porta a considerare inevitabile il "diritto" di ciascun cittadino a farsi giustizia da sé. Non a caso, di colui che si fa vendetta da solo, privatamente, la cultura anglosassone dice: *he takes the law into his own hands*, prende la legge nelle sue stesse mani.

²² G. JAKOBS, «Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo», in G. JAKOBS, M. CANCIO MELIÀ, *Derecho penal del enemigo* (trad. it. «Diritto penale del nemico», in M. DONINI, M. PAPA, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, «Quaderni di Diritto Penale comparato, internazionale ed europeo», Milano, Giuffrè, 2007, pp. 5-28).

²³ L'espressione "diritto penale d'autore" indica la tendenza ad attribuire peso più alle condizioni soggettive dell'autore del reato che non al fatto concretamente lesivo dei beni tutelati. In effetti, il "diritto penale del nemico" introduce una forma inedita di "diritto penale d'autore", in quanto il riconoscimento istituzionale dell'appartenenza di una persona alla categoria dei nemici avviene, necessariamente, in considerazione delle caratteristiche dell'autore più che alla sua condotta penalmente rilevante. Cfr. K. AMBOS, «Feindstrafrecht», in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 124, 2006, pp. 1-30 (trad. it. «Il diritto penale del nemico», in M. DONINI, M. PAPA, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, «Quaderni di Diritto Penale comparato, internazionale ed europeo», Milano, Giuffrè, 2007, pp. 29-64).

²⁴ Cfr. L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

Le ronde auto-organizzate da cittadini volenterosi, l'adozione di misure di auto-protezione (dispositivi anti-intrusione, sistemi di videosorveglianza), il sempre più deciso ricorso all'"industria della sicurezza"²⁵ e l'organizzazione, a livello di quartiere, di attività di prevenzione e controllo – che passano dall'informare / destare l'attenzione / attivare i singoli individui a vere e proprie rivolte sociali (si pensi ai barbari roghi dei campi nomadi avvenuti in Italia) – spostano l'asse della risposta dalla Politica all'Individuo.

Molti si chiederanno perché stiamo riflettendo, qui e ora, intorno a questi temi?

La risposta è semplice. Perché è a partire da questo scenario – che a noi ha iniziato da tempo molto a preoccupare – che facciamo sempre più fatica a pensare a come si possono integrare coerentemente le pratiche e le politiche della mediazione reo-vittima, della mediazione sociale.

In estrema sintesi, misure legislative, discorsi politici, teorie criminologiche e pratiche istituzionali promuovono un'idea di sicurezza come diritto soggettivo, da rivendicare individualmente nel campo politico e nel mercato di beni e servizi²⁶. Tutto ciò contribuisce a costruire soggettività de-politicizzate, sempre più intente a proteggersi e a richiedere protezione, e sempre meno interessate al destino della *polis*.

3. La legislazione italiana sulla sicurezza

- L'aggravante prevista per il fatto commesso da un cittadino di un Paese extraeuropeo o da un apolide irregolarmente soggiornante in Italia (art. 1, c. 1);
- la criminalizzazione di chi dà in alloggio o affitta un immobile a uno straniero privo del permesso di soggiorno (art. 1, c. 14);
- l'introduzione del reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano (art. 1, c. 16);
- l'introduzione della sanzione amministrativa per chi vende bombolette spray con vernici non biodegradabili a minori di diciotto anni (art. 3, c. 4);
- l'indicazione di un minimo sanzionatorio (500 euro) all'interno di regolamenti e ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie (art. 3, c. 6) e l'introduzione della sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro per chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti da veicoli in movimento o in sosta (art. 3, c. 14);
- l'introduzione di aggravanti "situazionali" per chi commette un reato su un minore all'interno o nelle adiacenze degli istituti d'istruzione (art. 3, c. 20) o per chi commette un furto all'interno dei mezzi pubblici o nei confronti di una persona che abbia appena prelevato denaro in banca o al bancomat (art. 3, cc. 26 e 27);
- la facoltà concessa ai Sindaci, previa intesa con i Prefetti, di avvalersi di "ronde", vale a dire associazioni - inserite in un apposito elenco tenuto dal Prefetto – tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale,

sono solo alcune delle previsioni legislative recentemente introdotte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 del che si aggiungono alle altre previsioni legislative inserite nel cd. "pacchetto sicurezza", tra cui l'attribuzione al Sindaco del potere di *adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento*, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e l'utilizzo dell'esercito al fianco della polizia nell'attività di pattugliamento. (L. 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica").

Non siamo di fronte a "casi anomali" o "eccezionali", bensì a "soluzioni" drammaticamente coerenti con il panorama culturale, scientifico e politico di questi decenni. La legislazione sulla sicurezza degli ultimi anni - comprendendo

²⁵ Con riferimento al solo settore della Vigilanza privata, il Rapporto 2008 presentato da Federsicurezza e Confcommercio conferma il *trend* positivo dell'intero comparto, che presenta una crescita annua del 5%, un fatturato di 2 miliardi e 400 milioni di euro all'anno, 965 imprese (il loro numero è raddoppiato rispetto al 2001), quasi 50 mila addetti, un milione e 200 mila clienti.

²⁶ D'altra parte, è la stessa "industria della sicurezza" – nel solco più generale di un dominio del modello di sviluppo economico legato alla *New Economy* – a promuovere tale concezione individualistica della sicurezza: al fine di espandersi in un settore tradizionalmente dominato dalle istituzioni pubbliche, necessita di svincolare l'individuo dallo Stato, rendendo il primo un centro autonomo di acquisto di beni e servizi.

anche la riforma della disciplina della legittima difesa, attraverso la L. 13 febbraio 2006, n. 59 la quale, definendo il rapporto di proporzione tra offesa e difesa di cui all'art. 52 del codice penale ha allargato, negli intenti, le maglie della legittima difesa,²⁷ ma anche quelle misure volte, sempre nelle intenzioni, ad assicurare maggiore certezza della pena, accelerazione dei processi, ampliamento dei poteri di indagine della polizia, inasprimento della severità per reati che destano forte allarme sociale, già introdotte per i reati di furto con la L. 26 marzo 2001, n. 128 (il cd. "Pacchetto sicurezza" del Governo D'Alema) – appare come una ratifica ex-post di percorsi ideologici iniziati da decenni.

E, in effetti, di una vera e propria "ideologia" si tratta: si è ormai palesato un "nuovo" pensiero politico-criminologico che non teme di percorrere e, a volte, anticipare quelle tendenze alla de-istituzionalizzazione, alla de-statalizzazione e alla compressione dei diritti che caratterizzano le società contemporanee.

4. Nuclei di resistenza. Sistema penale, mediazione reo-vittima, il D.P.R. 448/1988 e il nodo cruciale della questione "responsabilità"

È proprio questa, a nostro avviso, una parte significativa della "cornice" dentro la quale oggi siamo invitati a ragionare sui temi della mediazione. È una cornice che quindici anni fa, quando si è iniziato timidamente a creare le basi per ipotizzare una sua utilizzazione in campo penale era, come è noto, del tutto assente dal nostro orizzonte politico, dalle nostre sensibilità individuali. L'erosione del senso di appartenenza a una società buona per viverci ha prodotto quale corrispettivo, nell'ultimo scorcio di millennio e nel primo decennio di quello nuovo, "cittadini" sempre più egoisticamente concentrati sulla salvaguardia dei loro privilegi e portatori di una mentalità che colloca la questione securitaria come preminente rispetto a ogni altro discorso/istanza politica – non parlo, ovviamente, di *tutti*, ma di quella *maggioranza* che sostiene, anche politicamente, le scelte legislative sopra citate. A sua volta, l'assunzione di questi atteggiamenti ha favorito l'adesione a miopi visioni di "difesa sociale", che si traducono in slogan tanto patetici quanto efficaci e penetranti e in istanze politiche declinate principalmente a favore della protezione dei territori – privati e non – e dei diritti che li tutelano, sia attraverso il fai-da-te (leggi: l'ausilio delle ronde), sia attraverso l'utilizzo dell'esercito al fianco della polizia, fino all'installazione diffusa di videocamere, di sistemi di videosorveglianza etc.

E con questo il cerchio si chiude...

Le politiche che si fondano (e si appoggiano) sul tema della paura si specchiano nelle istanze dei "cittadini" che chiedono protezione, e a partire da queste si legittimano e si rinforzano. E viceversa.

4.1. Mediare in un mondo ossessionato dalla questione securitaria

Per ritrovare in questo accatastarsi di cambiamenti – legislativi, di modalità di fare politica, di mentalità individuali e collettive, di visione dell'"altro" – dei punti fermi, dei nuclei di resistenza dai quali ripartire per collocare il tema della mediazione reo-vittima, occorre fare delle torsioni e innalzare alcuni paletti.

Se è vero che la scena della realtà pare farsi sovraesposta, sfuggente, e lo sguardo del ricercatore, a sua volta, più attento, quasi ipertrofico, poiché vuole cogliere, registrare le penose metamorfosi del paesaggio socio/politico che abitiamo, occorre evitare di cadere in quella trappola che finisce per leggere queste ultime come un processo illiberale necessariamente irreversibile. «Intere comunità che si blindano all'interno di spazi protetti da recinzioni e l'acquisto di impianti di sicurezza privati possono essere opzioni per i più benestanti. Ma essi non possono offrire una soluzione sociale generalizzata al problema della criminalità e della violenza – non da ultimo perché una protezione privata a

²⁷ In effetti, però, l'innovazione legislativa non può avere in nessun modo l'effetto di "ampliare" i limiti di principio della legittima difesa. È infatti assolutamente pacifico che già la vecchia normativa consentiva la difesa, non solo dell'incolumità personale, ma anche dei beni patrimoniali, propri o altrui. Sono in molti a dubitare quindi che i magistrati si comporteranno diversamente da come si sono comportati fino al 2006 nel valutare il rapporto di proporzione tra offesa e difesa. E tuttavia la norma riafferma – sul piano simbolico – il valore del patrimonio con la previsione che chi usa un'arma legittimamente detenuta contro il soggetto che ha violato il privato domicilio per difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione, non sarà punibile. Il messaggio politico-criminale è chiaro: la norma induce a ritenere che la difesa della propria casa o del proprio negozio non abbia limiti di proporzionalità e sia, in un certo senso assoluta, priva di vincoli; essa introduce la presunzione che la reazione dell'agredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata, quando il fatto avvenga nel domicilio dell'agredito o nel suo luogo di lavoro. Cfr. A. DE GIORGI, «Libertà, eguaglianza, proprietà e Bentham al tempo di Berlusconi», in *Studi sulla questione criminale*, 2006.

trecentosessanta gradi è al di fuori delle possibilità economiche della maggior parte delle famiglie appartenenti alla classe media, le quali continueranno ad affidarsi alle forze di polizia pubbliche e alle risorse statuali. La carcerazione di massa può continuare a essere finanziata nei Paesi che perseguono una politica di “legge e ordine” [...]. Ma, con il passare del tempo, è possibile che il conflitto con gli ideali di democrazia liberale diventi sempre più visibile, specie laddove l’esclusione penale (e la perdita di diritti che essa comporta) colpisce così pesantemente le minoranze. [...].Questi costi sociali e politici fanno sembrare meno verosimile che queste politiche possano protrarsi indefinitamente».²⁸

La saggezza dei pensieri di David Garland ci induce a pensare in modo “strutturale”. Con lui ipotizziamo che se non è più possibile – anche in relazione al controllo della criminalità e alla questione dell’amministrazione della giustizia – fare solo affidamento «su agenzie burocratiche poco sensibili e su soluzioni valevoli universalmente e imposte dall’alto» (leggi: cancerizzazione di massa), parimenti, promuovere le capacità di *governance* delle organizzazioni e delle associazioni della società civile, insieme ai poteri locali e alle competenze che esse possiedono, non significa necessariamente e unicamente delegare poteri ai “cittadini” e alle loro associazioni per autoblindarsi in modo paranoico dentro a spazi che devono essere – a loro dire – sempre più difendibili.

La visione che la giustizia riparativa e la mediazione reo-vittima hanno promosso in Italia a partire dalla metà degli anni Novanta, ben prima Oltreoceano e nel resto dell’Europa, rovescia quest’ultima tendenza.

La visuale che essa propone tiene conto dei cambiamenti strutturali che abbiamo sinteticamente registrato poc’anzi, partendo però da “presupposti” totalmente diversi da quelli sostenuti dalle politiche securitarie intese nel senso appena descritto.

Qui desideriamo ripercorrere alcuni – solo due, per l’esattezza – di questi “presupposti”, riservandoci, invece, di approfondire ulteriormente in futuro le riflessioni sul rapporto tra mediazione e sfera politica.

I due gangli della mediazione che intendo analizzare, in riferimento soprattutto al contesto minorile che questo convegno celebra, riguardano:

- 1) il rapporto tra mediazione e giustizia, e alcuni *nodi* che li riguardano;
- 2) il lungo *iter* – che appassiona tanto i giuristi quanto gli scienziati dell’uomo – che ha condotto, nel corso di alcuni decenni, a una definizione sempre più articolata del concetto di *responsabilità*.

4.2. Mediazione e giustizia

Le Roy²⁹ afferma che la mediazione è lontana dall’idea classica di giustizia. L’obiettivo principale della mediazione, infatti, è quello di gestire l’ordine sociale, di favorire la conservazione, la riaffermazione (e la creazione, aggiungo io) del legame sociale fra gli individui, la valorizzazione delle relazioni fra soggetti che dovranno continuare a convivere. Si tratta di una giustizia sociale piuttosto che legale. La mediazione (ri) dona senso a una relazione all’interno di un rapporto dinamico, prescindendo totalmente dalle forme classiche e dal classico modo di procedere di carattere giuridico.

«Posso affermare sulla base della mia esperienza personale di mediatore – scrive da parte sua Faget³⁰ – che gli attori coinvolti hanno spesso tratto un grande profitto dalla mediazione. L’autore si responsabilizza superando spesso la logica della negazione sistematica, riconoscendo la sofferenza della sua vittima. La vittima stessa ha dato un senso al conflitto che trovava assurdo, ne ha compreso la genesi, ne ha affrontato in modo migliore le conseguenze sul piano psicologico. I protagonisti hanno, in situazioni complesse, chiarito i malintesi che avevano generato il conflitto».

Mi sembra che bastino queste due citazioni per allontanare in modo radicale i fantasmi delle politiche basate sulla paura della criminalità e dei delinquenti, degli stranieri, dei diversi, dei devianti, spesso accomunati, tutti, senza alcuna logica in un’unica categoria che li accomuna: quella delle “classi sociali pericolose” – vale a dire categorie di individui

²⁸ D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, Il Saggiatore, 2004, p. 328.

²⁹ E. LE ROY, *De l’ordre imposé à l’ordre négocié: l’émergence de la médiation dans la société*, relazione presentata al seminario «La fonction de la médiation dans l’exercice des professions. Emergence et transversalité d’un concept», Université Paris III, 13-15 marzo 1996, pp 39 ss.

³⁰ J. FAGET, «I “ragionevoli compromessi” della mediazione penale», in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1, p. 67.

che, indipendentemente dalle loro responsabilità personali, sono “amministrativamente” trattate come gruppi che producono rischi per la sicurezza dei “cittadini”.

Ma torniamo a “giustizia” e “mediazione”. Due logiche ben distinte le definiscono: la mediazione che si rifà a un principio di messa in comunicazione; la giustizia che, per dirla con Garapon,³¹ svolge funzioni di nature diverse: da un lato dice la legge simbolica che struttura il sociale, dall’altro garantisce la divisione dei beni e ristabilisce la pace.

Lette in questi termini *giustizia* e *mediazione* non condividono dunque alcuna logica ma si situano entrambe in un’area rispetto alla quale, a volte, è sempre più difficile distinguere tra sfera formale e non. Per leggere i rapporti tra queste due sfere ancora oggi, a mio avviso, è la metafora del “meticcio di logiche” assunta da Faget³² ad acquisire un ruolo centrale – per non dire risolutivo. L’invito del sociologo francese è infatti quello di lasciarsi alle spalle una visione dogmatica del diritto e di accettare l’esistenza della sovrapposizione di istanze negoziatrici, giurisdizionali e non giurisdizionali, e dei giochi che esse comportano (un “meticcio di logiche”, appunto).

Ma questa accoglienza è reputata possibile con un limite ben preciso e invalicabile. Mentre la funzione *simbolica* della giustizia, scrive Faget e io con lui, deve restare nelle mani dello Stato, è la sua funzione *strumentale* che può essere assicurata da una costellazione di attori e agenzie chiamati a inventare una forma di giustizia più vicina alle aspettative individuali e ai bisogni sociali.

Per dare consistenza a questo stesso concetto, Garapon³³ aveva già sottolineato che il campo di applicazione della giustizia tradizionale deve riguardare tutte quelle situazioni (l’esempio portato è quello dell’incesto) nelle quali una vittima chiede delle risposte, chiede che sia messa la parola fine a situazioni di ambivalenza, all’incertezza etica, e il colpevole sia indicato di fronte a tutti. La giustizia non cerca la condivisione, ma dice il giusto posto. Se nella mediazione le parti mantengono la possibilità di dare un nome, un significato alla situazione a partire dai loro vissuti, la giustizia opera diversamente, restituendo il “senso comune”, proclamandolo ufficialmente e sottraendo al singolo l’eventualità di qualificare individualmente ciò che è accaduto.

Garapon insiste sul fatto che anche nella giustizia odierna non si può prescindere da una dimensione simbolica che, in un linguaggio durkheimiano, è quella che tocca “gli stati forti della coscienza collettiva” e che sta a significare “l’alterità irriducibile del sociale, la trascendentalità necessaria alla vita di tutti i gruppi sociali”.

Abbiamo catturato una differenza tra gli ambiti della giustizia e della mediazione.

A ognuno è stata assegnata una funzione.

La mediazione è ben lontana dal far concorrenza alla giustizia; per contro essa potrà aiutare il diritto a ritrovare il suo ruolo – che era e rimane quello di “dire una parola legittima, ufficiale, strutturante” – e a ridargli quello spessore che pare avere smarrito.

Sono d’accordo su questo punto sostenuto da Garapon, anche se credo che ciò che concretamente è mediabile abbia a che fare con un’area più ampia di quella lasciata intravedere dallo studioso francese, secondo il quale – per portare un esempio concreto – un conflitto coniugale sarà sempre mediabile, mentre non lo saranno un caso di incesto o di maltrattamenti, poiché in questi ultimi non si tratta di trovare una giusta condivisione, ma di indicare il colpevole, affermare la riprovevolezza del fatto e restituire il senso comune.

Il punto di partenza del mio ragionamento sta invece nel fatto che la valenza simbolica della mediazione reo-vittima non deve limitarsi a riportare gli individui alla possibilità di esprimersi e responsabilizzarsi reciprocamente rispetto all’accaduto. Infatti, se prendiamo le mosse dal divieto contenuto in una norma, vediamo come la mediazione operi non solo tra i soggetti, ma: a) tra i soggetti, b) le loro formazioni sociali di riferimento, c) la potenza del dettato della legge. Ed è per questa ragione che fondatamente reputo possibile mediare ogniqualvolta ricorrano conflitti che prendono forma anche attorno alla commissione di un fatto-reato grave.

³¹ A. GARAPON, *Qu’est-ce la médiation au juste?*, in AA.VV., *La médiation: un mode alternatif de résolution des conflits?*, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag, Publication de l’Institute Suisse de Droit Comparé, 1992, p. 216.

³² J. FAGET, *La médiation. Essai de politique pénale*, Paris, Erès, 1997, p. 176.

³³ A. GARAPON, *Qu’est-ce la médiation au juste?*, in AA.VV., *La médiation: un mode alternatif de résolution des conflits?*, op. cit., p. 217.

Mi spiego. Quando si lavora in mediazione per gestire gli effetti di un conflitto che origina dalla violazione di una norma penale, si assume che essa non vada a operare unicamente tra due soggetti confliggenti. D'altra parte, propongo di postulare che la mediazione reo-vittima non intende neppure applicare direttamente la legge violata, compito che rimane e deve rimanere saldamente nelle mani della giustizia. L'immagine proposta è quella di una pratica di "risoluzione" (io preferisco parlare di "elaborazione") dei conflitti che non si situa né nella legge né fuori della legge, ma all'*insegna* della legge. La finalità della mediazione sarebbe quella di utilizzare la legge quale "punto di riferimento" per favorire l'avvicinamento tra prospettive diverse. Quest'operazione contribuirebbe tra l'altro a rinforzare la dimensione metaforica della legge stessa.³⁴

Le espressioni usate dai mediati all'interno di un in-contro di mediazione: «è giusto», «è ingiusto», «ho e avevo ragione», «ha e aveva torto», «era mio diritto», «non aveva diritto» sono espressioni che muovono da un "indeterminato" (quel senso individuale di giustizia rivendicato da ciascuno di noi) e si rivolgono a una "determinazione" (la norma penale). Reo e vittima danno il loro consenso a venire in mediazione a partire da qualcosa di ben "determinato": una condotta penalmente rilevante è stata commessa, una norma del codice penale è stata violata; il precetto di tenere una certa condotta non è stato rispettato; qualcuno ha subito un danno, un'offesa. Ma il significato della loro presenza davanti a un mediatore travalica questa fattispecie determinata. Il punto è che per entrambi, autore di reato e vittima, diventa essenziale lavorare su quell'"indeterminato" e, di conseguenza, sugli effetti insopportabili del conflitto che il gesto deviante ha prodotto. In mediazione, la norma penale violata è il pre-testo che conferisce legittimazione, senso e autorità all'opera che essa compie di riattualizzazione, di ricostruzione razionale e evenemenziale del contesto della scena del crimine. Un "punto di riferimento" per dare spazio a un cammino, a un percorso che vede due soggetti interrogarsi vicendevolmente, coinvolti in un progetto relazionale che il mediatore non può (non deve) tracciare in anticipo.

Tale progetto relazionale trascende la logica dei ruoli definiti dall'ordinamento giuridico perché avviene in un luogo che *per* la presenza e l'incidere di un "terzo" – il mediatore appunto –, rende possibile in-contrare l'altro rilanciando il senso dell'in-contro stesso oltre lo sbarramento del divieto violato, oltre il danno provocato e la pretesa di risarcimento.

Ed è proprio qui, forse, che risiede l'originalità, la forza e l'ambizione del discorso della mediazione. Nel precetto penale è contenuta la descrizione di ciò che non si deve fare (o si deve fare), e dunque la descrizione del fatto che costituisce fattispecie di reato. L'in-contro tra reo e vittima avviene all'*insegna* di questo precetto. Non è il comando a essere mediato. Ma a partire da quel comando, che dal momento in cui i soggetti entrano in mediazione rimane sullo sfondo, si va alla ricerca di modalità riparative (simboliche e non) in una relazione faccia a faccia che finisce poi con il contribuire a creare le premesse per un possibile nuovo legame sociale.

Per concludere queste note, desideriamo ricordare che il quadro da noi delineato è in sintonia con quanto espresso dalle *Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters*³⁵ emanate dalla *European Commission for the Efficiency of Justice* del Consiglio d'Europa (CEPEJ) (Strasburgo, 7 dicembre 2007, CEPEJ (2007)13), le quali insieme alla *Recommendation 99(19) Concerning Mediation in Penal Matters* del 1999, emanate sempre dal Consiglio d'Europa, custodiscono le regole d'oro in tema di mediazione. In esse si legge che nello sviluppo dei programmi di mediazione un ruolo apicale viene attribuito alla magistratura, alla quale è demandata una funzione propositiva, promozionale e di garanzia nel sollecitare il ricorso ai programmi (§ 11).³⁶

³⁴ Questa affermazione è una trascrizione modificata di un enunciato di Faget, il quale afferma appunto che la mediazione «non si situa né nella legge né fuori della legge, ma all'*ombra* della legge». Cfr. J. FAGET, «La médiation pénale. Une dialectique de l'ordre et du désordre», in *Déviante et Société*, 1993, XVII, p. 231. Non ho colto, anche perché non è ben esplicitato, il significato che l'autore francese attribuisce al concetto (inteso junglianamente?) di *ombra*, concetto che nelle riflessioni sulle dispute familiari e sul divorzio è stato in ogni caso abbondantemente anticipato da Mnookin e Kornhauser (cfr. R. MNOOKIN, L. KORNHAUSER, «Bargaining in the Shadow of the Law: the Case of Divorce», in *The Yale Law Journal*, 88, 1979) i quali criticano i sistemi troppo informali, capaci solo di confondere le regole del gioco, mentre sostengono che un buon accordo sia più facile da raggiungere se condotto "all'ombra della legge". Sul punto cfr. G. COSÌ, *Mediazione: un'alternativa al giudizio*, in G. COSÌ, *La responsabilità del giurista? Etica e professione legale*, Torino, Giappichelli, 1998, p. 370.

³⁵ L'estensione delle Linee-guida si deve, in particolare, all'apposito *Working Group on Mediation* della stessa CEPEJ (CEPEJ-GT-MED).

³⁶ Cfr. A. CERETTI, C. MAZZUCATO, «Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.», in *Diritto Penale e Processo*, VII, giugno 2001, pp. 772-776; A. CERETTI, C. MAZZUCATO, «Mediazione reo/vittima. Le "istruzioni per l'uso" del Consiglio d'Europa», in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, 1, 2008, pp. 201-210.

4.2.1. Nodi

Promuovere questi intrecci tra mediazione e giustizia non significa – lo abbiamo già rimarcato – rimanere miopi di fronte al fatto che un diritto penale sempre più illiberale e una giustizia sempre meno capace di assolvere al suo mandato – per ragioni così complesse che qui non è dato discutere – rendono la nostra proposta alquanto problematica. Ma la mediazione non può – non deve – certo farsi carico, da sola, delle aberrazioni che avvengono altrove.

Di queste aberrazioni occorre essere consapevoli e combatterle, con ogni strumento che ci è consentito. Non c'è più tempo da perdere. Talvolta, è anche il senso di questo *opporsi* che sembra sfuggirci.

“Things have changed” scriveva circa dieci anni fa ancora Bob Dylan:

Un uomo preoccupato con un animo preoccupato
Nessuno di fronte a me e niente dietro
[...]
Se la Bibbia dice il vero il mondo sta per esplodere
Sto cercando di fuggire il più lontano possibile da me stesso
Certe cose sono troppo bollenti perché le si possa toccare
L'animo umano non può reggere tanto
[...]
Da un minuto all'altro mi aspetto che si scateni l'inferno
La gente è pazza ed i tempi sono strani
Sono legato stretto, sono fuori portata
Ero solito preoccuparmi, ma le cose sono cambiate.

Ecco, ben dipinto con poche pennellate, il *vacuum* dentro al quale talvolta ci sentiamo gettati.

Ma ciò non significa volersi abbandonare a sentimenti negativi.

La lotta per i diritti e per una giustizia credibile – o per lo meno decente – sono ideali che per essere perseguiti non concedono tregue e atteggiamenti nichilisti (lontani, peraltro, dal mondo interiore di Dylan).

Ripartiamo dunque prendendo sul serio le critiche – non quelle pretestuose, ma quelle incisive – che molti studiosi – quelli costruttivamente dialettici – hanno avanzato rispetto ad alcuni *nodi* ancora pesantemente irrisolti nel funzionamento della mediazione in relazione ai mondi (giudiziari e non) con cui essa si intreccia, dialoga e si edifica. Riallacciandoci al ragionamento (ri)proposto nel precedente paragrafo ci sembra di essere a buon diritto, e da almeno un decennio, coerenti con chi, oggi, legge la mediazione come un luogo, uno spazio che opera uno *smontaggio* della verticalità normativa per lasciare spazio a elasticità, flessibilità, espansione dell'autonomia della volontà dei singoli e della loro raccolta da “atomi irrelati” in interconnessioni dotate di senso. Da qui la costruzione di un trampolino di lancio per una prima e timida forma di trasformazione del diritto e della giustizia, ma anche delle politiche della sicurezza – come abbiamo insistito nella prima parte del nostro intervento. «Il processo complessivo [delle pratiche di mediazione] si presenta come pluralistico, policentrico ed estensivo – scrive Vianello, e noi con lei –: sostanzialmente democratico, perché restituisce la parola a tutti, alla base sociale (attraverso l'informalizzazione della giustizia e del suo linguaggio) e agli esclusi (le vittime) [...] e inclusivo [appunto], perché rifiuta la gogna, trasforma le etichette, rinomina i conflitti».³⁷

Un problema posto in modo chiaro che preoccupa, invece, chi pur sostiene fin qui la mediazione, riguarda le modalità di funzionamento «...del potere di far giustizia in un'azione penale più rivolta a riparare i legami che a ristabilire la legge»³⁸.

Riteniamo che alcuni concetti da noi elaborati nel descrivere il cosiddetto *modello derivato* di mediazione – quello in cui le pratiche mediatorie rappresentano una parentesi all'interno della giustizia, intervengono in diversi stadi

³⁷ F. VIANELLO, «Giustizia riparativa, comunità, diritto. Rischi concreti e potenzialità non realizzate», in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1, p. 8.

³⁸ O. DE LEONARDIS, «Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità», in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1, p. 30.

della procedura penale, ma prima di qualsiasi azione decisionale³⁹ – possano contribuire a contenere i timori di un “appiattimento dei criteri di giustizia” – i quali verrebbero relegati in secondo piano, ogni volta che la mediazione espleta il suo *iter*, ogni volta che le parti, facendosi “per certi aspetti giustizia da sé”, raggiungono un accordo con l’ausilio dei mediatori.⁴⁰

L’esperienza di quasi quindici anni di interventi nel campo della giustizia riparativa mi suggerisce altri punti di vista. La preoccupazione che *via* mediazione si crei uno “spostamento dall’autorità della legge all’autorità della competenza, del sapere esperto” detenuto dai mediatori⁴¹ è assai temperata dal fatto che, come abbiamo provato a indicare, l’incontro tra reo e vittima non avviene solo tra le parti e i mediatori, ma *anche all’insegna* del precetto penale, il che limita grandemente le probabilità che le visioni, le ideologie individuali di questi ultimi possano prendere gratuitamente il sopravvento nel mandato di gestire un conflitto che ruota intorno alla violazione di una norma statale. L’accordo tra le parti, che apre alla riparazione, è ben lungi dall’assumere la forma di una *negoziazione* che appiattisce il “fare giustizia”. Esso non prescinde mai, infatti, dalla consapevolezza che le parti, *in primis* il reo, acquisiscono, proprio *con lo stare* in mediazione, che una norma di carattere penale è stata violata. La disponibilità a riparare il *fatto* (non il *danno*, come insegnano Bouchard e Mierolo⁴²) si fonda proprio sull’*insight* che l’ingiustizia commessa è stata compresa e internalizzata – anche se l’*insight* rispetto al precetto penale violato non costituisce necessariamente la premessa perché i valori che esso sostiene siano riconosciuti come incondizionatamente validi nel futuro. Il carattere di una mediazione eticizzante⁴³ è, di fatti, assai lontano da chi scrive. Per portare un esempio concreto, il ricorrere alla violenza per risolvere alcuni conflitti interpersonali può essere compreso e riconosciuto come un dis-valore nel caso concreto portato in mediazione, ma può continuare a essere, per il reo, una *visione* personale accettabile in altri contesti di vita. Non è concepibile, in altre parole, che le pratiche della giustizia riparativa divengano uno strumento per (provare a) ri-direzionare i vissuti esistenziali, le adesioni a sistemi valoriali, simbolici, l’appartenenza a “certi mondi”, dei mediati. Ciò che i suoi interventi possono inaugurare sono, piuttosto, ciò che altrove abbiamo definito quale “cambiamento drammatico di sé”.⁴⁴

È certo, comunque, che l’esposizione della mediazione a vedere importate e discusse, nel corso del suo svolgimento, visioni (normative) del mondo proprie delle vittime e dei rei – il che è del tutto legittimo e normale –, ma anche dei mediatori, non può essere “sterilizzata”, “immunizzata”, come almeno indirettamente condurrebbero a ritenere le posizioni di De Leonardis. È pressoché “universalmente” riconosciuto da chi opera nel campo che *mediare* significa incontrare i confliggenti senza giudicare, senza edificare un progetto sulle dinamiche e sugli esiti dell’incontro, e ponendosi *solamente* quale *facilitatori* di un *overlapping*, di uno spazio di coincidenza che saranno i mediati a trovare stabilendo un dia-logo e *trovando* una vicinanza (o una distanza) che permetterà loro di (ri)costruire una visione

³⁹ J. FAGET, «I “ragionevoli compromessi” della mediazione penale», *op. cit.*, p. 60.

⁴⁰ O. DE LEONARDIS, «Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità», in *Studi sulla questione criminale*, *op. cit.*

⁴¹ O. DE LEONARDIS, «Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità», *op. cit.*, p. 30.

⁴² M BOUCHARD, G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, Bruno Mondadori, 2005.

⁴³ Il sistema della giustizia riparativa non deve neppure diventare uno strumento mascherato, in chiave paternalistica ed eticizzante, all’interno dell’arsenale sanzionatorio. Il primo, minimo, passo in tale direzione è costituito dalla *rilevanza giuridica* dei risultati delle pratiche di mediazione-riparazione, come sancito anche dalle *Linee-guida* le quali invitano il legislatore e l’autorità giudiziaria a riconoscere le possibili ricadute della mediazione e degli accordi stipulati alla sua conclusione nei procedimenti penali (§ 15). Gli eventuali effetti sostanziali e processuali di un programma di giustizia riparativa dovrebbero essere riconoscibili grazie a una quanto mai opportuna trasparenza comunicativa tra l’ordinamento giuridico e i suoi destinatari. È questo il significato dell’indicazione contenuta nel § 33 laddove si rinvengono due “istruzioni” importanti: la prima – implicita, ancorché decisiva – è che i percorsi di mediazione reo/vittima portano alla “sospensione del procedimento penale” o “alla sospensione o mitigazione della sanzione imposta al soggetto ritenuto colpevole”; in una parola: i percorsi di mediazione incidono, di regola, sulle conseguenze sanzionatorie secondo il principio del *favor rei*. La seconda “istruzione” – esplicita – riguarda il diritto di entrambe le parti di essere rese “pienamente edotte delle possibili conseguenze della mediazione sul procedimento di decisione giudiziale”. Una precisazione rilevante anche ai fini della maturazione di un pieno e valido consenso alla partecipazione al programma mediativo. Cfr. A. CERETTI, C. MAZZUCATO, «Mediazione reo/vittima. Le “istruzioni per l’uso” del Consiglio d’Europa», *op. cit.*, p. 206.

⁴⁴ «Nel corso dell’esistenza di ognuno di noi, il [nostro] *Self* [...] può essere messo in discussione, riorientato e fatto “slittare drammaticamente” verso una nuova conformazione/organizzazione valoriale e simbolica. Con l’espressione *Dramatic Self-change* / “cambiamento drammatico di sé”, [...] [indichiamo] quei mutamenti del *Self* [...] “drastici e improvvisi” [che accadono in] frangenti di crisi, [quando] la consapevolezza della nostra comunicazione interna tende a farsi particolarmente acuta come quando, in una situazione problematica, parliamo con noi stessi per valutare le diverse vie d’uscita. Ma ora si tratta degli snodi decisivi, i più dolorosi e “privati”, delle esperienze biografiche». Cfr. A. CERETTI, L. NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, Raffaello Cortina, 2009, pp. 144 sgg.

differente della situazione che li ha persuasi ad accettare l'invito a ri-trovarsi di fronte a dei *terzi*. Entro questi limiti, lo ripetiamo da anni, il mediatore non deve avere, per definizione, alcun potere – espressione che va intesa in modo assai restrittivo, nel senso che non spetta a lui (lei, loro) la *risoluzione* della disputa. Le sue prerogative sono quelle legate alla capacità di ascolto, alla capacità di rendersi equiprossimo rispetto alle parti. Il mediatore deve saper sviluppare una *capacità negativa*, che è quella di rendersi vulnerabile al dubbio, di restare impassibile di fronte alla perdita di senso, di non volere a tutti i costi pervenire a fatti e motivi certi.

Ciò non toglie che il mediatore (la mediatrice / i mediatori), per il semplice fatto di essere in possesso di una “tecnica”, di ricoprire un ruolo (non ha importanza, qui, se semi-istituzionalizzato o istituzionalizzato⁴⁵), di porsi come terzo rispetto a un conflitto, di avere l'aspettativa che certi rapporti sociali diseguali (c'è un soggetto, in ogni conflitto, che soprattutto all'inizio di un confronto è *sempre* più debole di un altro) possano subire – proprio grazie al suo intervento – una nuova strutturazione, debba a ben ragione essere considerato come un soggetto ben “dotato di potere”! Basti pensare che la CEPEJ include tra i temi di particolare rilievo e delicatezza – sui quali svolgere riflessioni teoriche e indagini empiriche – quello degli “squilibri di potere tra vittime e rei” (§ 16). Già la *Raccomandazione (99)19*, all'art. 15, si premurava di precisare che «le disparità evidenti concernenti taluni fattori quali l'età, la maturità o la capacità intellettuale delle parti dovrebbero essere presi in considerazione prima di decidere di ricorrere alla mediazione». I mediatori potranno allora procedere solo se e nella misura in cui saranno in grado di garantire con il loro operato che il ‘clima’ dell'incontro, gli scambi comunicativi tra le parti, l'andamento del percorso nonché i suoi contenuti siano costantemente *alla portata* dei più *deboli*, ai quali proprio i mediatori, per primi, dovranno assicurare il riconoscimento di specifici bisogni.⁴⁶

Detto altrimenti, anche i discorsi sull'*imparzialità* veicolano un'ideologia, una visione del mondo. Il mediatore, volente o nolente, è sempre *costituito* e in contatto, come ognuno di noi, con una *sua* “cosmologia”, con una *sua* visione del mondo. “La vita non consiste forse in una ricreazione continua e inevitabile di una prospettiva di vita?” scrive Eugene Minkowski.⁴⁷ Certamente sì, e ciò vale e continuerà a valere – anche se ci sembra quasi banale evidenziarlo –, non solo per il mediatore, ma anche per il magistrato, per il giudice. Come è noto, anche la pretesa dipendenza del giudizio di quest'ultimo esclusivamente dalla norma intesa come garanzia contro un potenziale esercizio arbitrario del suo potere di giudicare è da tempo quasi immemore stata messa sotto pressione, così come l'enunciazione che la contiene: il giudice è esclusivamente “bocca della legge”.⁴⁸

Chi non concorda sul fatto che occorre salvaguardare la giustizia, e che questo imperativo non deve essere trasgredito? Giulio Chiodi lo definisce il «nobile, superbo e fragilissimo, a volte evanescente, compito del magistrato».⁴⁹ Ma sul fatto che il giudice oggi abbia anche altre posizioni, che non siano più esclusivamente quella di enunciare autoritativamente ciò che è la volontà della legge, secondo la classica formulazione montesquieiana che lo vede, alla lettera, “bocca della legge”, concordano parallelamente i più attenti studiosi.

⁴⁵ Dalle *Linee-guida* europee (§ 22) emerge la necessità di fissare criteriologie comuni per l'accreditamento dei mediatori e degli organismi che offrono servizi di mediazione. Questo ci suggerisce di ribadire come, a nostro avviso, i centri di mediazione debbano agire in un contesto *pubblicistico* e offrire prestazioni completamente gratuite (ciò anche ove fossero istituiti o gestiti dal cd. “terzo settore”). Sul piano pratico, la qualificazione *pubblica* del servizio è garanzia di qualità e di controllo, di competenza e serietà in un settore – quello penale – per definizione intriso di implicazioni giuridiche, di contatti con l'autorità giudiziaria e in cui occorre procedere sempre con la massima cautela, essendo coinvolti diritti fondamentali della persona. Sul piano politico-culturale, inoltre, la dimensione *pubblica* è propria del diritto penale ed è cruciale nelle pratiche riparatorie per segnalare come queste ultime non sono mai riducibili a un fatto *privatistico* tra reo e vittima, essendo primariamente rivolte invece alla ricomposizione del legame *sociale*. È allora importante garantire la piena collocazione di tali servizi e programmi nella *sfera dell'etica pubblica* (anche nei casi in cui sono presenti soggetti privati). Cfr. CERETTI, C. MAZZUCATO, «Mediazione reo/vittima. Le “istruzioni per l'uso” del Consiglio d'Europa», *op. cit.*, p. 208.

⁴⁶ Cfr. A. CERETTI, C. MAZZUCATO, «Mediazione reo/vittima. Le “istruzioni per l'uso” del Consiglio d'Europa», *op. cit.*, p. 209.

⁴⁷ E MINKOWSKI, *Verso una cosmologia. Frammenti filosofici*, Torino, Einaudi, 2005.

⁴⁸ Per De Leonardis l'imparzialità del giudice è garantita, a differenza di quella del mediatore, da questo presupposto oggettivo. Cfr. O. DE LEONARDIS, «Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità», *op. cit.*, pp. 30 sgg.

⁴⁹ G. CHIODI, «Giurisdizione ed equità regolativa», in E. BRUTI LIBERATI, A. CERETTI, A. GIASANTI, *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 32.

Lo stesso Chiodi elenca altre due posizioni che allargano di molto i confini di quest'ultima opzione. La prima è che «il giudice è un negoziatore qualificato di sentenze, che si ispira a criteri puramente circostanziali e al quale la collettività o l'ordinamento concedono una particolare fiducia per competenza o per credibilità personale». La seconda è che egli è «l'interprete della situazione da giudicare, alla luce della complessa ermeneutica richiesta dall'intelligenza dei comportamenti umani (secondo l'altrettanto classica formulazione aristotelica connessa col giudizio equitativo, che fa del giudice un arbitro)». ⁵⁰ In breve, sempre secondo Chiodi, quando si è imposto, nel corso del tempo, il primato della legge esso rispondeva – siamo all'epoca dei lumi – all'esigenza di combattere contro il privilegio, di affermare principi di uguaglianza e di tutela dei diritti. Oggi, invece, «l'idea di una ragione univoca e universale ha subito molte scosse», a tal punto che a essa è subentrata piuttosto «una valutazione ponderata degli interessi, in prima istanza decisamente economici, che ha favorito [...] le procedure della negoziazione, estesasi, quest'ultima, perfino ai valori in senso morale». ⁵¹ La legge e i suoi alti significati ne hanno subito radicali stravolgimenti, fino al punto da far supporre che ai nostri giorni la *legge* non può che essere considerata *che uno degli elementi*, per quanto autorevoli e altamente qualificati, che rientrano nelle valutazioni del giudizio giuridico. A farsi spazio, come sottolineato poc'anzi, è un giudizio equitativo, relazionale, «che si propone di stabilire armonia, equilibrio, congruenza, compensazione e proporzione tra interessi eteronomi e configgenti» e che trova applicabilità tanto in materia civilistica che penalistica. ⁵² Per Chiodi il giudizio equitativo non accantona la legge. Naturalmente essa continuerà a fornire i principali criteri valutativi del giudicare, alimentando però, e non condizionando in assoluto, le motivazioni del giudizio. In definitiva, il ruolo del giudice non dovrebbe essere più solo ed esclusivamente quello di interpretare la legge, «bensì quello del formulatore di un giudizio fondato sull'individuazione dell'equilibrio equitativo degli interessi. Il giudice, anziché voce della legge, dovrebbe essere voce dell'equità». ⁵³

Queste osservazioni sulla reale e concreta posizione del giudice nel mondo giudiziario contemporaneo mostrano come la figura del mediatore, pur *ontologicamente irriducibile* rispetto a quella del giudice, possa condividere con lui, almeno nella nostra prospettiva, l'apertura verso l'esigenza di stabilire armonia, equilibrio, congruenza, compatibilità, compensazione e proporzione: il giudice formulando un giudizio equitativo, il mediatore operando all'*insegna* della legge contribuendo a creare – insieme alle parti configgenti – le premesse per un possibile nuovo legame sociale.

4.3. Il D.P.R. 448/88 e la questione responsabilità

Giudici e scienziati dell'uomo sono vicini a sciogliere il nodo dell'infanzia ogniqualvolta evitano di fotografare le progressive e gloriose sorti del cammino verso l'adulthood, ma provano a leggere e *misurare* le dimensioni del (mal)essere adolescenziale in un tempo e in un terreno dove le generazioni si intersecano in una "reciprocità" che mostra la sottile linea di confine che unisce il loro essere "diverse" (immaturità) e ribadisce il loro essere "in comune" (maturità), in uno scambio insopprimibile. ⁵⁴ È un lavoro complesso che triangola imputati, da una parte, magistrati e periti / servizi sociali dall'altra, a impegnarsi nella comprensione profonda del gesto deviante e ad aprire, a partire da questa alleanza, uno spazio potenziale per favorire la *responsabilizzazione* del minore autore di reato. ⁵⁵

Il D.P.R. 448/88, da noi definito come *vettore di senso* per chi naviga in Italia nelle acque del penale minorile, è una cornice ampia che, intersecandosi con la normativa del codice penale consente a tutti gli attori che, con competenze diverse, entrano nel processo minorile, di muoversi con ampio mandato, di non affidarsi cioè, anche per la gestione dei casi più difficili, unicamente al "vecchio" paradigma psicopatologico, ma di effettuare un'ampia cooperazione interdisciplinare, come suggerito dai più recenti sviluppi della ricerca psico-socio-educativa sui reati minorili, nella prospettiva di iniettare senso nei gesti commessi dai ragazzi.

In estrema sintesi, si è portati a credere che il D.P.R. 448/88 abbia contribuito a produrre un'apprezzabile cambiamento: quello di far uscire definitivamente il *discorso* sulla *responsabilità* dai confini in cui era segregato da tempo. Non si

⁵⁰ G. CHIODI, «Giurisdizione ed equità regolativa», *op. cit.*, p. 32.

⁵¹ G. CHIODI, «Giurisdizione ed equità regolativa», *op. cit.*, p. 34.

⁵² G. CHIODI, «Giurisdizione ed equità regolativa», *op. cit.*, p. 43.

⁵³ G. CHIODI, «Giurisdizione ed equità regolativa», *op. cit.*, p. 44.

⁵⁴ E. RESTA, *L'infanzia ferita. Un nuovo patto tra generazioni è il vero investimento politico per il futuro*, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 16.

⁵⁵ G. DE LEO, P. PATRIZI, *Trattare con adolescenti devianti*, Roma, Carocci, 1999.

tratta più, difatti, di “fermarsi” a *ri-costruire* – da parte di giudici ed esperti – il percorso sociale e individuale del reo, il suo passato, e a valutarlo in funzione di un’eventuale incapacità: in quest’ordine discorsivo si traccia il perimetro della diversità di un soggetto che rimane sempre passivo rispetto all’attività di chi è *autorizzato*, sulla base dei risultati raggiunti, a imporgli un *nome* (immaturato, maturo, capace, incapace, responsabile, non responsabile, imputabile, non imputabile, etc.) che diviene anche una *qualità*, un’essenza sociale. Con il processo introdotto vent’anni orsono – e del quale oggi celebriamo il... compleanno – si è verificata una piccola rivoluzione copernicana: il *discorso* sulla *responsabilità* non è più “soltanto” il *giudizio* che viene calato dall’alto e scolpito nelle parole della sentenza. È qualcosa che circola da subito nel processo, fin dall’istante in cui è promossa l’azione penale: il minore è, almeno in parte, attivo, e può contribuire in modo concreto, se *incontra* (ed è affiancato da) persone sensibili e preparate, alla formazione di “progetti” che lo riguardano.

Quando poi si parla di mediazione, la “responsabilità” non ha più soltanto a che fare con l’essere responsabili *di* qualcosa e *per* qualcosa, ma va intesa come un percorso che conduce i soggetti in conflitto a essere responsabili l’uno *verso* l’altro. Considero questa una piccola rivoluzione copernicana, poiché l’incontro di mediazione non mette di fronte l’autore del fatto unicamente al gesto commesso, alla sua personalità, forse alle sue patologie. Sono un criminologo, ho partecipato a numerosi collegi peritali. Anche sulla base di tali esperienze fatico ad accettare quella concezione della “responsabilità” che definirei “statica”, e che continua a imperversare nei Tribunali ordinari – molto meno in quelli per i minorenni. Il suo perimetro è circoscritto a una fotografia del passato, e mette da parte ogni valutazione – in senso complesso, poligenetico, costruzionista – sia riguardo ai *vincoli* attivi nella vita del reo (le “condizioni” personali, familiari, sociali e ambientali), sia sulle potenzialità dinamiche attive e o attivabili nella sua esistenza (le “risorse” individuali e sociali). È su questi aspetti che lavora invece il mediatore per co-costruire con i rei – che hanno *di fronte* a sé le “loro” vittime – un *insight* rispetto al fatto commesso. In mediazione si ha la possibilità di costruire percorsi dove le persone, in uno spazio protetto, possono incontrarsi e (ri)conoscere il volto dell’altro, e da lì edificare vissuti rispetto alla propria responsabilità, l’uno *verso* l’altro.

È fuor di dubbio, dunque, che l’orizzonte giuridico e culturale disegnato dal D.P.R. 448/88 pone il giudice, il giudice onorario, il pubblico ministero, l’avvocato, lo psicologo, il criminologo, l’assistente sociale – oltre all’imputato, ovviamente –, in una prospettiva del tutto inedita, sia per quanto riguarda i “compiti” specifici da svolgere nel processo, sia per il genere di responsabilità che ognuno è chiamato ad assumere. Bricola ebbe modo di scrivere che la riforma ha promosso, in definitiva, un processo che «tende sempre meno all’accertamento di un fatto di reato e di una responsabilità e sempre più a ricostruire la storia, il presente e il futuro di una situazione del minore». Esso va inteso «... come occasione di intervento in ordine ad un soggetto il cui fatto è indice di carenze educative e di disturbi evolutivi ed al quale non interessa l’accertamento di un evento oggettivo e di una responsabilità, ma la situazione storica del minore e la sua presa in carico».⁵⁶

Emergono qui prepotentemente alcune ambiguità del processo penale minorile riformato, nel quale i baluardi costituiti dalle cornici delle garanzie processuali rischiano di venire talvolta compressi, nel nome del “bene” e dell’“interesse” del minore. Siamo perfettamente d’accordo che il lento *spostamento* di alcuni confini ha in questi anni eroso alcune aree marginali – ma non per questo meno fondamentali – delle garanzie dei minori imputati, e che questo tema debba tornare a essere centrale nell’agenda degli studiosi del processo penale, dei magistrati, degli avvocati, degli scienziati dell’uomo e dei *policy makers*. (Ri)educazione e garanzie processuali sono istanze che non possono sovrapporsi e intersecarsi senza produrre con-fusioni, e certamente alle seconde deve essere affidato il compito – in base ai principi generali dell’ordinamento – di stabilire i tempi, i modi e gli spazi di intervento delle prime.

Fatte queste premesse, chi scrive continua però a iscriversi in quella corrente che trova le sue radici nell’idea che il reato sia spesso il segnale di una difficoltà ad affrontare i compiti evolutivi a partire dai deficit del contesto di sviluppo e dalle caratteristiche di personalità (impulsività, deficit narcisistici, problemi nella costruzione dei legami) che rendono difficili i processi di simbolizzazione della nuova nascita, degli aspetti soggettivi e sociali del Sé.

⁵⁶ F. BRICOLA, «Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale», in *Indice Penale*, 2, 1989, p. 338.

Fonagy e Target,⁵⁷ due tra i massimi psicoanalisti dell'adolescenza, scrivono che i ragazzi con tendenza all'agire - coloro cioè che commettono la maggior parte dei reati giudicati nei Tribunali per i Minorenni - mancano della funzione riflessiva, della capacità di cogliere i propri stati mentali e i propri bisogni, la differenza tra sé e l'altro, e quindi gli stati mentali dell'altro, e come questo derivi dall'essere stati a propria volta oggetto di legami incerti e disorganizzati da parte delle figure di riferimento, che hanno misconosciuto e mortificato la loro soggettività.

La situazione da gestire da parte di chi opera nel mondo del penale minorile è dunque marcata da una complessità difficilmente riducibile a schemi elementari. Se da un lato⁵⁸ noi non vogliamo rinunciare – più correttamente: non possiamo rinunciare – a cogliere l'occasione di comprendere il significato del comportamento deviante sul piano evolutivo in un momento in cui il contatto con il sistema della giustizia e le reazioni pubbliche al reato richiedono una profonda riconsiderazione del senso del proprio agire e di immagine di sé, dall'altro non è facile che i ragazzi devianti siano interessati a un lavoro riflessivo. Il contesto della Giustizia, nel quale avvengono queste riflessioni, prevede un *iter* proceduralizzato sulla base della sua "logica" e della sua finalità "interna", aggiungendo ulteriori livelli di complessità. Ma va ribadito con fermezza che con queste antinomie è importante non solo convivere ma, anzi, saper avviare - a partire da esse - un circolo virtuoso. Ha certamente ragione Saottini quando sostiene che «la normatività, se gestita in modo non mortificante e non intrusivo, può ... sostenere [nel minore] la nascita di una domanda».⁵⁹ Se l'obiettivo da parte degli operatori è quello di sostenere il processo evolutivo del minore, di sollecitare – in un contesto normato dove non si dimenticano i diritti di chi è imputato - una ripresa delle funzioni emotive che possono sostenere l'incontro con la propria *responsabilità*, senza essere schiacciati dalla colpa, che facilmente farebbe fuggire in facili meccanismi di negazione, allora la comunità terapeutica, la messa alla prova, gli interventi terapeutici brevi con adesione non volontaria, la mediazione reo-vittima e, quale *extrema ratio*, anche il carcere, sono da intendere come strategie diverse mirate alla stessa finalità generale, e non devono essere intesi come appartenenti a domini diversi come la *cura* e la *punizione*.⁶⁰

⁵⁷ P. FONAGY, M. TARGET, *Attaccamento e funzione riflessiva*, Milano, Raffaello Cortina, 2001.

⁵⁸ C. SAOTTINI, «Trattamento di gruppo come sostegno alla responsabilità. La funzione del gruppo omogeneo a tempo limitato nel contesto istituzionale penale», in A. MAGGIOLINI (a cura di), *Adolescenti delinquenti*, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 241-254.

⁵⁹ C. SAOTTINI, «Trattamento di gruppo come sostegno alla responsabilità. La funzione del gruppo omogeneo a tempo limitato nel contesto istituzionale penale», *op. cit.*, p. 243.

⁶⁰ Sul punto: A. MAGGIOLINI, *Introduzione*, in A. MAGGIOLINI (a cura di), *Adolescenti delinquenti*, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 16 sgg., il quale precisa: «È ovvio che questa prospettiva che mette l'accento sulla persona e le sue esigenze evolutive può non coincidere con quella della magistratura, che deve prestare più attenzione al reato... Le due logiche comunque non sono inconciliabili, poiché alla valutazione della gravità di un reato o della pericolosità di un adolescente non sono estranee le considerazioni del sul senso di un comportamento trasgressivo all'interno della valutazione della responsabilità, così come all'attivazione del processo di responsabilizzazione del minore contribuisce non solo l'attenzione ai suoi bisogni, ma soprattutto quella rivolta alla sua capacità di tenere conto dell'altro e delle conseguenze del proprio comportamento sul contesto in cui vive».

L'alternativa violenta. Il ragazzo straniero tra inclusione e devianza

Alessandro Bosi

Docente di Sociologia generale presso l'Università degli Studi di Parma

Ringrazio le istituzioni per il gradito invito a questa giornata di studio.

Credo di essere l'unico, fra i relatori, a non saperne di diritto: insegno sociologia, e mi è stato chiesto di intervenire, nell'ambito degli argomenti di cui stiamo discutendo, sul multiculturalismo. Ne parlerò considerando la problematica delle *politiche per il riconoscimento dei diritti*, con particolare riferimento ai giovani che migrano senza i loro genitori o adulti che li accompagnino.

Prima di affrontare questo argomento, tuttavia, vorrei tornare all'*abisso di angoscia* nel quale siamo tutti precipitati questa mattina, quando ci è stato ricordato che non ci sono più i soldi per sostenere la complessa materia del processo minorile ed è stato sollevato perfino il dubbio che forse, già alla sua nascita, vent'anni fa, non esistesse un quadro economico adatto a garantirne lo sviluppo.

Non bastasse lo sgomento che ha provocato, questo dubbio è tanto più angoscioso se pensiamo a quante volte e in quanti diversi ambiti, d'importanza altrettanto vitale, esso ricorre.

Il problema non è soltanto economico, come cercherò di dire tra poco, ma è proprio sul piano economico che incrocia la questione del multiculturalismo.

Le difficoltà che sempre più spesso incontriamo nel provvedere a ciò che reputiamo urgente, dovrebbero indurci a considerare il problema della povertà da una prospettiva che, così mi sembra, non è sufficientemente considerata e sulla quale intendo soffermarmi con qualche considerazione.

Uno sguardo sintetico su come si sono modificati negli ultimi due secoli gli equilibri mondiali tra paesi ricchi e poveri dovrebbe renderci avvertiti sui problemi che abbiamo di fronte: nel XVIII secolo il rapporto era di un paese ricco ogni 2 paesi poveri e nel 1965 di 1 a 30. In questi anni si riteneva di dover affrontare la questione cancellando il debito, insolubile, che il sud aveva contratto col nord e mettendo mano al riordino del *marasma monetario internazionale* – era questa l'espressione in uso –, che da tutti veniva denunciato. Si prospettava dunque un sostanziale riequilibrio dell'economia mondiale e si ipotizzava che sarebbe stato raggiunto entro il 2000. Temi e parole tornate d'attualità ai nostri giorni mentre, nel frattempo, il rapporto tra paesi ricchi e poveri è di 1 a 70. E poiché qui non si parla di soli stati, ma più propriamente di individui, è il caso di ricordare che la popolazione mondiale era di poco inferiore al miliardo di persone nel 1800, mentre oggi si avvicina ai 7 miliardi.

Non bastasse, in un recente passato ci eravamo abituati a un equilibrio mondiale fondato sull'evidente ingiustizia per cui il 20% della popolazione consumava l'80% delle risorse lasciandone il 20% soltanto al restante 80%. Ora, sotto la spinta della crisi cui stiamo assistendo, questo equilibrio si spezza per l'ulteriore divaricarsi della forbice.

È a questo punto che occorre guardare alla povertà sotto un diverso profilo rispetto a quello che abbiamo privilegiato in passato. Quando supera un certo segno, diventa concreto il rischio che la povertà costituisca un problema di tutti. Chi è povero, è povero perché non lavora e quindi non produce. Ma se un numero eccessivo di persone non crea beni e ricchezze, gli stessi ricchi non possono fruirne. In breve, il mondo ricco, sempre più ristretto numericamente, si riduce a una popolazione di nuovi re Mida costretti a nutrirsi del proprio oro.

La povertà, da *problema degli altri* che si affronta con politiche *per gli altri* o con interventi umanitari, diventa un proprio problema che, per una sorta d'inerzia collettiva, si continua a non visualizzare nei suoi contorni finché è possibile alimentare il riflesso culturale col quale individuiamo *nuovi altri* sui quali trasferirlo.

In forma indiziaria, questa tragedia si mette in scena ogni volta che si afferma di non avere la copertura economica per far funzionare istituzioni concepite per garantire il vivere sociale. In casi di questo tipo che accadono di continuo e sulle ribalte più diverse – per cui possiamo ragionevolmente ipotizzare che proprio oggi, in altri convegni, su altri argomenti, in altre città, si stia denunciando la medesima situazione – si attribuisce la povertà a leggi sbagliate, a errori politici o amministrativi, a scelte che non hanno saputo considerare come sarebbe stato necessario ciò cui è davvero urgente provvedere. E comunque, la povertà che, prima impedisce la vita civile in questo o quell'aspetto, ora non consente di trovare i fondi per il processo penale minorile e più tardi per l'istruzione, è *di altri* o causata *da altri*, da una cattiva politica che dovrà essere sostituita da un'altra, mentre non viene affrontata come il problema culturale di un'epoca.

La questione posta questa mattina, se vent'anni fa c'erano o meno le condizioni per intraprendere una certa strada, non può essere considerata una questione semplicemente amministrativa e di copertura della spesa. Il processo minorile, volendo motteggiare un celebre giudizio, è questione politica troppo rilevante per lasciarla ai politici. Naturalmente, questa mattina nessuno ha posto la questione in termini riduttivamente amministrativi. Ma la domanda sulle condizioni – economiche, evidentemente – che hanno reso travagliato un cammino, e che oggi c'inducono a dubitare perfino che possa essere proseguito, c'interroga sulla nostra povertà e sulla miseria che ci toglierebbe prima i diritti e poi la vita, se non saremo in grado di provvedere. Intendo dire che la mancanza di soldi per fare quel che serve, in ogni campo, è un problema culturale assai prima di essere un problema amministrativo e consiste, propriamente, nel pensare che, quando siano ben istruite in sede tecnica, le pratiche vadano consegnate alla politica perché si occupi di trovare le coperture economiche.

Ma le questioni politiche, torno a dirlo, sono troppo importanti perché siano lasciate ai soli politici i quali non sono altri da noi, ma siamo noi stessi in situazioni diverse da quelle nelle quali ci troviamo ordinariamente e che, se diventassero le nostre, non sapremmo cambiare a dispetto delle migliori intenzioni. Pensare alla forma politica dei problemi in qualsiasi ambito, concepirli in modo che possano *produrre ricchezza, o risparmio o cambiamenti vantaggiosi nei comportamenti sociali* e possibilmente le tre cose insieme, costituisce al nostro tempo un problema culturale al quale non possiamo sottrarci.

È la povertà del mondo a imporcelo. E se abbiamo creduto di demandare ai politici ogni responsabilità economica, costringendoli al ruolo di mediatori tra le diverse proposte e i diversi target di riferimento, è perché abbiamo considerato la nostra ricchezza così generosa da non dovercene occupare.

Come gli aristocratici del passato demandavano ai loro amministratori la cura del patrimonio, essendo impegnati nell'esercizio dell'ozio, gli intellettuali del nostro tempo, ovunque operano, ritengono di potersi occupare con la stessa acribia delle regole che riguardano le loro competenze antepoendo i mezzi ai fini. Dovremo ammettere che le Università, come luoghi di esercizio dell'ozio intellettuale – una forma, beninteso, oltremodo onerosa di approfondimento della propria condizione –, non diversamente da quanto accadeva agli aristocratici, hanno stabilito una divisoria tra sapere tecnico scientifico e politica che è più tenace del muro di Berlino. Così accade che la povertà cresce e la ricchezza disponibile cala, ma è sempre possibile rifugiarsi in una casa più piccola dalla quale tralasciare l'altrui povertà e denunciare le responsabilità di una politica insufficiente. Poi la miseria farà irruzione anche nella nostra casa, ma qualcun altro avrà una finestra dalla quale guardarci e soffrire per noi.

Le cose che *stanno accadendo*, prima o poi accadono ineluttabilmente e se, quando accadono, diciamo che si tratta di una catastrofe, è solo perché non vogliamo ammettere che stavano già accadendo da molto tempo ma, assuefatti al loro processo, non abbiamo provveduto perché non giungesse a compimento.

Queste considerazioni, suggerite dalle relazioni della mattinata, non sono così distanti dall'argomento che mi era stato assegnato come si potrebbe credere, dal momento che il multiculturalismo nasce dalla povertà e, ancor più, dallo squilibrio fra paesi ricchi e poveri.

Ora si può credere che il nostro problema sia essenzialmente quello d'integrare nei nostri ordinamenti un numero di stranieri che sia compatibile con gli equilibri economici dei nostri paesi. Il problema reale è che la miseria è smisurata e che noi dipendiamo dalla miseria del mondo non meno di quanto la miseria dipenda da noi. Mentre siamo accorti nel guardare alla crescita della ricchezza e abbiamo molti indicatori che ce ne danno conto quotidianamente, non siamo altrettanto accorti nel misurare la crescita della miseria, nel capire quali territori guadagna nei paesi ricchi. Il PIL della miseria e l'export annuale di miseria nei paesi ricchi sono questioni che ci riguardano direttamente.

Per queste ragioni, i pochi ricchi non possono credere di riuscire a integrare nei loro paesi i molti che vivono in miseria, come del resto a nessun bambino è consentito di svuotare il mare con un secchiello.

Con 7 miliardi di persone che, in un numero sempre crescente, nascono in un luogo, crescono in un altro e muoiono in un altro ancora, con la tecnologia di cui disponiamo, il mondo è divenuto davvero così piccolo che credere di poter amministrare il proprio particolare non ha più nulla a che fare col pragmatismo o col realismo, ma con un difetto della vista, con una miopia, che si confonde con la cecità.

Questa lunga premessa, se non m'inganno, è già il modo per affrontare il problema che mi è stato assegnato. Se davvero, come c'invitava a fare il dottor Pino Centomani, il problema è di guardare alle cose che accadono con strumenti diversi da quelli del passato, dovremo riconoscere che gli stati moderni vivono, nelle loro funzioni essenziali (economica, militare, giuridica, culturale) all'interno di più ampi insiemi che modificano la natura dei problemi ai quali ci eravamo abituati da lunga data. Piuttosto che specchiarci di continuo nei dati, dovremmo interrogarci sulle griglie nelle quali li abbiamo inseriti. Piuttosto che chiederci di continuo se le cose funzionano per come le abbiamo istruite, dovremmo chiederci se, osservandole, abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Piuttosto che accanirci con i vecchi attrezzi, dovremmo chiederci se non sarebbe il caso di cambiarli.

In materia di multiculturalismo, non si viene più a capo di nulla se si continua a concepirlo come il processo migratorio fra gli stati moderni, se si ritiene che debba essere regolato dalle economie locali, se pensiamo che spetti alle culture autoctone integrare quelle alloctone. Si tratta invece d'interrogarsi su come è cambiato il nostro modo di pensare a seguito del multiculturalismo.

Nessuno potrebbe negare che il fenomeno abbia introdotto cambiamenti significativi nel modo col quale, in Italia, sono concepite le politiche dell'istruzione. *L'educazione interculturale* rappresenta un'acquisizione importante in campo educativo e sono persuaso che la scuola del nostro paese abbia una posizione preminente al riguardo se confrontata con altri sistemi dell'istruzione. Né sei può dire che l'ambito dei servizi sociali e quello politico amministrativo siano fermi alle posizioni dei primi anni Novanta del secolo scorso. Proprio la problematica dei *ragazzi non accompagnati* ha aperto orizzonti concettuali tutt'altro che trascurabili. Con riferimento alla sicurezza nelle città, è avvertita l'esigenza di raccogliere informazioni e riflettere sui comportamenti dei ragazzi stranieri e su come intervenire per proteggerli da sistemi malavitosi nei quali sono troppo spesso irretiti. A fronte di un diffuso pregiudizio sociale nei loro confronti, le amministrazioni locali spesso predispongono politiche riguarde dei pronunciamenti di assise internazionali nei confronti dei giovani e della loro crescita. In breve: non mancano le buone pratiche e le acquisizioni concettuali che consentono, per tornare alla preoccupazione del dottor Centomani, di mettere mano a nuovi attrezzi.

Tuttavia, al fondo del problema, persiste una vischiosità del pensiero, incapace di confrontarsi con quanto sta accadendo e con la sua dimensione effettiva. Quando il multiculturalismo rimette in campo i concetti di *identità culturale, integrazione, inclusione e tolleranza*, dobbiamo prendere atto che gli strumenti adottati sono quelli non già del secolo scorso, ma dei due secoli che lo hanno preceduto.

La cosa è tanto più preoccupante perché, rispetto a questa rete concettuale, a questo modo di pensare la società, il secolo scorso aveva aperto uno spazio assai ampio di riflessione critica che ora viene ignorata. E tanto più grave se l'armamentario concettuale che si riabilita è utilizzato nei confronti dei giovani.

Nella dimensione di un mondo divenuto più piccolo e affollato, con una miseria che bussa alle porte in modo sempre più inquietante, gli attrezzi concettuali del XVIII e del XIX secolo sono inadeguati. Non occorre certo ribadire che una società, per dirsi tale, ha bisogno d'identità culturale e non può sopravvivere se non è capace d'integrare in

un insieme plausibile le sue parti, di affermarsi come un sistema inclusivo e tollerante, ma tutto questo, che nella sua formalizzazione concettuale rappresenta il guadagno teorico irrinunciabile dell'illuminismo, dovremo concepirlo alla stessa stregua di ciò che per un corpo è lo scheletro. Potremmo forse affermare che per vivere un corpo può rinunciare al proprio scheletro? E vorremo per questo identificare il corpo con lo scheletro? Né si creda che chi oggi attende alla cura dello scheletro guarda alla sostanza delle cose. In realtà, guarda a ciò che conosce da sempre per non misurarsi col nuovo e prescrive vecchie medicine perché interpreta relazioni sociali nuove come patologie d'altri tempi.

Oltre la logica dell'integrazionismo, secondo la quale alcuni, i pochi e ricchi, integrano i molti e poveri, oltre la logica della tolleranza che presuppone un soggetto che tollera e l'ambito entro cui si esercita la funzione nei confronti del tollerato, vi sono i più ampi e complessi territori. Quelli entro i quali si esercitano le *politiche per il riconoscimento dei diritti* che in nessun modo possiamo credere di rinchiudere nell'ambiente, in fine angusto, dello stato moderno.

Luca De Giorgis

Segretario Regionale dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia⁶¹

Ringrazio gli organizzatori di questo convegno di studi per avermi permesso di portare a tutti voi il saluto dell'Associazione magistrati per i minorenni e per la famiglia che qui rappresento in qualità di segretario regionale.

Ritengo che sia stata una ottima idea quella di non limitarsi a festeggiare una ricorrenza, che per quanto importante, secondo me non servirebbe a granchè, quanto piuttosto riflettere e studiare come riuscire a “guardare” i giovani e le loro famiglie oltre questi vent'anni di applicazione del D.P.R. 448/88.

È proprio con questo spirito riflessivo che mi permetto di fare alcune osservazioni sul futuro della giustizia minorile, ovviamente con l'esperienza e il punto di vista di un giudice onorario minorile.

Nell'ultimo numero di *Minoriegiustizia*, che è la rivista della nostra associazione (si possono trovare in fondo alla sala alcuni numeri omaggio e il modulo per abbonarsi), è pubblicata una intervista al Presidente Cividali che è da tutti riconosciuto come uno dei padri fondatori della giustizia minorile moderna. Questo straordinario magistrato così afferma: «la gente, i bambini, i ragazzi che giudici minorili incontrano oggi, saranno anche diversi da quelli di un tempo, ma la sostanza dei loro bisogni e delle loro emozioni è quella di allora, è quella di sempre».

Anche quando il giudice incontra i servizi o le istituzioni locali non deve dimenticare di essere giudice della persona che vuol dire, in sintesi, essere consapevole che non si tratta soltanto di affrontare delle “questioni” ma di trovarsi di fronte ad una persona, a delle persone che in tali “questioni” sono coinvolte. Quanto è vera questa affermazione!

Se si indebolisce e va in crisi il richiamo dei grandi principi ispiratori della giustizia minorile, che ha avuto l'ultima spinta innovativa con il D.P.R. 448/88, diventa inevitabile, a mio avviso, una caduta della qualità del trattamento dei ragazzi che commettono dei reati. Questa crisi è così evidente che la nostra Associazione di Giudici minorili ha pensato di dedicarvi il prossimo convegno nazionale a novembre a Milano dal titolo “infanzia e diritti al tempo della crisi”.

Ci sono alcuni segnali su cui occorre vigilare. Per esempio qualche volta nel corso di un procedimento penale la preoccupazione per i riti e i fascicoli da esaurire sovrasta l'interesse per il ragazzo in carne e ossa. Gli accertamenti della personalità dell'imputato, così come prevede il D.P.R. 448, possono così limitarsi alla raccolta un po' burocratica e abitudinaria di informazioni superficiali, invece di preparare e seguire il minore al processo e al progetto di sostegno.

Pino Centomani e la psicologa Elisa Martino hanno sviscerato, in un articolo molto interessante e approfondito, sempre di *Minoriegiustizia*, il tema dell'osservazione della personalità del minore indagato di reato.

C'è un passaggio in particolare del loro elaborato che vorrei citare: «La dimensione psicologica e simbolica del reato, in cui il giudice si imbatte quando deve valutare la rilevanza giuridica delle azioni devianti, implica la necessità che la valutazione della personalità venga realizzata con una metodologia pertinente alle scienze della cultura, non della natura, quale quella fornita dalle scienze discorsive nel rispetto del criterio epistemologico di adeguatezza». Giustissimo! Infatti per preparare bene un profilo psicologico e educativo di un minore imputato di un reato non si possono utilizzare schemi pre-definiti, ma esso va costruito in modo sempre originale. E ci vuole tempo. Tempo che gli operatori purtroppo, non hanno più.

⁶¹ Durante il convegno hanno portato i loro saluti Roberto Casella, in rappresentanza del Presidente della Camera minorile di Bologna, Lucio Straziari, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bologna e il segretario regionale dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia, Luca De Giorgis, il cui intervento viene qui riportato (*n.d.r.*).

Come possono svolgere il loro lavoro di ricerca e approfondimento gli operatori dei servizi sociali della giustizia minorile e quelli dei servizi del territorio locale su minori imputati, quando sono cronicamente sotto organico e in affanno quotidiano?

Anche il supporto psicologico e la mediazione penale, successivi alla sentenza, ormai sono diventati un "lusso", quando invece dovrebbero essere strumenti essenziali di ogni percorso rieducativo per i minori che hanno commesso reati.

La messa alla prova è un percorso per i minori imputati preziosissimo e straordinario con delle potenzialità uniche. Molto spesso i giudici decidono che per un minore imputato, sia opportuno il collocamento in comunità, in modo da "costringerlo" a stare in un nuovo ambiente con delle regole, con delle persone che lo guidano e gli "dicono cosa fare"...

E com'è difficile il mestiere dell'operatore di comunità perennemente posto sotto sfida da questi minori, tenace nel mantenere l'autorevolezza ma anche disponibile ad ascoltare il minore, a stare con lui giorno dopo giorno.

Diverse volte però, soprattutto in questi ultimi tempi, mi sono trovato di fronte, negli incontri di verifica che abitualmente svolgo come giudice delegato dal collegio a seguire la messa alla prova, operatori di comunità stanchi e scoraggiati che mi dicono: «Lo sa dottore che ci tocca mendicare dai funzionari del ministero il pagamento delle rette dei ragazzi inseriti in comunità e che, quando ci va bene, ci pagano con parecchi mesi di ritardo?».

Noi il nostro lavoro vogliamo farlo bene, ma come si fa a farlo senza ricevere il giusto compenso per il nostro impegno?

Concludo il mio breve contributo con un augurio, perché bisogna sempre saper guardare con fiducia oltre l'ostacolo, richiamando quello che scrive un altro magistrato minorile, Giancristoforo Turri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, da poco in pensione: «Auguro a tutti i giudici e agli operatori della giustizia minorile di saper far sopravvivere - nei criteri del vostro agire e quindi nelle vostre iniziative e decisioni - il valore della "differenza" del minore, che contiene la sua fragilità, il suo bisogno di amore e di protezione, la sua specifica e sacra espressività».

Grazie per l'attenzione.

Appendice normativa

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448⁶²

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni⁶³

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto:

1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Capo I

Disposizioni generali

1. Principi generali del processo minorile.

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.
2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
 - a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
 - b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
 - c) il tribunale per i minorenni;
 - d) il procuratore generale presso la corte di appello;
 - e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
 - f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

3. Competenza.

1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza

⁶² Il testo del provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

⁶³ Con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, sono state emanate le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente decreto.

cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

6. Servizi minorili.

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

7. Notifiche all'esercente la potestà dei genitori.

1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.

8. Accertamento sull'età del minorenne.

1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

9. Accertamenti sulla personalità del minorenne.

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

10. Inammissibilità dell'azione civile.

1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.⁶⁴

11. Difensore di ufficio dell'imputato minorenne.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

12. Assistenza all'imputato minorenne.

1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione.

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza

⁶⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 433 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

pubblica.⁶⁵

14. Casellario giudiziale per i minorenni.

[1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.

2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria].⁶⁶

15. Eliminazione delle iscrizioni.

[1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.

2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età].⁶⁷

Capo II

Provvedimenti in materia di libertà personale

16. Arresto in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

2. [Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza].⁶⁸

3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.⁶⁹

17. Fermo di minorenne indiziato di delitto.

1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.⁷⁰

18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto

⁶⁵ Vedi, anche, l'art. 50, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

⁶⁶ Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al comma 3 del presente articolo sono ora contenute nell'art. 28 del citato testo unico.

⁶⁷ Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 5 del citato testo unico.

⁶⁸ Comma soppresso dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

⁶⁹ Comma così modificato dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

⁷⁰ Così sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

motivato che il minorenni sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto davanti a sé.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.⁷¹

18-bis. Accompagnamento a seguito di flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenni colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenni non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenni.

3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenni è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenni deve essere consegnato appare manifestamente inadatta ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.⁷²

19. Misure cautelari per i minorenni.

1. Nei confronti dell'imputato minorenni non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.⁷³

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.⁷⁴

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età.

20. Prescrizioni.

1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenni specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.

2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

⁷¹ Articolo così sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

⁷² Articolo aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

⁷³ Periodo aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

⁷⁴ Comma così modificato dall'art. 40, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

21. Permanenza in casa.

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenni di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenni di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenni di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenni vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
4. Il minorenni al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.⁷⁵
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

22. Collocamento in comunità.

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

23. Custodia cautelare.

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.⁷⁶
2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:
 - a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
 - b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;⁷⁷
 - c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.
3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.⁷⁸

⁷⁵ Comma così sostituito dall'art. 41, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁷⁶ La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 118 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁷⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 2000, n. 359 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

⁷⁸ Così sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13). La Corte costituzionale, con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 323 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, come sostituito dall'art. 42 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 137 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

24. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.

1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.

Capo III

Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento

25. Procedimenti speciali.

1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.⁷⁹

2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.⁸⁰

2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.⁸¹

26. Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità.

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.⁸²

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.⁸³

28. Sospensione del processo e messa alla prova.

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è

⁷⁹ La Corte costituzionale con sentenza 20-27 aprile 1995, n. 135 (Gazz. Uff. 3 maggio 1995, n. 18, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 6-12 luglio 2000, n. 272 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁸⁰ Comma aggiunto dall'art. 43, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13). La Corte costituzionale con sentenza 20-27 aprile 1995, n. 135 (Gazz. Uff. 3 maggio 1995, n. 18, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 6-12 luglio 2000, n. 272 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁸¹ Comma aggiunto dall'art. 12-quater, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁸² La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 aprile 1997, n. 103 (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione.

⁸³ La Corte costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo. La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (Gazz. Uff. 12 giugno 1991, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del presente decreto nella precedente stesura. Successivamente, peraltro, il testo dell'art. 27 è stato così sostituito dall'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 123 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41). L'art. 3 della stessa legge ha, inoltre, così disposto: «Art. 3. 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento».

sospeso il corso della prescrizione.⁸⁴

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.⁸⁵

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova.

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenni e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

30. Sanzioni sostitutive.

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenni nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenni, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenni.

31. Svolgimento dell'udienza preliminare.

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.⁸⁶

2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenni, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenni e all'esercente la potestà dei genitori.

4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 25 a euro 516. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenni, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9.⁸⁷

32. Provvedimenti.

1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.⁸⁸

⁸⁴ Comma così modificato dall'art. 44, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

⁸⁵ Con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato; ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.

⁸⁶ Comma così modificato dall'art. 49, comma 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

⁸⁷ Comma così sostituito dall'art. 45, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

⁸⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (Gazz. Uff. 12 giugno 1991, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma primo dell'art. 32, limitatamente alle parole «o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27». Il comma stesso è stato poi così sostituito dall'art. 2, L. 5 febbraio 1992, n. 123 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41) e dall'art. 22, L. 1° marzo 2001, n. 63. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'art. 32, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 146 (Gazz. Uff.

2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.⁸⁹

3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.⁹⁰

3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.⁹¹

4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

32-bis. Opposizione.

1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.

2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.

4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.

5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.

6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni, revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.⁹²

33. Udienza dibattimentale.

1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.

2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.

3. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.

30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1º marzo 2001, n. 63, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 22 della legge 1º marzo 2001, n. 63 sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione.

⁸⁹ La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11 giugno 2003, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2003, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 22 della legge 1º marzo 2001, n. 63 sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione.

⁹⁰ L'art. 46, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), ha così sostituito il comma 3 ed ha aggiunto il comma 3-bis. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77 (Gazz. Uff. 17 marzo 1993, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato.

⁹¹ L'art. 46, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), ha così sostituito il comma 3 ed ha aggiunto il comma 3-bis. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77 (Gazz. Uff. 17 marzo 1993, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato.

⁹² Articolo aggiunto dall'art. 47, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

34. Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori.

1. L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni.

2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

35. Giudizio di appello.

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

Capo IV

Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza

36. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni.

1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.

37. Applicazione provvisoria.

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.⁹³

38. Procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenni, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.

2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

39. Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento.

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

40. Esecuzione delle misure di sicurezza.

1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenni, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

⁹³ La Corte costituzionale, con ordinanza 7-9 maggio 2001, n. 117 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 31 della Cost.

41. Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni.

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272⁹⁴

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Publicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, numero 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2. Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Disposizione generale.

1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

2. Assegnazione degli affari.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

3. Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili.

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

4. Sezioni di corte di appello per i minorenni.

1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.

2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari

⁹⁴ Il testo del provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.

5. Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili.

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva.

6. Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

7. Centri per la giustizia minorile.

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.

2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.

3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.

4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.⁹⁵

8. Servizi dei centri per la giustizia minorile.

1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

- a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;
- b) gli istituti penali per minorenni;
- c) i centri di prima accoglienza;
- d) le comunità;
- e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

9. Centri di prima accoglienza.

1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma 4 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.⁹⁶

2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

⁹⁵ Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

⁹⁶ Comma così modificato dall'art. 48, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

10. Organizzazione delle comunità.

1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

11. Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione.

1. Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

12. Servizi diurni.

1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.

3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.

13. Coordinamento dei servizi.

1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

2. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.

14. Programmi di formazione per operatori minorili.

1. Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

15. Difensore di ufficio.

1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predisponde e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali⁹⁷ nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per

⁹⁷ Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali⁹⁸ nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

16. Organi delle notificazioni.

...⁹⁹

17. Comunicazione ai servizi.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, l'autorità giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi interessati mediante apposita comunicazione.

18. Casellario giudiziale per i minorenni.

[1. Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto dagli uffici presso i tribunali per i minorenni a norma degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

2. Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni è svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia].¹⁰⁰

19. Regime transitorio delle iscrizioni.

[1. Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del casellario giudiziale indicati nell'articolo 18, agli adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, provvedono gli uffici del casellario giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di procedura penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici del casellario giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi da minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la persona alla quale si riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di età].¹⁰¹

20. Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione.

1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.¹⁰²

1-bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.¹⁰³

20-bis. Verbale di consegna.

1. Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18-bis comma 3 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle generalità dell'esercente la potestà dei genitori, dell'eventuale affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il minore è consegnato. Nel verbale è fatta menzione dell'avvertimento previsto dall'articolo 18-bis comma 3.¹⁰⁴

21. Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo.

...¹⁰⁵

22. Provvedimenti in caso di accompagnamento.

[1. Nei casi previsti dall'articolo 16 comma 2 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, quando non è possibile

⁹⁸ Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

⁹⁹ Soppresso dall'art. 49, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁰⁰ Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

¹⁰¹ Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

¹⁰² Comma così inserito dall'art. 3, L. 12 dicembre 1992, n. 492.

¹⁰³ Comma aggiunto dall'art. 50, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁰⁴ Articolo aggiunto dall'art. 51, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁰⁵ Gli artt. 21 e 22 sono stati abrogati, rispettivamente, dagli artt. 52 e 53, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

accompagnare il minorente presso la sua abitazione familiare, la polizia giudiziaria informa immediatamente il pubblico ministero, il quale indica la comunità pubblica o autorizzata presso la quale il minorente deve essere accompagnato. Il pubblico ministero può disporre che il minorente sia condotto presso uno dei centri indicati nell'articolo 9.

2. Il minorente accompagnato a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, presso la sua abitazione familiare o in una comunità pubblica o autorizzata ovvero presso uno dei centri indicati nell'articolo 9, vi rimane a disposizione del pubblico ministero.

3. Il pubblico ministero, se ritiene che non debba essere applicata una misura cautelare, dispone che il minorente sia posto immediatamente in libertà.

4. Quando non provvede a norma del comma 2, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida e l'applicazione di una misura cautelare. Si applicano le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale].¹⁰⁶

23. Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità.

1. Se il minorente si trova in stato di infermità, le misure cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.

24. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.

1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

25. Giudice del riesame e dell'appello.

1. Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

26. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.¹⁰⁷

27. Sospensione del processo e messa alla prova.

1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

a) le modalità di coinvolgimento del minorente, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

b) gli impegni specifici che il minorente assume;

c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;

d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa.

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorente.

5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorente e sull'evoluzione della sua personalità

¹⁰⁶ Gli artt. 21 e 22 sono stati abrogati, rispettivamente, dagli artt. 52 e 53, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁰⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (Gazz. Uff. 12 giugno 1991, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del presente decreto.

al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

28. Spese per interventi.

1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.

29. Spese processuali.

1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere.

2. I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

30. Disposizioni transitorie.

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.¹⁰⁸

2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

31. Oneri finanziari relativi all'articolo 28.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1990 e in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

2. All'onere indicato nel comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 483.000.000 per l'anno 1989 e a lire 2.900.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni di spesa dello stanziamento sul capitolo 2090 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 1.517.000.000 per l'anno 1989 e a lire 9.100.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi». Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.¹⁰⁹

32. Oneri finanziari relativi all'articolo 29.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 29 è valutato in lire 30.330.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1990, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 30.330.000 per l'anno 1989 e a lire 181.980.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di revisione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi».¹¹⁰

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁰⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (Gazz. Uff. 12 giugno 1991, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del presente decreto.

¹⁰⁹ Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1989, n. 204.

¹¹⁰ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 1989, n. 227.

R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404¹¹¹

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni (estratto)

Publicato nella Gazz. Uff. 5 settembre 1934, n. 208 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835

PARTE III

Competenza amministrativa

25. Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

- 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
- 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.¹¹²

25-bis. Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.¹¹³

¹¹¹ Il testo del provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

¹¹² Articolo così sostituito dalla L. 25 luglio 1956, n. 888.

¹¹³ Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269.

Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures¹¹⁴

(Adopted by the Committee of Ministers on 5 November 2008 at the 1040th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members, in particular through harmonising laws on matters of common interest;

Having regard in particular:

- to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 5) and to the case law of the European Court of Human Rights;
- to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (ETS No. 126) and to the work of the committee entrusted with its implementation;
- to the United Nations Convention on the Rights of the Child;

Taking into consideration:

- Recommendation Rec(2006)2 on the European Prison Rules;
- Recommendation Rec(2005)5 on the rights of children living in residential institutions;
- Recommendation Rec(2004)10 concerning the protection of the human rights and dignity of persons with mental disorder;
- Recommendation Rec(2003)20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice;
- Recommendation No. R (97) 12 on staff concerned with the implementation of sanctions or measures;
- Recommendation No. R (92) 16 on the European rules on community sanctions and measures;
- Recommendation No. R (87) 20 on social reactions to juvenile delinquency;

Taking further into consideration:

- the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);
- the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules);
- the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules);
- the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (The Havana Rules);

Having regard to the Final Declaration and Action Plan adopted at the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe (Warsaw, Poland, 16-17 May 2005), and in particular to Part III.2 of the Action Plan entitled "Building a Europe for children", as well as having regard to Resolution No. 2 adopted at the 28th Conference of European Ministers of Justice (Lanzarote, Spain, 25-26 October 2007);

Considering therefore that common action at European level is needed in order to better protect the rights and well-being of juveniles who enter in conflict with the law and to develop a child-friendly justice system in its member states;

Considering it important in this respect that Council of Europe member states continue to improve, update and observe common principles regarding their national juvenile justice policies and practices and enhance international co-operation in this field,

Recommends that governments of the member states:

¹¹⁴ Il testo del provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

- be guided in their legislation, policies and practice by the rules contained in the appendix to this recommendation;
- ensure that this recommendation and the accompanying commentary are translated and disseminated as widely as possible and more specifically among judicial authorities and the police; services entrusted with the execution of sanctions and measures addressing juvenile offenders; penitentiary, welfare and mental health institutions holding juvenile offenders and their staff as well as the media and the general public.

Appendix to Recommendation CM/Rec(2008)11

European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures

The aim of the present rules is to uphold the rights and safety of juvenile offenders subject to sanctions or measures and to promote their physical, mental and social well-being when subjected to community sanctions or measures, or any form of deprivation of liberty.

Nothing in these rules ought to be interpreted as precluding the application of other relevant international human rights instruments and standards that are more conducive to ensuring the rights, care and protection of juveniles. Furthermore, the provisions of Recommendation Rec(2006)2 on the European Prison Rules and of Recommendation No. R (92) 16 on the European rules on community sanctions and measures shall be applied to the benefit of juvenile offenders in as far as they are not in conflict with these rules.

Part I – Basic principles, scope and definitions

A. Basic principles

1. Juvenile offenders subject to sanctions or measures shall be treated with respect for their human rights.
2. The sanctions or measures that may be imposed on juveniles, as well as the manner of their implementation, shall be specified by law and based on the principles of social integration and education and of the prevention of re-offending.
3. Sanctions and measures shall be imposed by a court or if imposed by another legally recognised authority they shall be subject to prompt judicial review. They shall be determinate and imposed for the minimum necessary period and only for a legitimate purpose.
4. The minimum age for the imposition of sanctions or measures as a result of the commission of an offence shall not be too low and shall be determined by law.
5. The imposition and implementation of sanctions or measures shall be based on the best interests of the juvenile offenders, limited by the gravity of the offences committed (principle of proportionality) and take account of their age, physical and mental well-being, development, capacities and personal circumstances (principle of individualisation) as ascertained when necessary by psychological, psychiatric or social inquiry reports.
6. In order to adapt the implementation of sanctions and measures to the particular circumstances of each case the authorities responsible for the implementation shall have a sufficient degree of discretion without leading to serious inequality of treatment.
7. Sanctions or measures shall not humiliate or degrade the juveniles subject to them.
8. Sanctions or measures shall not be implemented in a manner that aggravates their afflictive character or poses an undue risk of physical or mental harm.
9. Sanctions or measures shall be implemented without undue delay and only to the extent and for the period strictly necessary (principle of minimum intervention).
10. Deprivation of liberty of a juvenile shall be a measure of last resort and imposed and implemented for the shortest period possible. Special efforts must be undertaken to avoid pre-trial detention.
11. Sanctions or measures shall be imposed and implemented without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, sexual orientation, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status (principle of non-discrimination).

12. Mediation or other restorative measures shall be encouraged at all stages of dealing with juveniles.
13. Any justice system dealing with juveniles shall ensure their effective participation in the proceedings concerning the imposition as well as the implementation of sanctions or measures. Juveniles shall not have fewer legal rights and safeguards than those provided to adult offenders by the general rules of criminal procedure.
14. Any justice system dealing with juveniles shall take due account of the rights and responsibilities of the parents and legal guardians and shall as far as possible involve them in the proceedings and the execution of sanctions or measures, except if this is not in the best interests of the juvenile. Where the offender is over the age of majority, the participation of parents and legal guardians is not compulsory. Members of the juveniles' extended families and the wider community may also be associated with the proceedings where appropriate.
15. Any justice system dealing with juveniles shall follow a multi-disciplinary and multi-agency approach and be integrated with wider social initiatives for juveniles in order to ensure a holistic approach to and continuity of the care of such juveniles (principles of community involvement and continuous care).
16. The juvenile's right to privacy shall be fully respected at all stages of the proceedings. The identity of juveniles and confidential information about them and their families shall not be conveyed to anyone who is not authorised by law to receive it.
17. Young adult offenders may, where appropriate, be regarded as juveniles and dealt with accordingly.
18. All staff working with juveniles perform an important public service. Their recruitment, special training and conditions of work shall ensure that they are able to provide the appropriate standard of care to meet the distinctive needs of juveniles and provide positive role models for them.
19. Sufficient resources and staffing shall be provided to ensure that interventions in the lives of juveniles are meaningful. Lack of resources shall never justify the infringement of the human rights of juveniles.
20. The execution of any sanction or measure shall be subjected to regular government inspection and independent monitoring.

B. Scope and definitions

21. For the purpose of these rules:
- 21.1. "juvenile offender" means any person below the age of 18 who is alleged to have or who has committed an offence. References to juveniles in these rules shall be regarded as references to juvenile offenders as defined above;
- 21.2. "young adult offender" means any person between the ages of 18 and 21 who is alleged to have or who has committed an offence and who is subject to these rules because he/she falls under the provisions of Rule 17. References to young adults in these rules shall be regarded as references to young adult offenders as defined above;
- 21.3. "offence" means any act or omission that infringes criminal law. For the purpose of these rules it includes any such infringement dealt with by a criminal court or any other judicial or administrative authority;
- 21.4. "community sanctions or measures" means any sanction or measure other than a detention measure which maintains juveniles in the community and involves some restrictions of their liberty through the imposition of conditions and/or obligations, and which is implemented by bodies designated by law for that purpose. The term designates any sanction imposed by a judicial or administrative authority and any measure taken before or instead of a decision on a sanction, as well as ways of enforcing a sentence of imprisonment outside a prison establishment;
- 21.5. "deprivation of liberty" means any form of placement in an institution by decision of a judicial or administrative authority, from which the juvenile is not permitted to leave at will;
- 21.6. "institution" means a physical entity under the control of public authorities, where juveniles are living under the supervision of staff according to formal rules.
22. These rules may also apply to the benefit of other persons held in the same institutions or settings as juvenile offenders.

Part II – Community sanctions and measures

C. Legal framework

23.1. A wide range of community sanctions and measures, adjusted to the different stages of development of juveniles, shall be provided at all stages of the process.

23.2. Priority shall be given to sanctions and measures that may have an educational impact as well as constituting a restorative response to the offences committed by juveniles.

24. National law shall specify the following characteristics of the different community sanctions and measures:

- a. the definition and mode of application of all sanctions and measures applicable to juveniles;
- b. any condition or obligation that is the consequence of the imposition of such sanction or measure;
- c. the cases in which the consent of the juvenile is required before a sanction or measure may be imposed;
- d. which authorities are responsible for the imposition, modification and implementation of a sanction or measure and their respective duties and responsibilities;
- e. the grounds and procedures applicable for the modification of an imposed sanction or measure; and
- f. the procedures for the regular and external scrutiny of the work of the implementing authorities.

25. In order to meet the specific needs of juveniles, national law shall set out:

- a. the obligation of any competent authority to explain the content and the aims of the legal provisions governing community sanctions or measures to juvenile offenders and, if necessary, to their parents or legal guardians;
- b. the obligation of any competent authority to aim at the best possible co-operation with juvenile offenders and their parents or legal guardians; and
- c. the rights of parents and legal guardians of juvenile offenders who may be subject to community sanctions or measures, possible restrictions on their rights and duties in regard to the imposition and implementation of any such sanctions and measures.

26. The decision to impose or revoke a community sanction or measure shall be taken by a judicial authority or, if it is taken by an administrative authority authorised by law, it shall be subject to judicial review.

27. Depending on the progress made by the juvenile, the competent authorities shall, when provided for by national law, be entitled to reduce the duration of any sanction or measure, relax any condition or obligation laid down in such a sanction or measure or terminate it.

28. The rights of juveniles to benefits in respect of education, vocational training, physical and mental health care, safety and social security shall not be limited by the imposition or implementation of community sanctions or measures.

29. Whenever the consent of juveniles or their parents or legal guardians is required for the imposition or implementation of community sanctions or measures, such consent shall be informed and explicit.

30.1. If juveniles do not comply with the conditions and obligations of the community sanctions or measures imposed on them, this shall not lead automatically to deprivation of liberty. Where possible, modified or new community sanctions or measures shall replace the previous ones.

30.2. Failure to comply shall not automatically constitute an offence.

D. Conditions of implementation and consequences of non-compliance

D.1. Conditions of implementation

31.1. Community sanctions and measures shall be implemented in a way that makes them as meaningful as possible to juveniles and that contributes to their educational development and the enhancement of their social skills.

31.2. Juveniles shall be encouraged to discuss matters relating to the implementation of community sanctions and measures and to communicate individually or collectively with the authorities about these matters.

32. The implementation of community sanctions or measures shall respect as far as possible the existing constructive social networks of the juveniles and the relations to their families.

33.1. Juveniles shall be informed, in a manner and language they understand, as to how the community sanction or measure imposed on them will be implemented and about their rights and duties in regard to its implementation.

33.2. Juveniles shall have the right to make oral or written representations prior to any formal decision concerning the implementation of the community sanctions or measures, as well as the right to apply to alter the conditions of implementation.

- 34.1. Individual case records shall be established and kept up to date by the implementing authorities.
- 34.2. Case records shall meet the following requirements:
- a. information in case records shall only encompass matters relevant to the community sanction or measure imposed and its implementation;
 - b. juveniles and their parents or legal guardians shall have access to the juvenile's case records to the extent that it does not infringe the rights to privacy of others; they shall have the right to contest the contents of the case records;
 - c. information in a case record shall only be disclosed to those with a legal right to receive it and any information disclosed shall be limited to what is relevant for the task of the authority requesting information;
 - d. after the termination of the community sanction or measure, case records shall be destroyed or kept in archives where access to their contents shall be restricted by rules providing safeguards on revealing their content to third parties.
35. Any information about juveniles given to agencies which provide educational or work placements or personal and social assistance shall be restricted to the purpose of the particular action under consideration.
- 36.1. The conditions under which juveniles carry out community work or comparable duties shall meet the standards set by general national health and safety legislation.
- 36.2. The juveniles shall be insured or indemnified against the consequences of accident, injury and public liability arising as a result of implementation of community sanctions or measures.
37. The costs of implementation shall in principle not be borne by the juveniles or their families.
38. The relationship between the staff concerned and the juveniles shall be guided by principles of education and development.
- 39.1. The implementation of community sanctions and measures shall be based on individualised assessments and methods of intervention that are consistent with proven professional standards.
- 39.2. These methods shall be developed in the light of research findings and best practices in social work, youth welfare and allied fields of activity.
40. Within the framework of a given community sanction or measure various approaches, such as case-work, group therapy, mentoring and day attendance, and the specialised treatment of various categories of offenders shall be adopted to meet the needs of the juveniles.
- 41.1 Restrictions of liberty shall be proportionate to the community sanction or measure, limited by its aims and shall be placed on juveniles only to the extent that they are necessary for its proper implementation.
- 41.2. Practical and precise instructions shall be issued to the staff directly responsible for the implementation of community sanctions or measures.
42. Wherever possible, a continuous and long-term relationship shall be maintained between the staff implementing a community sanction or measure and the juvenile, even when the juvenile's place of residence, legal status or type of intervention changes.
- 43.1. Special attention shall be paid to appropriate interventions for linguistic or ethnic minorities and juveniles who are foreign nationals.
- 43.2 In case there is a provision to transfer the execution of community sanctions or measures applied to juveniles who are foreign nationals they shall be informed of their rights in this respect. Close co-operation with the juvenile welfare and justice agencies shall be established in order to facilitate the necessary assistance for such juveniles immediately upon arrival in their country of origin.
- 43.3. In exceptional cases where juveniles who are foreign nationals are to be expelled to their countries of origin after the execution of the community sanctions or measures, efforts shall be made to establish contacts with social welfare authorities in their countries of origin, in so far as such contacts are in the best interest of the juveniles concerned.
44. Juveniles shall be encouraged to make reparation to the best of their ability for any damage or negative effects caused by the offence, in so far as such reparation is within the scope of the community sanctions or measures to which they are subject.
45. Community work shall not be undertaken for the sole purpose of making a profit.

D.2. Consequences of non-compliance

46. Juveniles and their parents or legal guardians shall be informed of the consequences of non-compliance with the conditions and obligations of community sanctions or measures and the rules under which allegations of non-

compliance will be considered.

47.1. The procedures to be followed by the authorities reporting or deciding on non-compliance with the requirements of the community sanctions or measures shall be defined clearly.

47.2. Minor transgressions shall be noted in the individual case file but need not be reported to the authority deciding on non-compliance, unless national law requires that this be done. Such transgressions may be promptly dealt with by discretionary means.

47.3. Significant failure to comply with the requirements shall be promptly reported in writing to the authority deciding on non-compliance.

47.4. Such reports shall give a detailed account of the manner in which the non-compliance occurred, the circumstances in which it took place and the personal situation of the juvenile.

48.1. The authority responsible for deciding on non-compliance shall only give a ruling on the modification or the partial or total revocation of a community sanction or measure after making a detailed examination of the facts reported to it.

48.2. If necessary, psychological or psychiatric assessments or observations, as well as social inquiry reports shall be requested.

48.3. The authority shall ensure that juveniles and, where appropriate, their parents or legal guardians have the opportunity to examine the evidence of non-compliance on which the request for modification or revocation is based and to present their comments.

48.4. Where the revocation or modification of a community sanction or measure is being considered, due account shall be taken of the extent to which the juvenile has already fulfilled the requirements of the initial sanction or measure in order to ensure that a new or modified sanction or measure is still proportionate to the offence.

48.5. If as a result of non-compliance an authority other than a court revokes or modifies a community sanction or measure, its decision shall be subject to judicial review.

Part III – Deprivation of liberty

E. General part

E.1. Overall approach

49.1. Deprivation of liberty shall be implemented only for the purpose for which it is imposed and in a manner that does not aggravate the suffering inherent to it.

49.2. Deprivation of liberty of juveniles shall provide for the possibility of early release.

50.1. Juveniles deprived of their liberty shall be guaranteed a variety of meaningful activities and interventions according to an individual overall plan that aims at progression through less restrictive regimes and preparation for release and reintegration into society. These activities and interventions shall foster their physical and mental health, self-respect and sense of responsibility and develop attitudes and skills that will prevent them from re-offending.

50.2. Juveniles shall be encouraged to take part in such activities and interventions.

50.3. Juveniles deprived of their liberty shall be encouraged to discuss matters relating to general conditions and regime activities in institutions and to communicate individually or, where applicable, collectively with authorities about these matters.

51. In order to guarantee the continuity of care, juveniles shall be assisted, from the beginning of and throughout any period of deprivation of liberty, by the agencies that may be responsible for them after release.

52.1. As juveniles deprived of their liberty are highly vulnerable, the authorities shall protect their physical and mental integrity and foster their well-being.

52.2. Particular care shall be taken of the needs of juveniles who have experienced physical, mental or sexual abuse.

E.2. Institutional structure

53.1. Institutions or sections of institutions shall provide a range of facilities to meet the individual needs of the juveniles held there and the specific purpose of their committal.

53.2. Such institutions shall provide conditions with the least restrictive security and control arrangements necessary to protect juveniles from harming themselves, staff, others or the wider community.

53.3. Life in an institution shall approximate as closely as possible the positive aspects of life in the community.

53.4. The number of juveniles in an institution shall be small enough to enable individualised care. Institutions shall be organised into small living units.

53.5. Juvenile institutions shall be located in places that are easy to access and facilitate contact between the juveniles and their families. They should be established and integrated into the social, economic and cultural environment of the community.

E.3. Placement

54. The placement of different categories of juveniles in institutions shall be guided in particular by the provision of the type of care best suited to their particular needs and the protection of their physical and mental integrity and well-being.

55. Juveniles shall be placed, as far as possible, in institutions easily accessible from their homes or places of social reintegration.

56. Juveniles deprived of liberty shall be sent to institutions with the least restrictive level of security to hold them safely.

57. Juveniles who are suffering from mental illness and who are to be deprived of their liberty shall be held in mental health institutions.

58. As far as possible, juveniles, and where practicable their parents or legal guardians, shall be consulted about the initial placement and any subsequent transfer from one institution to another.

59.1. Juveniles shall not be held in institutions for adults, but in institutions specially designed for them. If juveniles are nevertheless exceptionally held in an institution for adults, they shall be accommodated separately unless in individual cases where it is in their best interest not to do so. In all cases, these rules shall apply to them.

59.2. Exceptions may have to be made to the requirements for separate detention in terms of sub-paragraph 1 in order to allow juveniles to participate jointly in organised activities with persons in institutions for adults.

59.3. Juveniles who reach the age of majority and young adults dealt with as if they were juveniles shall normally be held in institutions for juvenile offenders or in specialised institutions for young adults unless their social reintegration can be better effected in an institution for adults.

60. Male and female juveniles shall normally be held in separate institutions or units within an institution. Separation between male and female juveniles need not be applied in welfare or mental health institutions. Even where male and female juveniles are held separately, they shall be allowed to participate jointly in organised activities.

61. Within institutions there shall be an appropriate assessment system in order to place juveniles according to their educational, developmental and safety needs.

E.4. Admission

62.1. No juvenile shall be admitted to or held in an institution without a valid commitment order.

62.2. At admission, the following details shall be recorded immediately concerning each juvenile:

- a. information concerning the identity of the juvenile and his or her parents or legal guardians;
- b. the reasons for commitment and the authority responsible for it;
- c. the date and time of admission;
- d. an inventory of the personal property of the juvenile that is to be held in safekeeping;
- e. any visible injuries and allegations of prior ill-treatment;
- f. any information and any report about the juvenile's past and his or her educational and welfare needs; and
- g. subject to the requirements of medical confidentiality, any information about the juvenile's risk of self-harm or a health condition that is relevant to the physical and mental well-being of the juvenile or to that of others.

62.3. At admission, the rules of the institution and the rights and obligations of the juvenile shall be explained in a language and manner that the juvenile understands.

62.4. Notification of the placement of the juvenile, information on the rules governing the institution and any other relevant information shall be given immediately to the juvenile's parents or legal guardians.

62.5. As soon as possible after admission, the juvenile shall be medically examined, a medical record shall be opened and treatment of any illness or injury shall be initiated.

62.6. As soon as possible after admission:

- a. the juvenile shall be interviewed and a first psychological, educational and social report identifying any factors

- relevant to the specific type and level of care and intervention shall be made;
- b. the appropriate level of security for the juvenile shall be established and if necessary alterations shall be made to the initial placement;
 - c. save in the case of very short periods of deprivation of liberty, an overall plan of educational and training programmes in accordance with the individual characteristics of the juvenile shall be developed and the implementation of such programmes shall begin; and
 - d. the views of the juvenile shall be taken into account when developing such programmes.

E.5. Accommodation

63.1. The accommodation provided for juveniles, and in particular all sleeping accommodation, shall respect human dignity and, as far as possible, privacy, and meet the requirements of health and hygiene, due regard being paid to climatic conditions and especially to floor space, cubic content of air, lighting, heating and ventilation. Specific minimum requirements in respect of these matters shall be set in national law.

63.2. Juveniles shall normally be accommodated during the night in individual bedrooms, except where it is preferable for them to share sleeping accommodation. Accommodation shall only be shared if it is appropriate for this purpose and shall be occupied by juveniles suitable to associate with each other. Juveniles shall be consulted before being required to share sleeping accommodation and may indicate with whom they would wish to share.

64. There shall be regular, unobtrusive supervision by staff of all accommodation, particularly during the night in order to ensure the protection of each juvenile. There shall also be an effective alarm system that can be used in case of emergencies.

E.6. Hygiene

65.1. All parts of every institution shall be properly maintained and kept clean at all times.

65.2. Juveniles shall have ready access to sanitary facilities that are hygienic and respect privacy.

65.3. Adequate facilities shall be provided so that juveniles may have a bath or shower daily if possible, at a temperature suitable to the climate.

65.4. Juveniles shall keep their persons, clothing and sleeping accommodation clean and tidy and the authorities shall teach them to do so and provide them with the means for it.

E.7. Clothing and bedding

66.1. Juveniles shall be allowed to wear their own clothing provided that it is suitable.

66.2. Juveniles who do not have sufficient suitable clothing of their own shall be provided with such clothing by the institution.

66.3. Suitable clothing is clothing that is not degrading or humiliating and is adequate for the climate and does not pose a risk to security or safety.

66.4. Juveniles who obtain permission to go outside the institution shall not be required to wear clothing that identifies them as persons deprived of their liberty.

67. Every juvenile shall be provided with a separate bed and separate and appropriate bedding, which shall be kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness.

E.8. Nutrition

68.1. Juveniles shall be provided with a nutritious diet that takes into account their age, health, physical condition, religion, culture and the activities that they undertake in the institution.

68.2. Food shall be prepared and served hygienically in three meals a day with reasonable intervals between them.

68.3. Clean drinking water shall be available to juveniles at all times.

68.4. Where appropriate, juveniles shall be given the opportunity to cater for themselves.

E.9. Health

69.1. The provisions contained in international instruments on medical care for the physical and mental health of adult detainees are applicable also to juveniles deprived of their liberty.

69.2. The health of juveniles deprived of their liberty shall be safeguarded according to recognised medical standards applicable to juveniles in the wider community.

- 70.1. Particular attention should be paid to dealing with health hazards linked to deprivation of liberty.
- 70.2. Special policies shall be developed and implemented to prevent suicide and self-harm by juveniles, particularly during their initial detention, segregation and other recognised high risk periods.
71. Juveniles shall be given preventive health care and health education.
- 72.1. Medical interventions, including the use of medication, shall be made only on medical grounds and not for purposes of maintaining good order or as a form of punishment. The same ethical principles and principles of consent governing medical interventions in free society shall be applied. A record shall be kept of any medical treatment or any drugs administered.
- 72.2. Juveniles deprived of their liberty shall never be subject to experimental use of drugs or treatment.
73. Particular attention shall be paid to the needs of:
- a. younger juveniles;
 - b. pregnant girls and mothers with infant children;
 - c. drug addicts and alcoholics;
 - d. juveniles with physical and mental health problems;
 - e. juveniles who exceptionally are deprived of their liberty for long periods;
 - f. juveniles who have experienced physical, mental or sexual abuse;
 - g. socially isolated juveniles; and
 - h. other particularly vulnerable offender groups.
- 74.1. Health-care services offered to juveniles shall form an integral part of a multidisciplinary programme of care.
- 74.2. In order to provide a seamless web of support and therapy and without prejudice to professional confidentiality and the role of each profession, the work of doctors and nurses shall be closely co-ordinated with social workers, psychologists, teachers, other professionals and staff, who have regular contact with juvenile offenders.
75. Health care in juvenile institutions shall not be limited to treating sick patients, but shall extend to social and preventive medicine and the supervision of nutrition.

E.10. Regime activities

- 76.1 All interventions shall be designed to promote the development of juveniles, who shall be actively encouraged to participate in them.
- 76.2. These interventions shall endeavour to meet the individual needs of juveniles in accordance with their age, gender, social and cultural background, stage of development and type of offence committed. They shall be consistent with proven professional standards based on research findings and best practices in the field.
77. Regime activities shall aim at education, personal and social development, vocational training, rehabilitation and preparation for release. These may include:
- a. schooling;
 - b. vocational training;
 - c. work and occupational therapy;
 - d. citizenship training;
 - e. social skills and competence training;
 - f. aggression-management;
 - g. addiction therapy;
 - h. individual and group therapy;
 - i. physical education and sport;
 - j. tertiary or further education;
 - k. debt regulation;
 - l. programmes of restorative justice and making reparation for the offence;
 - m. creative leisure time activities and hobbies;
 - n. activities outside the institution in the community, day leave and other forms of leave; and
 - o. preparation for release and aftercare.
- 78.1. Schooling and vocational training, and where appropriate treatment interventions, shall be given priority over work.
- 78.2. As far as possible arrangements shall be made for juveniles to attend local schools and training centres and other activities in the community.

78.3. Where it is not possible for juveniles to attend local schools or training centres outside the institution, education and training shall take place within the institution, but under the auspices of external educational and vocational training agencies.

78.4. Juveniles shall be enabled to continue their schooling or vocational training while in detention and those who have not completed their compulsory schooling may be obliged to do so.

78.5. Juveniles in detention shall be integrated into the educational and vocational training system of the country so that after their release they may continue their education and vocational training without difficulty.

79.1. An individual plan shall be drawn up based on the activities in Rule 77 listing those in which the juvenile shall participate.

79.2. The objective of this plan shall be to enable juveniles from the outset of their detention to make the best use of their time and to develop skills and competences that enable them to reintegrate into society.

79.3. The plan shall be oriented towards preparing juveniles to be released as early as possible and give an indication of appropriate post-release measures.

79.4. The plan shall be implemented and updated regularly with the participation of the juveniles, the outside agencies concerned and as far as possible their parents or legal guardians.

80.1. The regime shall allow all juveniles to spend as many hours a day outside their sleeping accommodation as are necessary for an adequate level of social interaction. Such a period shall be preferably at least eight hours a day.

80.2. The institution shall also provide meaningful activities on weekends and holidays.

81. All juveniles deprived of their liberty shall be allowed to exercise regularly for at least two hours every day, of which at least one hour shall be in the open air, if the weather permits.

82.1. The institution shall provide sufficient work for juveniles which is stimulating and of educational value.

82.2. Work shall be adequately rewarded.

82.3. When juveniles participate in regime activities during work time they shall be rewarded in the same way as if they were working.

82.4. Juveniles shall receive adequate social security coverage similar to that provided in free society.

E.11. Contact with the outside world

83. Juveniles shall be allowed to communicate through letters, without restriction as to their number and as often as possible by telephone or other forms of communication with their families, other persons and representatives of outside organisations and to receive regular visits from these persons.

84. Arrangements for visits shall be such as to allow juveniles to maintain and develop family relationships in as normal a manner as possible and have opportunities for social reintegration.

85.1. Institutional authorities shall assist juveniles in maintaining adequate contact with the outside world and provide them with the appropriate means to do so.

85.2. Communication and visits may be subject to restrictions and monitoring necessary for the requirements of continuing criminal investigations, maintenance of good order, safety and security, prevention of criminal offences and protection of victims of crime, but such restrictions, including specific restrictions ordered by a judicial authority, shall nevertheless allow an acceptable minimum level of contact.

85.3. Any information received of the death or serious illness of any near relative shall be promptly communicated to the juvenile.

86.1. As part of the normal regime, juveniles shall be allowed regular periods of leave, either escorted or alone. In addition, juveniles shall be allowed to leave the institution for humanitarian reasons.

86.2. If regular periods of leave are not practicable, provision shall be made for additional or long-term visits by family members or other persons who can make a positive contribution to the development of the juvenile.

E.12. Freedom of thought, conscience and religion

87.1. Juveniles' freedom of thought, conscience and religion shall be respected.

87.2. The institutional regimen shall be organised so far as is practicable to allow juveniles to practise their religion and follow their beliefs, to attend services or meetings led by approved representatives of such religion or beliefs, to receive visits in private from such representatives of their religion or beliefs and to have in their possession books or literature relating to their religion or beliefs.

87.3. Juveniles may not be compelled to practise a religion, follow a belief, attend religious services or meetings, take

part in religious practices or to accept a visit from a representative of any religion or belief.

E.13. Good order

E.13.1. General approach

88.1. Good order shall be maintained by creating a safe and secure environment in which the dignity and physical integrity of the juveniles are respected and their primary developmental goals are met.

88.2. Particular attention shall be paid to protecting vulnerable juveniles and to preventing victimisation.

88.3. Staff shall develop a dynamic approach to safety and security which builds on positive relationships with juveniles in the institutions.

88.4. Juveniles shall be encouraged to commit themselves individually and collectively to the maintenance of good order in the institution.

E.13.2. Searching

89.1. There shall be detailed procedures regarding searching of juveniles, staff, visitors and premises. The situations when such searches are necessary and their nature shall be defined by national law.

89.2. Searches shall respect the dignity of juveniles concerned and as far as possible their privacy. Juveniles shall be searched by staff of the same gender. Related intimate examinations must be justified by reasonable suspicion in an individual case and shall be conducted by a medical practitioner only.

89.3. Visitors shall only be searched if there is a reasonable suspicion that they may have something in their possession that threatens the safety and security of the institution.

89.4. Staff shall be trained to carry out searches effectively, while at the same time respecting the dignity of those being searched and their personal possessions.

E.13.3. Use of force, physical restraint and weapons

90.1. Staff shall not use force against juveniles except, as a last resort, in self-defence or in cases of attempted escape, physical resistance to a lawful order, direct risk of self-harm, harm to others or serious damage to property.

90.2. The amount of force used shall be the minimum necessary and be applied for the shortest time necessary.

90.3. Staff who deal directly with juveniles shall be trained in techniques that enable the minimal use of force in the restraint of aggressive behaviour.

90.4. There shall be detailed procedures concerning the use of force, including stipulations on:

- a. the various types of force that may be used;
- b. the circumstances in which each type of force may be used;
- c. the members of staff who are entitled to use different types of force;
- d. the level of authority required before any force is used;
- e. the reports that must be completed once force has been used; and
- f. the process for reviewing the above reports.

91.1. Handcuffs or restraint jackets shall not be used except when less intensive forms of the use of force have failed. Handcuffs may also be used if essential as a precaution against violent behaviour or escape during a transfer. They shall be removed when a juvenile appears before a judicial or administrative authority unless that authority decides otherwise.

91.2. Instruments of restraint shall not be applied for any longer time than is strictly necessary. The use of chains and irons shall be prohibited.

91.3. The manner of use of instruments of restraint shall be specified in national law.

91.4. Isolation in a calming down cell as a means of temporary restraint shall only be used exceptionally and only for a few hours and in any case shall not exceed twenty-four hours. A medical practitioner shall be informed of such isolation and given immediate access to the juvenile concerned.

92. Staff in institutions in which juveniles are deprived of their liberty shall not be allowed to carry weapons unless an operational emergency so requires. The carrying and use of lethal weapons in welfare and mental health institutions is prohibited.

E.13.4. Separation for security and safety reasons

93.1. If in very exceptional cases a particular juvenile needs to be separated from the others for security or safety reasons, this shall be decided by the competent authority on the basis of clear procedures laid down in national law, specifying the nature of the separation, its maximum duration and the grounds on which it may be imposed.

93.2 Such separation shall be subject to regular review. In addition, the juvenile may lodge a complaint in terms of

Rule 121 about any aspect of such separation. A medical practitioner shall be informed of such separation and given immediate access to the juvenile concerned.

E.13.5. Discipline and punishment

94.1. Disciplinary procedures shall be mechanisms of last resort. Restorative conflict resolution and educational interaction with the aim of norm validation shall be given priority over formal disciplinary hearings and punishments.

94.2. Only conduct likely to constitute a threat to good order, safety or security may be defined as a disciplinary offence.

94.3. National law shall determine the acts or omissions that constitute disciplinary offences, the procedures to be followed at disciplinary hearings, the types and duration of punishment that may be imposed, the authority competent to impose such punishment and the appellate process.

94.4. Juveniles charged with disciplinary offences must be informed promptly and in a manner and language they understand of the nature of the accusation against them and be given adequate time and facilities to prepare their defence; be allowed to defend themselves in person or with the assistance of their parents or legal guardians or, when the interests of justice so require, through legal assistance.

95.1. Disciplinary punishments shall be selected, as far as possible, for their educational impact. They shall not be heavier than justified by the seriousness of the offence.

95.2. Collective punishment, corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all other forms of inhuman and degrading punishment shall be prohibited.

95.3. Solitary confinement in a punishment cell shall not be imposed on juveniles.

95.4. Segregation for disciplinary purposes shall only be imposed in exceptional cases where other sanctions would not be effective. Such segregation shall be for a specified period of time, which shall be as short as possible. The regime during such segregation shall provide appropriate human contact, grant access to reading material and offer at least one hour of outdoor exercise every day if the weather permits.

95.5. A medical practitioner shall be informed of such segregation and given access to the juvenile concerned.

95.6. Disciplinary punishment shall not include a restriction on family contacts or visits unless the disciplinary offence relates to such contacts or visits.

95.7. Exercise under the terms of Rule 81 shall not be restricted as part of a disciplinary punishment.

E.14. Transfer between institutions

96. Juveniles shall be transferred when the initial criteria for placing them or the further promotion of reintegration into society can be met more effectively in another institution or when serious security and safety risks make such a transfer essential.

97. Juveniles shall not be transferred as a disciplinary measure.

98. A juvenile may be transferred from one type of institution to another if prescribed by law and if ordered by a judicial or administrative authority after an appropriate inquiry has been conducted.

99.1. All relevant information and data relating to the juvenile shall be transferred in order to ensure continuity of care.

99.2. The conditions under which juveniles are transported shall meet the requirements of humane detention.

99.3. The anonymity and privacy of the juveniles being transported shall be respected.

E.15. Preparation for release

100.1. All juveniles deprived of their liberty shall be assisted in making the transition to life in the community.

100.2. All juveniles whose guilt has been determined shall be prepared for release by special forms of interventions.

100.3. Such interventions shall be included in the individual plan under the terms of Rule 79.1 and shall be implemented in good time prior to release.

101.1. Steps shall be taken to ensure a gradual return of the juvenile to life in free society.

101.2. Such steps should include additional leave, and partial or conditional release combined with effective social support.

102.1. From the beginning of the deprivation of liberty the institutional authorities and the services and agencies that supervise and assist released juveniles shall work closely together to enable them to re-establish themselves in the community, for example by:

a. assisting in returning to their family or finding a foster family and helping them develop other social relationships;

- b. finding accommodation;
- c. continuing their education and training;
- d. finding employment;
- e. referring them to appropriate social and health-care agencies; and
- f. providing monetary assistance.

102.2. Representatives of such services and agencies shall be given access to juveniles in institutions to assist them with preparation for release.

102.3. These services and agencies shall be obliged to provide effective and timely pre-release assistance before the envisaged dates of release.

103. Where juveniles are released conditionally, the implementation of such conditional release shall be subject to the same principles that guide the implementation of community sanctions and measures in terms of these rules.

E.16. Foreign nationals

104.1 Juveniles who are foreign nationals and who are to remain in the country in which they are held shall be treated in the same way as other juveniles.

104.2 As long as a definite decision is not yet taken on whether to transfer foreign juveniles to their country of origin, they shall be treated in the same way as other juveniles.

104.3. If it has been decided to transfer them, they shall be prepared for reintegration in their countries of origin. Where possible there should be close co-operation with the juvenile welfare and justice agencies in order to guarantee the necessary assistance for such juveniles immediately upon arrival in their country of origin.

104.4. Juveniles who are foreign nationals shall be informed of the possibilities of requesting that the execution of their deprivation of liberty take place in their country of origin.

104.5. Juveniles who are foreign nationals shall be allowed extended visits or other forms of contacts with the outside world where this is necessary to compensate for their social isolation.

105.1. Juveniles who are foreign nationals and are held in institutions shall be informed, without delay, of their right to request contact and be allowed reasonable facilities to communicate with the diplomatic or consular representative of their state.

105.2. Such juveniles who are nationals of states without diplomatic or consular representation in the country and refugees or stateless persons shall be allowed similar facilities to communicate with the diplomatic representative of the state which takes charge of their interests or the national or international authority whose task it is to serve the interests of such persons.

105.3. Institutional and welfare authorities shall co-operate fully with diplomatic or consular officials representing such juveniles in order to meet their special needs.

105.4. In addition, foreign juveniles facing expulsion shall be provided with legal advice and assistance in this regard.

E.17. Ethnic and linguistic minorities in institutions

106.1. Special arrangements shall be made to meet the needs of juveniles who belong to ethnic or linguistic minorities in institutions.

106.2. As far as practicable, the cultural practices of different groups shall be allowed to continue in the institution.

106.3. Linguistic needs shall be met by using competent interpreters and by providing written material in the range of languages used in a particular institution.

106.4. Special steps shall be taken to offer language courses to juveniles who are not proficient in the official language.

E.18. Juveniles with disabilities

107.1. Juveniles with disabilities should be detained in ordinary institutions in which the accommodation has been adapted to meet their needs.

107.2. Juveniles with disabilities whose needs cannot be accommodated in ordinary institutions shall be transferred to specialised institutions where these needs can be met.

F. Special Part

F.1. Police custody, pre-trial detention, and other forms of deprivation of liberty prior to sentencing

108. All detained juvenile offenders whose guilt has not been determined by a court shall be presumed innocent of an offence and the regime to which they are subject shall not be influenced by the possibility that they may be convicted of an offence in the future.

109. The particular vulnerability of juveniles during the initial period of detention shall be taken into consideration to ensure that they are treated with full respect for their dignity and personal integrity at all times.

110. In order to guarantee the through care for such juveniles, they shall be assisted immediately by the agencies that will be responsible for them after their release or while they are subject to custodial or non-custodial sanctions or measures in the future.

111. The liberty of such juveniles may be restricted only to the extent justified by the purpose of their detention.

112. Such juveniles shall not be compelled to work or take part in any interventions or activities which juveniles in the community cannot be compelled to undertake.

113.1. A range of interventions and activities shall be available to detained juveniles whose guilt has not been determined.

113.2. If such juveniles request to participate in interventions for juveniles whose guilt has been determined, they shall, if possible, be allowed to do so.

F.2. Welfare institutions

114. Welfare institutions are primarily open institutions and shall provide closed accommodation only in exceptional cases and for the shortest period possible.

115. All welfare institutions shall be accredited and registered with the competent public authorities and shall provide care meeting the required national standards.

116. Juvenile offenders who are integrated with other juveniles in welfare institutions shall be treated in the same way as such juveniles.

F.3. Mental health institutions

117. Juvenile offenders in mental health institutions shall receive the same general treatment as other juveniles in such institutions and the same regime activities as other juveniles deprived of their liberty.

118. Treatment for mental health problems in such institutions shall be determined on medical grounds only, shall follow the recognised and accredited national standards prescribed for mental health institutions and shall be governed by the principles contained in the relevant international instruments.

119. In mental health institutions safety and security standards for juvenile offenders shall be determined primarily on medical grounds.

Part IV – Legal advice and assistance

120.1. Juveniles and their parents or legal guardians are entitled to legal advice and assistance in all matters related to the imposition and implementation of sanctions or measures.

120.2. The competent authorities shall provide juveniles with reasonable facilities for gaining effective and confidential access to such advice and assistance, including unrestricted and unsupervised visits by legal advisors.

120.3. The state shall provide free legal aid to juveniles, their parents or legal guardians when the interests of justice so require.

Part V – Complaints procedures. Inspection and monitoring

G. Complaints procedures

121. Juveniles and their parents or guardians shall have ample opportunity to make requests or complaints to the authority responsible for the institution where they are held or for the community sanction or measure to which they are subject.

122.1. Procedures for making requests or complaints shall be simple and effective. Decisions on such requests or complaints shall be taken promptly.

122.2. Mediation and restorative conflict resolution shall be given priority as means of resolving complaints or meeting requests.

122.3. If a request is denied or a complaint is rejected, reasons shall be provided to the juvenile and, where applicable, to the parent or legal guardian who made it. The juvenile or, where applicable, the parent or legal guardian shall have the right to appeal to an independent and impartial authority.

122.4. Such appellate process is to be conducted by this authority:

- a. in a way that is sensitive to juveniles and their needs and concerns;
- b. by persons who have an understanding of juvenile matters; and
- c. at a place as near as possible to the institution where the juvenile is held or where the community sanctions or measures to which the juvenile is subject are being implemented.

122.5. Even where the initial complaint or request or the subsequent appellate process is primarily in writing, there shall be a possibility for the juvenile to be heard in person.

123. Juveniles shall not be punished for having made a request or lodged a complaint.

124. Juveniles and their parents or legal guardians are entitled to seek legal advice about complaints and appeal procedures and to benefit from legal assistance when the interests of justice so require.

H. Inspection and monitoring

125. Institutions in which juveniles are deprived of their liberty and authorities implementing community sanctions and measures shall be inspected regularly by a governmental agency in order to assess whether they are operating in accordance with the requirements of national and international law, and the provisions of these rules.

126.1. The conditions in such institutions and the treatment of juveniles deprived of their liberty or subject to community sanctions or measures shall be monitored by an independent body or bodies, to which the juveniles shall have confidential access, and whose findings shall be made public.

126.2. In such independent monitoring particular attention shall be paid to the use of force, restraints, disciplinary punishments and other particularly restrictive forms of treatment.

126.3. All instances of death or serious injury of juveniles shall be investigated promptly, vigorously and independently.

126.4. Such independent monitoring bodies shall be encouraged to co-operate with those international agencies that are legally entitled to visit institutions in which juveniles are deprived of liberty.

Part VI – Staff

127.1. A comprehensive policy concerning the staff responsible for the implementation of community sanctions and measures and the deprivation of liberty of juveniles shall be laid down in a formal document covering recruitment, selection, training, status, management responsibilities and conditions of work.

127.2. This policy shall also specify the fundamental ethical standards to be adopted by the staff dealing with such juveniles and focus on the juvenile target group to be dealt with. It shall also provide for an effective mechanism to deal with violations of ethical and professional standards.

128.1. There shall be special recruitment and selection procedures for staff dealing with juveniles, taking into consideration the qualities of character and the professional qualifications necessary to work with juveniles and their families.

128.2. Recruitment and selection procedures shall be explicit, clear, fair and non-discriminatory.

128.3. Staff recruitment and selection shall take into account the need to employ men and women with the skills necessary to deal with the language and cultural diversities of the juveniles for whom they are responsible.

129.1. Staff responsible for the implementation of community sanctions and measures and the deprivation of liberty of juveniles shall have adequate initial training, dealing with theoretical and practical aspects of their work, and be given guidance that will enable them to have a realistic understanding of their particular field of activity, their practical duties and the ethical requirements of their work.

129.2. The professional competence of staff shall be regularly reinforced and developed through further in-service

training, supervision and performance reviews and appraisals.

129.3. The training shall focus on:

- a. ethics and basic values of the profession concerned;
- b. national safeguards and international instruments on children's rights and protection of juveniles against unacceptable treatment;
- c. juvenile and family law, psychology of development, social and educational work with juveniles;
- d. instruction of staff on how to guide and motivate the juveniles, to gain their respect, and to provide juveniles with a positive role model and perspective;
- e. the establishment and maintenance of a professional relationship with the juveniles and their families;
- f. proven methods of intervention and good practices;
- g. methods of dealing with the diversity of the juveniles concerned; and
- h. ways of co-operating in multidisciplinary teams as well as with other institutions involved in the treatment of individual juveniles.

130. The staff concerned with the implementation of community sanctions and measures and the deprivation of liberty of juveniles shall be sufficiently numerous to carry out their various duties effectively and shall include a sufficient range of specialists to meet the needs of the juveniles in their care.

131.1. Staff should normally be employed on a permanent basis.

131.2. Suitable volunteer workers shall be encouraged to contribute to activities with juveniles.

131.3. The authority responsible for implementing sanctions or measures remains accountable for ensuring that the requirements of the present rules are met even where other organisations or individuals are involved in the process of implementation, whether they are paid for their services or not.

132. Staff shall be employed in a way that ensures continuity in the treatment of juveniles.

133. Staff working with juveniles shall have appropriate conditions of work and pay that are commensurate with the nature of their work and comparable to the conditions of others employed in similar professional activities.

134.1. In order to enhance effective co-operation between staff working with juveniles in the community and in custodial settings, the possibility for those two groups to be seconded or to undertake training to work in the other setting shall be encouraged.

134.2. Budgetary constraints shall never lead to the secondment of persons who lack the necessary qualifications.

Part VII – Evaluation, research, work with the media and the public

I. Evaluation and research

135. Sanctions and measures designed for juveniles are to be developed on the basis of research and scientific evaluation.

136.1. For this purpose, comparative data shall be collected that allow the success and failure of both residential and community sanctions and measures to be evaluated. Such evaluation shall pay attention to recidivism rates and their causes.

136.2. Data shall also be collected on the personal and social circumstances of juveniles and on the conditions in institutions where juveniles may be held.

136.3. The authorities shall be responsible for the collection and collation of statistical data in a way that would allow regional and other comparisons.

137. Criminological research on all aspects of the treatment of juveniles by independent bodies shall be fostered by the provision of financial support and access to data and institutions. Research findings shall be published, also when commissioned by national authorities.

138. Research shall respect the privacy of juveniles and meet the standards of national and international data protection law.

J. Work with the media and the public

139.1. The media and the public shall be provided regularly with factual information about conditions in institutions for the deprivation of liberty of juveniles and of the steps taken to implement community sanctions and measures for

juveniles.

139.2. The media and the public shall be informed about the purpose of community sanctions and measures and the deprivation of liberty of juveniles, as well of the work of the staff implementing these, in order to encourage a better understanding of the role of such sanctions or measures in society.

140. The responsible authorities shall be encouraged to publish regular reports on developments in institutions for juveniles and of the implementation of community sanctions and measures.

141. The media and members of the public with a professional interest in matters concerning juveniles shall be given access to institutions where juveniles are held, provided that the privacy and other rights of such juveniles are protected.

Part VIII – Updating the rules

142. These rules shall be updated regularly.



Convegno di studi Il processo penale minorile tra progettualità educativa e valori costituzionali

Esiti e potenzialità di una rivoluzione
sistemica della Giustizia minorile



Assessorato alla Promozione delle politiche sociali
e di qualità educativa per l'infanzia e l'adolescenza,
Politiche per l'immigrazione, Sviluppo del volontariato,
dell'associazionismo e del terzo settore.



Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia-Romagna



Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna

28 settembre 2009

Cappella Farnese - Palazzo D'Accursio
Piazza Maggiore, 6 - Bologna
ore 9.30-17



Il convegno è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e dal Centro Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna.

L'occasione, di respiro nazionale, è costituita dalla ricorrenza del ventennale dell'introduzione del nuovo processo penale minorile (D.P.R. 448/88 e D.Lgs. 272/89); tuttavia questo momento intende stimolare anche la riflessione sui temi della prevenzione della devianza minorile in senso lato e, perciò, su tutti gli strumenti disponibili per affrontare le forme di disagio degli adolescenti che si rendono responsabili di comportamenti devianti.

Un'occasione, quindi, per fare bilanci, ma anche per promuovere una rinnovata attenzione sui temi delle adolescenze "più a rischio" e sulle forme di raccordo ed interazione tra le istituzioni che, nel rispetto dei propri specifici ruoli, operano a tutela dei ragazzi.

Partecipano

Alessandro Bosi

Docente di Sociologia generale
presso l'Università degli Studi di Parma

Giuseppe Centomani

Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile
per l'Emilia-Romagna

Adolfo Ceretti

Docente ordinario di Criminologia
presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Luigi Fadiga

Docente di Diritto minorile presso l'Università LUMSA di Roma,
già presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Maura Forni

Responsabile del Servizio politiche familiari, infanzia,
adolescenza della Regione Emilia-Romagna

Maurizio Millo

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna

Ugo Pastore

Procuratore per i Minorenni per l'Emilia-Romagna

Patrizia Patrizi

Docente ordinario di Psicologia sociale e giuridica
presso l'Università degli Studi di Sassari

Gino Rigoldi

Cappellano dell'Istituto Penale "C. Beccaria" di Milano

9.30 - 10.30 Saluti

Saluto delle Autorità regionali
Saluto del Cons. Bruno Brattoli,
Capo Dipartimento Giustizia Minorile

Prima sessione di lavori

10.30 - 13 Presiede: Ugo Pastore

Giuseppe Centomani

**Sintesi e presentazione dei lavori
e delle proposte dei gruppi tematici**
(giugno - settembre 2009)

Luigi Fadiga

**Il processo penale minorile dopo vent'anni
di messa alla prova**

Pausa

Maurizio Millo

**Valori costituzionali e interventi educativi
ex art. 25 RDL 1404/34: una proposta
per qualificare ed integrare gli strumenti
del processo penale minorile**

Gino Rigoldi

**Il carcere minorile prima e dopo la riforma,
tra innovazione e restaurazione**

Dibattito

Seconda sessione di lavori

14.30 - 17 Presiede: Maura Forni

Patrizia Patrizi

**Dai significati della devianza ai significati
dell'intervento: il processo minorile
come promozione di responsabilità**

Adolfo Ceretti

**Giustizia minorile e mediazione
reo-vittima. Luci e ombre**

Alessandro Bosi

**L'alternativa violenta.
Il ragazzo straniero tra inclusione e devianza**

Dibattito